



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN
“Scienze Giuridiche”

CICLO XXXIV

*Critica alla legislazione paternalista in materia di cannabis.
Uno studio comparato tra riflessioni dogmatiche, paradigmi
normativi e approdi giurisprudenziali.*

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Fabio Salvatore Cassibba

Tutore:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

(a.a. 2018/2019; 2019/2020)

Chiar.ma Prof.ssa Malaika Bianchi

(a.a. 2020/2021)

Dottoranda: Claudia Ciulli

Anni Accademici 2018/2019 – 2020/2021

Indice

Introduzione.....	7
Capitolo 1. I beni giuridici tutelati nella normativa anti-cannabis. Tra proclami ed evidenze scientifiche.....	11
1. I beni giuridici oggetto della legge antidroga: l’apporto della giurisprudenza italiana dagli anni Novanta sino ai recenti arresti in tema di coltivazione (domestica) della cannabis.....	11
2. La dicotomia droghe pesanti-droghe leggere nel sistema tabellare previsto dall’art. 14 t.u. stup.....	23
3. La legge antidroga e la tutela della salute.....	35
3.1. Il concetto di salute pubblica nella normativa antidroga.....	36
3.2. Salute pubblica: bene protetto o imposto?.....	39
3.3. Gli effetti della cannabis sulla salute.....	42
3.3.1. Gli effetti dell’uso cronico di cannabis.....	44
3.3.1.2. L’uso cronico di cannabis negli adolescenti.....	49
3.3.2. La <i>gateway hypothesis</i>	53
4. La cannabis e la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.....	55
5. Rilevi conclusivi.....	58

Capitolo 2. Dalla *war on drugs* alla *harm reduction*: la tutela dei beni giuridici nei diversi paradigmi normativi in materia di cannabis.....60

1. Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sulla disciplina della cannabis: le alternative al proibizionismo.....	60
2. Il paradigma della depenalizzazione: coordinate generali	65
2.1. L'evoluzione della normativa antidroga nei Paesi Bassi	66
2.2. Gli effetti della depenalizzazione	76
3. La decriminalizzazione. L'esempio portoghese	79
3.1. L'evoluzione della normativa antidroga in Portogallo	81
3.2. Gli effetti della decriminalizzazione in Portogallo	89
4. La legalizzazione della cannabis	94
4.1. Il paradosso della politica antidroga statunitense	99
4.2. La declinazione del modello della legalizzazione negli Stati federati: l'esperienza del Colorado e dello stato di Washington	104
4.3. Gli effetti della legalizzazione	106
5. Riflessioni conclusive. Paradigmi normativi e (im)prevedibilità degli effetti ad essi correlati	112

Capitolo 3. La legislazione in materia di cannabis: tra spinte paternalistiche e istanze libertarie.....116

1. Introduzione.....	116
2. Le condotte autolesive nel pensiero di Mill: il <i>principle of liberty</i>	119
3. Il <i>legal moralism</i>	126
4. La disciplina delle condotte autolesive secondo Joel Feinberg	129

4.1. L'uso di 'droghe pericolose' nel pensiero di Feinberg	131
4.2. Le teorie di Feinberg applicate alla normativa in materia di droga...	134
5. Le recenti tendenze, in dottrina e giurisprudenza, in tema di stupefacenti: le diverse declinazioni della filosofia dell' <i>harm reduction</i> e la pronuncia della Corte costituzionale del Sudafrica sul consumo di marijuana	142
Conclusioni	151
Bibliografia	155

Introduzione

Se la cannabis è la sostanza illecita più utilizzata nel mondo, allora il proibizionismo è una politica fallimentare: è questo uno degli argomenti più frequentemente invocati, nel dibattito pubblico, dai sostenitori della legalizzazione.

Agli occhi del penalista, tuttavia, l'annosa *querelle* fra i sostenitori dei due opposti paradigmi normativi non può dirsi certo placata in virtù di quella constatazione. Sebbene, infatti, quel rilievo militi a favore dei fautori della cannabis legale, i promotori della politica della *zero-tolerance* potrebbero agevolmente replicare che, in un regime normativo che rinunci all'efficacia deterrente della pena, i consumi sarebbero comunque più elevati.

Per lo studioso del diritto penale, invece, la questione si traduce in una necessaria riflessione sui limiti intrinseci dell'intervento punitivo. Da un lato, le particolari proprietà della cannabis, convenzionalmente inquadrata nel novero delle 'droghe leggere', portano a chiedersi se i divieti che insistono, nella legislazione italiana, sulla produzione e sulla commercializzazione di tale sostanza non siano del tutto arbitrari; dall'altro, la predicata attitudine della cannabis a vulnerare beni di rilievo pubblicistico (non solo la sicurezza e l'ordine pubblico, ma anche la salute pubblica), stimola delle riflessioni sul principio di offensività e sulla teoria, ad esso complementare, del bene giuridico, di cui si paventa una strumentalizzazione in chiave eticizzante. Ancora, l'aspirazione di tale legislazione a proteggere l'assuntore dai rischi per la salute correlati al consumo, rischi che pure egli dimostra

di volersi assumere, sollecita degli approfondimenti sulla legittimità, in un ordinamento laico e liberale, di una legislazione di afflato paternalistico.

Si tratta di temi ‘classici’ del diritto penale, e di cui già in molti si sono occupati. Il dinamismo della scena internazionale ravviva, peraltro, costantemente l’interesse per tali questioni: nell’arco dell’ultimo ventennio, nuovi modelli hanno sfidato il paradigma proibizionista, sperimentando la decriminalizzazione del consumo e, da ultimo, la legalizzazione del mercato della cannabis, ormai diffusa a macchia di leopardo sull’intero continente americano. Detti modelli attuano soluzioni normative alternative che, per lungo tempo solo immaginate dalla dottrina, sono finalmente messe al banco di prova, confermando o confutando, a seconda dei casi, le teorie sugli effetti ad esse correlati.

Il presente lavoro propone dunque una critica dell’impianto normativo proibizionista in materia di cannabis, attingendo al repertorio degli strumenti ‘tradizionali’ del diritto penale: il principio di offensività e la teorica del bene giuridico, che nel primo capitolo verranno impiegati per risalire al catalogo delle oggettività giuridiche effettivamente minacciate dal traffico di tale stupefacente; il principio di sussidiarietà, da cui si muoverà nel secondo capitolo, allo scopo di analizzare le strategie di disciplina della cannabis di matrice non-proibizionista e l’impatto che esse sono in grado di sortire sugli interessi meritevoli di tutela penale; e, ancora, l’*harm principle*, che, nel terzo capitolo, lumeggerà sulle nostre considerazioni in tema di paternalismo.

Per sciogliere i nodi che emergeranno lungo il percorso argomentativo, si cercherà di adottare un approccio pragmatico, attento all’imprescindibile contributo che le scienze empiriche possono apportare allo studio di questa materia.

L'approdo finale di tale indagine sarà una soluzione moderata, di ispirazione liberale, ma non meno consapevole dei limiti e degli interrogativi che gli argomenti cari a quella corrente di pensiero sollevano.

CAPITOLO 1

I beni giuridici tutelati nella normativa anti-cannabis.

Tra proclami ed evidenze scientifiche.

1. I beni giuridici oggetto della legge antidroga: l'apporto della giurisprudenza italiana dagli anni Novanta sino ai recenti arresti in tema di coltivazione (domestica) della cannabis. - 2. La dicotomia droghe pesanti-droghe leggere nel sistema tabellare previsto dall'art. 14 t.u. stup. - 3. La legge antidroga e la tutela della salute. - 3.1. Il concetto di salute pubblica nella normativa antidroga - 3.2. Salute pubblica: bene protetto o imposto? - 3.3. Gli effetti della cannabis sulla salute - 3.3.1. Gli effetti dell'uso cronico di cannabis - 3.3.1.2. L'uso cronico di cannabis negli adolescenti - 3.3.2. La *gateway hypothesis* - 4. La cannabis e la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico - 5. Rilievi conclusivi.

1. I beni giuridici oggetto della legge antidroga: l'apporto della giurisprudenza italiana dagli anni Novanta sino ai recenti arresti in tema di coltivazione (domestica) della cannabis

Nel trattare della normativa in materia di stupefacenti, il tema - classico e, forse proprio per questo, sempre attuale - del principio di offensività non può che rivestire un ruolo centrale. Esso, infatti, pur assurgendo a principio informatore¹, limite e criterio ermeneutico della materia penale nella sua globalità, risulta essere avvinto al settore normativo in commento da un legame particolare e complicato, sul quale la dottrina ha costantemente tenuto puntati i riflettori sin dall'entrata in vigore del d.P.R. 309/1990.

Numerosi fattori hanno concorso a tenere sempre vivo il dibattito sul tema. Tra di essi campeggia senza dubbio il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che individua, quali interessi tutelati dalla normativa in esame (ed

¹ DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, p. 28.

in particolare dalle fattispecie di reato di cui all'art. 73 t.u. stup.² in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti), beni giuridici di ampia portata, la cui vaghezza offre un terreno fertile per verifiche meramente formali circa la sussistenza dei criteri minimi di legittimazione dell'opzione punitiva e della sottoposizione a pena³.

Tale orientamento può dirsi compendiato in una nota pronuncia della Corte costituzionale del 1991, che statui che “scopo immediato e diretto dell'incriminazione⁴” sia quello di “espellere il mercato della droga dal circuito nazionale, per la tutela sia della salute pubblica [...], sempre più compromessa da tale diffusione, sia – con non minore rilievo – della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico [...] negativamente incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità

² La disposizione punisce chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, importa, esporta, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall'articolo 14, differenziando peraltro la pena a seconda che la sostanza oggetto del reato rientri tra le droghe “pesanti”, di cui al comma I (tabelle I e III ex art. 14) o “leggere”, di cui al comma IV (tabelle II e IV ex art. 14).

³ È noto, del resto, che proprio il frequente ricorso a beni vaghi e indeterminati, alimentato dal tramonto della concezione costituzionale dei beni giuridici, viene talora evidenziato da alcuni Autori quale mezzo di aggiramento del principio di offensività. Se, infatti, “la plasticità del concetto di bene giuridico” avrebbe “consentito al principio di offensività di perpetrare se stesso”, dall'altro “con la progressiva dequotazione del bene giuridico e la sua riconsegna al libero arbitrio della politica criminale, il principio di offensività” avrebbe “progressivamente perduto il proprio *ubi consistam*, riducendosi per lo più a codice descrittivo capace di visualizzare la struttura della fattispecie alla volta considerata, più che a criterio prescrittivo in grado di controllarne la legittimità”: così in MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, p. 75. Sul tema del rischio di strumentalizzazione del concetto di bene giuridico, si vedano anche PALAZZO F., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pp. 453 ss., nonché, dello stesso Autore, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, p. 156. Peraltro, sebbene talune criticità connesse alla teoria dei beni giuridici siano latamente condivise, va detto che essa conserva tutt'oggi un ruolo fondamentale a livello europeo continentale, sicché resta prevalente l'idea che il principio di offensività influenzi non solo la funzione interpretativa del giudice, ma anche, a monte, la funzione legislativa. In tema, CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018, VII ed., pp. 102 ss.; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, VIII ed., pp. 4 ss.

⁴ Il giudizio di costituzionalità verteva in particolare sugli artt. 73 (Produzione e traffico illecito di stupefacenti), 75 (condotte integranti illeciti amministrativi) e 78 del t.u. stup.

organizzata [...], nonché a fini di tutela delle giovani generazioni”⁵. Il pronunciamento della Corte portò dunque alla enucleazione di un catalogo di beni collettivi ad ampio raggio che fecero dubitare dell’effettività del controllo di offensività espletato, come fu rilevato da coloro che per primi commentarono la sentenza⁶. La lettura offerta dalla Consulta risultò, inoltre, tanto più problematica in considerazione della configurazione delle fattispecie in esame come reati di pericolo astratto⁷, i quali, essendo per loro natura connotati da un arretramento della soglia della punibilità, renderebbero ancora più stringente la necessità di individuare oggettività giuridiche ben definite⁸.

Malgrado gli interrogativi suscitati dalla sentenza della Corte costituzionale, la successiva giurisprudenza di legittimità vi si allineò. Tappa fondamentale di questo processo di consacrazione fu la nota sentenza Kremiti, con cui la Cassazione, in sezioni unite, ribadì che l’incriminazione delle condotte di cui all’art. 73 t.u. stup. mirava a combattere la circolazione della droga, “poiché

⁵ Corte cost., sent. n. 333/1991. Nella decisione, la Consulta richiamò anche talune precedenti pronunce della Corte di Cassazione, che avevano già individuato i beni giuridici suelencati. Nella fattispecie, si trattava delle sentt. nn. 9/1972 e 31/1983, quanto alla salute pubblica; delle sentt. nn. 243/1987 e 1044/1988, quanto alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico; ed infine, della sent. n. 31/1983, con riguardo alla tutela delle giovani generazioni.

⁶ FIANDACA G., *La nuova legge antidroga. Tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*, ne *Il Foro Italiano*, 1991, parte I, pp. 2630 ss.

⁷ Sulla qualificazione delle più rilevanti fattispecie penali previste dal t.u. stup. come reati di pericolo astratto, si vedano AMATO G., *I reati in materia di stupefacenti: le fattispecie previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990*, in Caputo A., Fidelbo G. (a cura di), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012, p. 307; CARRA D., *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 309 ss.

⁸ FIANDACA G., *La nuova legge antidroga*, op. cit., col. 2632; sul principio di offensività nelle fattispecie di pericolo presunto, si vedano anche TANFERNA M., *Principio di offensività, reati di pericolo presunto e razionalità della norma incriminatrice*, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, (2) pp. 121 ss.; DONINI M., *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L’insegnamento dell’esperienza italiana*, ne *Il Foro Italiano*, 2001, (2) col. 29 ss., e in particolare col. 39 e 41; DE LIA A., *“Ossi di seppia”? Appunti sul principio di offensività*, in *Archivio penale*, 2019, (2) p. 10.

proprio attraverso la cessione al consumatore [...] viene alimentato il mercato di essa che mette a repentaglio la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni".⁹ L'elaborazione della Corte di cassazione contribuì dunque ulteriormente a quel processo di volatilizzazione dei beni giuridici, che già aveva preso le mosse dalla pronuncia del 1991 della Corte costituzionale. Accanto al "bene-gigante" della salute pubblica e ai beni *passepertout* dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica¹⁰, veniva infatti posto l'oscuro richiamo al "normale sviluppo delle nuove generazioni": concetto di tale opacità da risultare indifferentemente riconducibile al buon costume¹¹, alla serenità delle famiglie, alla tranquillità pubblica, all'educazione dei minori.

Il lessico della sentenza Kremi sortì dunque il duplice effetto, da un lato, di rendere ancor meno perspicuo il richiamo alle giovani generazioni già presente nella giurisprudenza costituzionale; dall'altro, di evocare ambizioni eticizzanti, per propria natura radicalmente inconciliabili con un diritto penale liberale.

Tanto basterebbe a comprendere le ragioni di chi rinnega la qualificabilità di quella 'categoria' come bene giuridico¹²; ma vi è di più. Il riferimento al

⁹ Cass., SS.UU., sent. 24 giugno 1998, n. 9973, par. 4.4. Nella sentenza, la suprema Corte ha ritenuto, in una fattispecie di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente, che l'inidoneità dell'azione, relativamente alla condotta punita ai sensi dell'art. 73 t.u. stup., debba valutarsi unicamente avuto riguardo ai beni giuridici tutelati, come sopra riportati, i quali sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio al di sotto della soglia drogante. La sentenza è stata commentata da AMATO G., *Cessione di sostanza stupefacente priva di effetti droganti e reato impossibile*, ne *Il Foro Italiano*, 1998, (12), col. 758 ss.; RICCARDI G., *Alla ricerca dell'offensività perduta: note a margine di una discutibile sentenza delle sezioni unite*, ne *Il Foro Italiano*, 1998, (12), col. 760 ss.

¹⁰ RICCARDI G., *Alla ricerca dell'offensività perduta*, op. cit., col. 762-763.

¹¹ MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale*, op. cit., p. 85.

¹² VALLINI A., *La riforma della disciplina degli stupefacenti: momenti di incoerenza, profili di incostituzionalità, opportunità ermeneutiche*, in Piemontese C. (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti: un'analisi sul campo*, Pisa, 2010, pp. 15 ss.; GABOARDI A., *La disciplina*

“normale sviluppo delle nuove generazioni” distorce, infatti, la natura e la funzione stesse del bene giuridico, spostando l’accento dall’oggetto della tutela penale alle finalità sottese alle scelte di politica criminale, ossia, in breve, alla *ratio legis*. Ci si troverebbe, dunque, al cospetto di un bene-scopo, che, introiettando le intenzioni legislative, perderebbe la funzione di limite alla criminalizzazione e conserverebbe una valenza esclusivamente interpretativa della normativa vigente¹³.

Nella congerie confusa delle categorie identificate come beni giuridici dalla giurisprudenza, la salute costituisce l’unica oggettività suscettibile di raggiungere un grado di concretizzazione tale, da poter fungere da parametro di valutazione dell’offensività delle fattispecie considerate. Non a caso, nell’enunciare i beni messi in pericolo dalla normativa in materia di stupefacenti, si ha la percezione di come le corti abbiano osservato un ordine ben preciso, disponendo quelle oggettività secondo un criterio di indeterminatezza crescente (o di importanza decrescente). Così, la salute pubblica verrebbe sempre indicata per prima, come a volerne riconoscere implicitamente il valore prioritario¹⁴; mentre gli altri beni si porrebbero a corredo di essa, configurandosi, a seconda dei casi, come ‘beni di sostegno’,

penale in materia di stupefacenti al cimento della ragionevolezza, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, p. 94.

¹³ Sui riflessi della riduzione dei beni giuridici a beni-scopo, MANES V., *Il principio di offensività del diritto penale*, op. cit., pp. 27 ss. In merito alla concezione metodologica del bene giuridico come “abbreviazione- dell’idea di scopo”, si rinvia a HONIG R., *Die Einwilligung des Verletzten. Die geschichte des einwilligungsproblems und die methodenfrage*, I, Mennheim – Berlin Leipzig, 1919). Sul punto, si riportano anche le parole di Bricola, che scriveva: “Il giudizio di necessaria lesività, costituzionalmente prescritto, si prospetta esclusivamente rispetto all’interesse oggetto di tutela e non a quello operante come scopo della medesima”. Così, in BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIX, 1973, p. 71.

¹⁴ GAMBARDELLA M., *I reati in materia di stupefacenti*, in Fiorella A. (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, II ed., p. 118.

utili a dar solidità al sindacato di offensività, oppure come ‘beni compensativi’ o ‘surrogatori’, invocabili laddove non sia possibile formulare un più o meno convinto giudizio di lesività avendo riguardo al solo bene-salute. In ogni caso, nel marasma delle obbiettività giuridiche così delineate, il paradigma del bene giuridico sarebbe facilmente assoggettabile ad un impiego abusivo, divenendo mezzo di estensione, anziché di delimitazione, del penalmente rilevante¹⁵. In questo senso, il ricorso allo schema della plurioffensività aprirebbe l’ennesima breccia nel principio di offensività¹⁶, offrendo all’interprete un agile espediente per aggirare gli obblighi di verifica che quel principio impone.

¹⁵ MANES V., *Il principio di offensività del diritto penale*, op. cit., pp. 84-85, in cui si fa riferimento proprio alla prassi di ricorrere a beni vaghi, come l’ordine pubblico, “spesso diluito e stemperato attraverso lo schema, comodo quanto inappagante, della «plurioffensività», nel tentativo di imbellettarne la portata onnivora, ma con l’unico risultato di pregiudicare ulteriormente il contenuto garantistico e la capacità critica del bene giuridico (e, simmetricamente, del principio di necessaria lesività)”. Si vedano, anche, RICCARDI G., *Alla ricerca dell’offensività perduta*, op. cit., in particolare col. 762; FIANDACA G., *L’offensività è un principio codificabile?*, ne *Il Foro Italiano*, 2001, (1) col. 1 ss. Particolarmente accese le critiche rispetto alla pretesa plurioffensività dei reati previsti dalla legge antidroga espresse in RUGA RIVA C., *La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, pp. 246 ss.; nello stesso senso, SGUBBI F., *Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti*, in Bricola F., Insolera G. (a cura di), *La riforma della Legislazione penale in tema di stupefacenti*, Padova, 1991, pp. 63 ss.; MANNA A., *La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale*, in *Diritto penale e processo*, 2006, (7) pp. 823 ss.; MANES V., *La riforma della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti. Frasarario essenziale alla luce del principio di offensività, proporzione e ragionevolezza*, in Insolera G. (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti*, Milano, 2008, pp. 95 ss.; CADOPPI A., SCARCELLA B., *California dreamin’*. Per una legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, (3) pp. 211 ss. Di segno meno critico le considerazioni espresse in merito in DONINI M., *‘Danno’ e ‘offesa’ nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg*, in Cadoppi A. (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, pp. 41 ss.; DE FRANCESCO G., *Il controllo penale degli stupefacenti negli sviluppi della modernità: un’introduzione*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 1 ss.

¹⁶ Va dato atto del fatto che alcune pronunce di legittimità individuano, quale bene giuridico tutelato, la sola salute pubblica (degli esempi si rinvergono in Cass. pen., sent. 14 marzo 1997 n. 4294, Cass. pen., sent. 19 giugno 1998 n. 4071, Cass. pen., sent. 29 novembre 1999 n. 5791), come evidenziato in OMODEI R.E., *I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco. Report Italia*, 2019, p. 56. Si tratta, comunque, di un orientamento minoritario. Del resto, anche la dottrina, pur rilevando le criticità della ricostruzione offerta sul punto dalla sentenza Kreml, dà per consolidata la qualificazione delle fattispecie di cui all’art. 73 come plurioffensive. In questo senso, a titolo esemplificativo, FRESA R., *Introduzione alla disciplina delle sostanze stupefacenti*, in Cadoppi A.,

Si spiegano, dunque, gli esiti dell'orientamento rigorista perpetuatosi nella giurisprudenza di quasi un trentennio, la quale, recependo puntualmente le conclusioni formulate nella sentenza Kreml, ha depotenziato il principio di offensività, escludendo che esso potesse costituire un mezzo di ridimensionamento dei confini punitivi dell'art. 73. Furono infatti quelle conclusioni ad informare il giudizio reso dalla Corte di cassazione nelle sentenze 'gemelle' Di Salvia¹⁷ e Valletta¹⁸ del 2008, come pure la sentenza n. 109 del 9 marzo 2016 della Corte costituzionale, anch'essa, come le prime due, vertente sulla condotta di coltivazione di sostanza stupefacente finalizzata al consumo del solo produttore (la c.d. 'coltivazione domestica'). Va tuttavia segnalato che, proprio con una recentissima pronuncia in materia (nel caso in esame, con riferimento alla cannabis), le Sezioni Unite hanno intrapreso un radicale cambio di rotta rispetto alla ricostruzione dei beni giuridici presidiati dalla normativa anti-droga, affermando che "l'utilizzazione dello schema del reato di pericolo presunto rende superfluo [...] il richiamo a concetti come la sicurezza, l'ordine pubblico o il mercato clandestino, che, con riferimento alla fattispecie in esame, appaiono declinati in forma eccessivamente generica, perché privi di un collegamento sufficientemente diretto con quello della salute", e concludendo che il richiamo alla salute, "individuale e collettiva", sia

Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 507.

¹⁷ Cass., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 28605, con nota di AMATO G., *Va riequilibrata la risposta sanzionatoria onde evitare conseguenze irragionevoli*, in *Guida al diritto*, 2008, (31) pp. 86 ss.

¹⁸ Cass., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 28606, con nota di GIORGIO G., *La coltivazione di sostanze stupefacenti: sempre punibile?*, ne *Il Foro Italiano*, 2008, (10) col. 489 ss.; AMATO G., *Coltivazione di sostanza stupefacente: è possibile una «alternativa» a quella «di rigore» adottata dalle sezioni unite?*, ne *Il Foro Italiano*, 2008, (12) col. 619 ss.

di per sé sufficiente a legittimare, per la pregnanza di tale bene, un'anticipazione della tutela, come quella messa a punto mediante la costruzione di reati di pericolo presunto¹⁹.

La sentenza, per l'impianto logico di cui si avvale, non solo segna una svolta rispetto all'orientamento consolidato in tema di autoproduzione di stupefacenti – in ciò riavvicinandosi alle proposte da tempo avanzate in dottrina – ma profila l'adottabilità di soluzioni interpretative che, mutuandone l'impostazione argomentativa di ampio respiro, rivalutino l'opportunità del richiamo a beni giuridici onnivori e restituiscano così al controllo di offensività una dimensione effettiva e centrale nella totalità delle condotte sanzionate a norma dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990.

Che il ragionamento svolto dalla Corte con riferimento alla coltivazione domestica di cannabis sia destinato a trovare applicazione speculare anche nelle altre fattispecie descritte dalla norma in esame è, tuttavia, tutt'altro che scontato.

Del resto, l'art. 73 intercetta, unendole in un unico fascio, condotte profondamente diverse e con altrettanto differenti cariche offensive potenziali, sicché non può certo escludersi che, nell'applicazione di quella norma con riferimento ad altre fattispecie – una su tutta, quella di cessione – la sicurezza

¹⁹ Cass., SS. UU., sent. 19 dicembre 2019, n. 12348. La sentenza, che segna verosimilmente l'ultima tappa di un'annosa querelle sulla configurabilità di una distinzione tra coltivazione 'domestica' e 'tecnico-agraria', già proposta in Cass., Sez. VI, sent. 12 luglio 1994, Gabriele, verrà più approfonditamente trattata nel capitolo III, limitandoci qui a segnalare lo spartiacque che essa segna tra l'orientamento tradizionale e quello che, verosimilmente e auspicabilmente, potrebbe consolidarsi nel prossimo futuro. Si vedano a riguardo le concise ma chiare considerazioni espresse in MINICUCCI G., *Gli stupefacenti*, in Giunta F. (a cura di), *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale*, 2021, p. 55 in *discrimen.it*.

pubblica o l'ordine pubblico vengano riammessi nel novero delle oggettività giuridiche da tutelarsi.

Non per questo l'impatto della sentenza sarebbe da sminuirsi. Nell'escludere la coltivazione domestica della cannabis dall'area del penalmente rilevante, la Corte ha infatti evidenziato la fallacia di un presupposto logico della vigente normativa: quello secondo cui il contrasto alla circolazione 'delle droghe' può attuarsi attraverso una strategia unitaria, quale quella esplicitata dall'art. 73, con la pretesa di apprestare un'unica disciplina per situazioni marcatamente diverse, sul piano della condotta prima ancora che su quello dell'oggetto.

Detta altrimenti, nella sentenza può scorgersi l'attestazione di un cambio di passo rispetto ad una lettura della fenomenologia correlata agli stupefacenti, tipica dell'approccio proibizionista, come 'male della società', che, a prescindere da un controllo effettivo sulla pericolosità della condotta, giustifica il ricorso alla legislazione penale come mezzo di contrasto di un fenomeno 'emergenziale' che 'comunque' offende la tranquillità pubblica²⁰.

Del resto, la sentenza da ultimo menzionata si colloca in un contesto storico-culturale profondamente diverso rispetto a quello che si stagliava sullo sfondo delle storiche sentenze di fine ventesimo secolo. La normativa anti-droga approntata negli anni Novanta si faceva infatti interprete di un disagio sociale diffuso correlato al dilagare delle sostanze stupefacenti (in particolare, di quelle pesanti), e, accontentando i malumori, si avvaleva dell'armamentario proprio del diritto penale, allo scopo dichiarato di divellere il fenomeno alla radice,

²⁰ GABOARDI A., *La disciplina penale in materia di stupefacenti*, op. cit.

colpendo indistintamente il complesso di condotte che lo costellano in posizione più o meno periferica²¹, con la sola eccezione della detenzione per uso personale²². In questo senso, la magmatica normativa veicolata dall'art. 73 costituirebbe una delle tante espressioni dell'asservimento del diritto penale ad una funzione simbolica, riflesso del tentativo di appagare un diffuso "bisogno di pena" mediante la criminalizzazione (anche) di condotte sprovviste di un reale contenuto offensivo²³.

La succitata sentenza delle Sezioni Unite del 2019, per contro, si inserisce in uno scenario profondamente mutato, connotato da una diffusa rivalutazione delle tesi classiche antiproibizioniste, specialmente con riguardo alle droghe leggere e, in particolare, alla cannabis²⁴; un *revival* sospinto dalla ventata riformista che ha investito i numerosi Stati americani che hanno di recente

²¹ Sul tema, si condividono le riflessioni di FIANDACA G., MUSCO E., *Perdita di legittimazione del diritto penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, (2), p. 43, con citazione tratta da MÜLLER-DIETZ H., *Aspekte und Konzepte der Strafrechtbegrenzung*, in *Festschrift für R. Schmitt*, Tübingen, 1992, p. 104: "Se lo spirito dei tempi si esprime in un sentimento di allarme diffuso, ecco che cresce la tentazione di utilizzare lo stesso diritto penale come uno degli strumenti disponibili per gestire la crisi: «scopi politici vengono dislocati della politica criminale, dove vengono drammatizzati, eticizzati e tramutati in esigenza di intervento penale [...]»; sulla natura eticizzante della normativa in materia di stupefacenti, sono espressi dubbi anche in FIANDACA G., *La nuova legge anti-droga*, op. cit.

²² Come noto, infatti, l'art. 75, I comma, t.u. stup. così dispone: "Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario".

²³ PALAZZO F., *I confini della tutela penale*, op. cit., p. 458.

²⁴ NOTARO D., "Eppur si muove" (qualcosa). *Sussulti giurisprudenziali e assestamenti dei divieti di impiego di sostanze stupefacenti*, in *Legislazione penale*, 19 maggio 2020, pp. 1 ss.

legalizzato la produzione e il commercio di cannabis per finalità non mediche²⁵; e di cui è chiaro segno la raccolta di firme intrapresa in Italia nel mese di settembre dello scorso anno, allo scopo di indire un referendum che proponga la decriminalizzazione della coltivazione di cannabis e la abrogazione dell'illecito amministrativo configurato dall'art. 75 per la detenzione finalizzata all'uso personale²⁶.

Il favore con cui detta iniziativa è stata recepita dal pubblico impone di domandarsi se la normativa in materia di sostanze stupefacenti, nel suo assetto vigente e con speciale riferimento alla cannabis, risulti ancora sintonica con il comune sentire, ovvero se le scelte di incriminazione, con riferimento al traffico della suddetta sostanza e alle condotte ad esso ancillari, non sottendano più quel coefficiente di riprovazione morale che le giustificerebbe²⁷. Si tratta di questione cruciale, posto che, se per un verso è certo che il consenso sociale

²⁵ A partire dal 2012, il numero di paesi che hanno regolamentato la produzione, il commercio ed il consumo di cannabis è in costante aumento. Oltre all'Uruguay e al Canada, ben diciotto Stati federati, ad oggi, hanno optato per il regime della legalizzazione (Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, Virginia, e Washington) e molti altri paesi hanno legalizzato il consumo di cannabis (da ultimo, Malta, divenuta il primo paese a ricorrere a tale politica normativa in Europa).

²⁶ Il quesito referendario depositato è così formulato: "Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva";

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";

Articolo 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?".

²⁷ Si richiama qui, da un lato, la teoria delle *Kulturnormen*, secondo cui il diritto penale dovrebbe tendere quanto più possibile verso le norme sociali diffuse in una comunità in un dato periodo storico; dall'altro, la teoria costituzionale-culturale del bene giuridico, in forza della quale dovrebbero potersi selezionare quali beni giuridici passibili di tutela penale solo quelle oggettività che la stessa coscienza sociale ritiene meritevoli di siffatta protezione. Per un'approfondita analisi del tema, si rinvia a CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, op. cit., pp. 109 ss.

non basti a legittimare l'intervento penale, è pur vero che senza di esso non dovrebbe esservi reato alcuno²⁸.

Proprio per la centralità a cui è assunta nel dibattito d'attualità, le riflessioni che verranno esposte nelle pagine a seguire verteranno non sulle sostanze stupefacenti genericamente intese, bensì specificamente sulla cannabis²⁹.

Si cercherà, dunque, nel prosieguo della trattazione, di valutare se i beni giuridici suindicati, tradizionalmente ritenuti tutelati dalla normativa in rassegna, siano effettivamente esposti ad un indice di pericolosità tale da legittimare, alla luce del canone dell'offensività, il ricorso alla sanzione penale o se, piuttosto, sia ragionevole la proposta, di matrice antiproibizionista, di sottrarre la cannabis al regime normativo applicabile alla generalità degli stupefacenti. Nello svolgimento delle nostre considerazioni, la riflessione su concetti 'classici' e fondamentali del diritto penale sarà 'contaminata' con le acquisizioni offerte dalle scienze mediche e sociologiche, che, così inscindibilmente connesse alla materia in esame, costituiscono la premessa logica imprescindibile di qualsiasi discettazione sulla legislazione penale in questo settore³⁰.

²⁸ ROMANO M., *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, (3) pp. 421 ss. In proposito, l'autore afferma: "Alle particolari garanzie formali costituzionali dei diritti fondamentali del singolo e della procedimentazione della creazione delle leggi penali si aggiunge dunque il vincolo materiale per il legislatore della necessità del previo riscontro dell'accettazione sociale del suo intervento. Ad un tale riscontro il legislatore deve attendere con impegno e cure proporzionali all'entità dei rischi ai quali esone la libertà personale del cittadino: con il consenso sociale, infatti, non è ancor detto [...] che sia lecita qualsiasi norma penale; ma senza il consenso non ne è lecita alcuna".

²⁹ Merita precisare che il termine verrà di seguito impiegato come sinonimo di 'marijuana'. Nel prosieguo della trattazione, pertanto, si alluderà esclusivamente alla sostanza stupefacente composta dalle foglie e dalle infiorescenze essiccate della pianta, non anche dalla resina che da essa si ricava (il c.d. "hashish"), che pure rientra nel novero delle sostanze stupefacenti contemplate dalla Tabella II di cui all'art. 14 del t.u. stup.

³⁰ A proposito del contributo delle conoscenze empiriche e criminologiche, si richiamano, nuovamente, FIANDACA G., MUSCO E., *Perdita di legittimazione del diritto penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, (2) p. 36, che osservano che "la progettazione legislativa

La politica di criminalizzazione delle condotte correlate alla cannabis verrà ulteriormente esaminata, nel prosieguo della trattazione, attraverso la diversa lente offerta del principio di sussidiarietà: ci si chiederà, cioè, se anche qualora il paradigma proibizionista non fosse radicalmente incompatibile con il canone di offensività, il ricorso alla sanzione penale possa dirsi comunque legittimo alla luce di quel principio che assegna al diritto penale un ruolo residuale, e che guarda alla criminalizzazione come *extrema ratio* della politica legislativa. Sul tema, sia consentito per il momento non approfondire; su di esso, si tornerà nel secondo capitolo di questo lavoro.

2. La dicotomia ‘droghe pesanti’-‘droghe leggere’ nel sistema tabellare previsto dall’art. 14 t.u. stup.

All’origine del dibattito sulla opportunità di assoggettare la cannabis ad una normativa diversa da quella applicabile alle altre sostanze stupefacenti, si pone la premessa logica secondo cui essa, per i limitati effetti sulla salute psico-fisica che si rannoderebbero al suo consumo, troverebbe congrua collocazione nell’alveo delle ‘droghe leggere’.

Invero, la classificazione delle sostanze stupefacenti secondo il binomio ‘droghe pesanti’-‘droghe leggere’ non ha dignità scientifica, non esistendo, allo

delle fattispecie penali è il più delle volte carente proprio sotto il profilo delle conoscenze empiriche e criminologiche che dovrebbero costituire indispensabile supporto di un intervento penale scientificamente orientato: in Italia, mancano quasi completamente le ricerche a carattere empirico utili alla scienza della legislazione. Molto spesso, il ricorso allo strumento penale rappresenta perciò il frutto di una scelta pigra e ritualistica, effettuata senza reale ponderazione di più efficaci alternative di intervento: non sono pochi i casi in cui la scelta penalizzatrice rappresenta il punto di minore resistenza o si prospetta come un comodo e urgente “tappabuchi”, che esonera dalla ricerca di più sofisticati e onerosi modelli di soluzione del conflitto. Diritto penale come prima o sola *ratio*, anziché come ultima *ratio!*”.

stato attuale, criteri discretivi generalmente riconosciuti che sovrintendano al relativo processo di categorizzazione³¹. Dette espressioni, anche quando impiegate nella letteratura scientifica, avrebbero dunque una scarsa valenza descrittiva, salvo che non se ne renda esplicito il senso nello specifico contesto di riferimento.

L'assenza di parametri oggettivi che lumeggino sulla bipartizione produce non trascurabili riverberi sul piano normativo. Gran parte degli ordinamenti – e l'Italia ne è un esempio - incardina infatti la disciplina sulla produzione, il commercio ed il consumo di sostanze stupefacenti su sistemi tabellari, che, suddividendo le 'droghe' in gruppi ritenuti tendenzialmente omogenei, sono posti a fondamento della comminatoria di sanzioni più o meno gravi a seconda della sostanza oggetto dell'illecito. In altri termini, il sistema tabellare traspone la dicotomia droghe leggere/droghe pesanti sul piano normativo, associando sanzioni più miti per chi commetta illeciti che abbiano ad oggetto le prime.

Ora, in difetto di indici univoci che consentano di ascrivere le singole sostanze all'una o all'altra categoria, può accadere che identiche sostanze - o principi attivi – siano diversamente classificati nei vari ordinamenti. Ad esempio, ai sensi del *Controlled Substances Act*, approvato nel 1971 e tuttora in vigore negli Stati Uniti, la cannabis figura nella *Schedule I* (relativa alle sostanze non utilizzabili per uso medico e con alto potenziale di abuso), venendo così equiparata a sostanze come LSD ed eroina³². In Italia, per contro, la cannabis

³¹ JANIK P. ET AL., *Categorization of psychoactive substances into "hard drugs" and "soft drugs": a critical review of terminology used in current scientific literature*, in *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 2017, (6) pp. 636 ss.

³² La *Section 201 (c)* indica i criteri di riparto utilizzati per la formazione degli elenchi di sostanze stupefacenti come segue:

ed i suoi derivati sono inseriti nell'ambito della Tabella II, secondo i criteri di cui all'art. 14 t.u. stup., venendo pertanto qualificati, a fini normativi, come 'droghe leggere'.

La "tabellizzazione" è dunque un'operazione potenzialmente insidiosa, i cui risultati paiono difficilmente esenti da vizi³³. Nondimeno, essa rappresenta uno strumento insostituibile di garanzia della proporzionalità della pena, nonché di adesione ai vincoli di matrice sovranazionale, che impongono di commisurare l'entità della pena tenendo conto, tra l'altro, della natura della sostanza stupefacente, e di comminare sanzioni più gravi per gli illeciti aventi ad oggetto "stupefacenti più dannosi per la salute"³⁴.

"(1) Its actual or relative potential for abuse.

(2) Scientific evidence of its pharmacological effect, if known.

(3) The state of current scientific knowledge regarding the drug or other substance.

(4) Its history and current pattern of abuse.

(5) The scope, duration, and significance of abuse.

(6) What, if any, risk there is to the public health.

(7) Its psychic or physiological dependence liability.

(8) Whether the substance is an immediate precursor of a substance already controlled under this subchapter".

³³ In tema, con riferimento al sistema tabellare ripristinato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e delle susseguenti modifiche apportate con il d.l. n. 36/2014 (su cui ci si soffermerà a breve), paiono calzanti le osservazioni espresse in AMATO G., *La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti*, in *Archivio penale*, maggio-agosto 2014, (2), p. 4, che osservava: "[...] va segnalata l'eliminazione, dai criteri di formazione delle tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. n. 309 del 1990, del tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis, e il mantenimento in tale tabella dei cannabinoidi di sintesi, con esclusione della cannabis vegetatale [inserita nella tabella II, tra le droghe "leggere"]. È modifica che, per un verso, presenta scarso rilievo operativo, non essendovi casistica apprezzabile di sequestri aventi ad oggetto quantitativi di tetraidocannabinolo "puro" di origine naturale; mentre, per altro verso, risponde all'esigenza del recupero del previgente sistema tabellare, con la distinzione qualitativa tra droghe "pesanti" e droghe "leggere". È solo da notare una incomprensibile svista del legislatore, il quale, nel mentre, nell'art. 14, dedicato ai criteri di formazione delle tabelle, ha eliminato dalla tabella I il tetraidrocannabinolo, poi, nella stessa tabella I, ha riportato sia il delta 8 che il delta 9, ponendo in essere, quindi, una sorta di contraddizione tra il criterio generale e la tabella attuativa".

³⁴ Nel testo, si allude, in particolare, alla decisione-quadro 2004/757/GAI, richiamando in particolare il quinto considerando e l'art. 4. Sul punto, GAMBARDELLA M., *Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti*, Roma, 2020, II ed., p. 2; in senso analogo, RUGA RIVA C., *La nuova legge sulla droga: una legge "stupefacente"*, op. cit., p. 256.

Ragioni sostanziali rendono dunque irrinunciabile tale sistema. Di tali ragioni la dottrina italiana diede una rassegna in seguito ad una radicale modifica del testo unico sugli stupefacenti, che suscitò le critiche corali degli studiosi della materia penale. Questa la vicenda: in sede di conversione del d.l. 272/2005, emanato in occasione delle Olimpiadi invernali che si svolsero quell'anno a Torino, il governo inserì nel provvedimento due disposizioni -gli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* -, che, confluendo nella legge n. 49/2006, determinarono l'abbandono del sistema pluritabellare, e con esso del doppio binario sanzionatorio correlato alla natura dello stupefacente dedotto ad oggetto dell'illecito³⁵. Le sostanze stupefacenti furono infatti accorpate in un'unica tabella³⁶ e, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio per gli illeciti di cui all'art. 73 t.u. stup. fu ridotto ad unità³⁷: a prescindere dal tipo di stupefacente oggetto del traffico, si prevede la pena della reclusione compresa tra sei e venti anni, con la conseguenza, per un verso, che le pene previste in relazione alle droghe leggere risultavano sottoposte ad un netto aumento, essendo per esse in origine prevista la reclusione da due a sei anni; mentre gli illeciti relativi a droghe pesanti risultavano passibili, paradossalmente, di una pena più mite rispetto a quella previgente, che contemplava la reclusione da otto a venti anni³⁸.

³⁵ Sull'irragionevolezza dell'"appiattimento" del trattamento sanzionatorio scaturente dalla soppressione delle (sei) tabelle originariamente contemplate dal testo unico sugli stupefacenti, si vedano RUGA RIVA C., *La nuova legge sulla droga: una legge "stupefacente"*, op. cit., pp. 254 ss.; EUSEBI L., *Droghe e diritto: quali risposte? L'assunzione degli stupefacenti non è un diritto, ma il tossicodipendente non è un nemico*, in *Legislazione penale*, 2007, p. 490.

³⁶ Accanto alla quale fu prevista un'ulteriore tabella, relativa tuttavia alle sostanze medicinali.

³⁷ CARDIN S., *Le tabelle*, in Riondato S. (a cura di), *Commento pratico sistematico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti*, 2006, pp. 1 ss.

³⁸ TORIELLO M., *Produzione e traffico di stupefacenti: il nuovo assetto del reato e le implicazioni processuali e sostanziali*, Milano, 2015, pp. 60 ss.; PINI O., *Norma penale e Corte costituzionale*, Padova, 2021, pp. 200-201.

La *ratio* dell'equiparazione delle sostanze andava rintracciata, secondo il legislatore, nel significativo incremento della percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo o THC) rilevato nella cannabis presente sul mercato, che avrebbe lambito picchi del 20/25%, rispetto allo 0,5/1,5% registrato tra gli anni Settanta e Ottanta³⁹. Tale tesi, tuttavia, fu smentita da successivi studi⁴⁰, che trovano conforto anche nella letteratura scientifica più recente. Le ricerche svolte nel corso degli ultimi anni, infatti - pur redarguendo sulla possibilità che, attraverso l'affinamento delle tecniche di coltivazione ed una accorta attività di selezione delle varietà agronomiche esistenti, si addivenga in futuro alla produzione di cannabis ad altissima potenza⁴¹ -, convergono nel rilevare che la percentuale media di principio attivo presente nella marijuana in circolazione nell'ultimo decennio non abbia ecceduto la soglia del 10%⁴².

Peraltro, la classificazione delle sostanze stupefacenti è un'operazione complessa, la quale, fondandosi su una pluralità di variabili, non può dirsi

³⁹ TROMBETTI S., *Le tabelle (Artt. 13 e 14 d.p.r. 9-10-1990, n. 309)*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 567 ss.

⁴⁰ Particolare attenzione destò il report inglese pubblicato dall'*Advisory Council on the Misuse of Drugs* (ACMD, *Annual report*, aprile 2008), che ritenne consona la collocazione della cannabis nella medesima categoria delle sostanze stupefacenti a più basso rischio per la salute (classe C). Si segnala, inoltre, che secondo un report pubblicato dallo *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA, *EMCDDA insights. An overview of cannabis potency in Europe*, Lisbona, 2004, in particolare p. 30) la potenza media della cannabis presente sul mercato italiano tra il 1998 e il 2002 avrebbe oscillato tra l'8,3% (1998) e il 5,5% (2002), raggiungendo il picco del 16,9% nel 1999: percentuali che, seppure in certi periodi considerevoli, si mantengono comunque ben al di sotto della percentuale del 20-25% testé segnalata.

⁴¹ Il termine allude al grado di concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) riscontrabile nella cannabis e nei suoi derivati.

⁴² Si rinvia a EMCDDA, *Developments in the European cannabis market*, Lisbona, 2019, p. 6; FREEMAN T.P. ET AL., *Increasing potency and price of cannabis in Europe, 2006-16*, in *Addiction*, giugno 2019, 114 (6), pp. 1015 ss.

esaurita in valutazioni che, prescindendo dalle caratteristiche qualitative del principio attivo considerato, si limitino ad apprezzarne la concentrazione⁴³.

In definitiva, l'atteggiamento mistificatorio che già ammantava la disciplina originaria in materia di stupefacenti raggiungeva la sua acme nell'intervento di riforma operato dalla legge Fini-Giovanardi, che fu presto tacciata, condivisibilmente, di essere il frutto di una politica criminale al servizio di obiettivi propagandistici: un prodotto legislativo di bassa qualità che, cavalcando il 'panico morale'⁴⁴ che aleggia sul traffico degli stupefacenti, veniva confezionato allo scopo apposito di accalappiare il consenso popolare a ridosso delle elezioni⁴⁵.

Il tramonto del sistema monotabellare fu tuttavia sancito dalla Corte costituzionale, che, pronunciandosi con sentenza n. 32/2014, dichiarò incostituzionali gli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* della legge n. 49/2006, determinando la reviviscenza dell'assetto normativo vigente prima della legge Fini-Giovanardi, e, dunque, il ripristino del vecchio sistema tabellare. A cagionare la caducazione di quelle disposizioni, tuttavia, non furono censure sostanziali ispirate ai principi di ragionevolezza della norma e di

⁴³ Si condividono a riguardo le osservazioni di MANNA A., *La nuova disciplina in tema di stupefacenti*, op. cit., p. 836.

⁴⁴ "Moral panic è stata definita l'insicurezza collettiva suscitata da alcune forme di criminalità come, emblematicamente, l'abusi sui minori, la criminalità urbana, la delinquenza giovanile, ma anche il traffico di stupefacenti e l'immigrazione": PERINI C., *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio"*, in Morgante G., De Francesco G. (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri del sistema*, Torino, 2017, p. 458.

⁴⁵ In questo senso RUGA RIVA C., *La nuova legge sulla droga: una legge "stupefacente"*, op. cit., p. 236; MANES V., *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti*, op. cit., p. 97; MANNA A., *La nuova disciplina in tema di stupefacenti*, op. cit., p. 830; MANES V., ROMANO L., *L'illegittimità costituzionale della legge c.d. "Fini-Giovanardi": gli orizzonti attuali della democrazia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 2.

proporzionalità della pena; bensì la violazione, in fase di conversione del d.l. n. 272/2005, delle previsioni di cui all'articolo 77, comma II, della Costituzione, in ragione del “difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle impugnate”⁴⁶. Il decreto, che nell'intenzione originaria del legislatore era preordinato alla adozione di misure urgenti per la sicurezza e i finanziamenti da adottarsi in vista delle imminenti Olimpiadi invernali, era stato infatti modificato radicalmente, in fase di conversione, con un maxi-emendamento che includeva le due disposizioni *de quibus*⁴⁷; le quali, pur trasmodando chiaramente i limiti di pertinenza tracciati dalle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che informavano il decreto, furono nondimeno approvate in tempi record, complice la questione di fiducia posta dal governo sul provvedimento⁴⁸.

⁴⁶ Corte cost., sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, par. 4 del *considerato in diritto*.

⁴⁷ La Corte precisò infatti che l'art. 77, comma II, “istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge [...] e legge di conversione”, la quale “rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* eterogenei [...], ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”: si veda il par. 1 del *considerato in diritto*.

⁴⁸ Peraltro, la Corte costituzionale, pur avendo posto a fondamento del proprio intervento ablatorio ragioni di natura procedurale, stigmatizzò il ricorso alla decretazione d'urgenza per la realizzazione di una “penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica”, ritenendo imprescindibile in materia “un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost”. Ne conseguì che, pur declinando la riserva di legge in materia penale nella sua accezione di ‘riserva di fonte’, piuttosto che di ‘riserva di organo’, la Corte impose di ricorrere in via preferenziale alla procedura legislativa ordinaria, a cagione della significatività della materia interessata dal provvedimento normativo e dell'impatto ad esso potenzialmente annesso. In questo senso, MANES V., ROMANO L., *L'illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”*, op. cit., pp. 3-4. Sul tema si richiamano anche le considerazioni espresse in CUPELLI C., *La legalità delegata: Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli, 2012, p. 33: “I fattori di erosione della riserva di legge attingono anche la fase procedimentale; sono così stigmatizzate alcune ‘distorsioni interne al procedimento legislativo’, quali in particolare: 1) il ricorso ai c.d. maxi-emendamenti da parte del Governo, volti ad elidere la discussione in aula sul testo da approvare ed il confronto con le opposizioni; 2) l'abuso del ricorso alla ‘questione di fiducia, con una sorta di ‘ultimatum’ imposto alla maggioranza parlamentare circa l'approvazione incondizionata del testo normativo, pena le dimissioni del Governo in caso di mancata approvazione (leggasi *ratifica*); 3) il combinato tra maxi-emendamento e questione di fiducia, con apposizione di quest'ultima rispetto all'approvazione del primo, in modo da azzerare la possibilità di insuccesso della ratifica del testo”. Si veda anche

In seguito alla sentenza n. 32/2014, il sistema tabellare ricostituito fu nuovamente modificato con il d.l. n. 36/2014. L'intervento di revisione si svolse lungo due direttrici. Da un lato, si procedette all'aggiornamento delle tabelle, provvedendo all'inserimento delle 'droghe sintetiche' che, già incluse in tabella dal Ministero della salute tra il 2006 e il 2014, dovevano ritenersi automaticamente 'espunte' per effetto della declaratoria di illegittimità della legge Fini-Giovanardi; con la conseguenza che dette sostanze (ri)acquisirono rilevanza per l'avvenire, restando invece del tutto 'neutre' con riguardo ai fatti occorsi nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della riforma del 2006 e la sua caducazione nel 2014⁴⁹. Dall'altro lato, il decreto-legge pose mano alla ripartizione delle sostanze nelle tabelle, procedendo ad una complessiva risistemazione delle stesse: le sei tabelle previste nell'originario impianto del testo unico sugli stupefacenti (quello cioè antecedente alla riforma del 2006) furono ridotte a cinque, di cui una (la quinta, la cosiddetta 'tabella dei medicinali') dedicata alle sostanze con effetti psicotropi o stupefacenti con impiego terapeutico riconosciuto; mentre nelle restanti quattro confluirono tutte le altre sostanze, ed in particolare nella prima e nella terza le 'droghe pesanti', nella seconda e nella quarta le 'droghe

NOTARO D., *Fra Corte costituzionale e Parlamento. Considerazioni intorno alle prospettive politico-criminali in materia di stupefacenti*, in MORGANTE G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non leve entità*, Torino, 2015, pp. 15 ss.

⁴⁹ Sul tema, si rimanda a VIGANÒ F., *Le Sezioni Unite risolvono un contrasto... dottrinale sugli effetti della sentenza n. 32/2014 in materia di stupefacenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1° agosto 2015, GAMBARDELLA M., *Il ripristino ope legis delle tabelle degli stupefacenti*, in *Archivio penale web*, 2014, (2).

leggere⁵⁰. In questo nuovo assetto, la cannabis, in ogni sua possibile forma e varietà, fu collocata nell'ambito della Tabella II, della quale esaurì i contenuti⁵¹. A margine del quadro sin qui delineato in punto di classificazione delle sostanze stupefacenti, si rendono opportune alcune notazioni.

Anzitutto, sul piano degli effetti espliciti dalla sentenza n. 32/2014⁵², va rilevato che, stante la natura prettamente procedurale degli argomenti invocati dalla Corte, essa non costituisce un ostacolo diretto alla reintroduzione, in futuro, di una normativa che sopprima la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Del resto, sebbene la Consulta abbia richiamato gli obblighi di penalizzazione di derivazione sovranazionale operanti in materia– ed in particolare abbia fatto riferimento alla decisione quadro 2004/757/GAI -, occorre rilevare che essa non è entrata nel merito delle “norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico

⁵⁰ DELLA BELLA A., *Le novità in materia di stupefacenti, ne Il libro dell'anno del Diritto Treccani 2015*, Roma, 2015.

⁵¹ Si segnala che, in esito alla revisione del sistema tabellare, fu avanzata la tesi secondo cui, omettendo di indicare il principio attivo contenuto nella cannabis sativa L. (il delta-9-tetroidrocannabinolo), il legislatore avesse inteso rendere penalmente irrilevanti le condotte relative a tale sostanza. La Corte di cassazione, tuttavia, chiarì che tale ricostruzione fosse priva di fondamento, atteso che il neo-modificato art. 14 del d.P.R. 309/1990, come riscritto all'esito del d.l. n. 36/2014, includeva espressamente la cannabis, senza qualificarla ulteriormente, nella Tabella II; con ciò alludendo alla cannabis in tutte le sue possibili forme di presentazione e varianti, “rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo”: Cass., Sez. VI, sent. 2 dicembre 2015, n. 46074.

⁵² La sentenza produsse questioni di non poco momento sul piano della successione delle leggi penali nel tempo. Da un lato, infatti, si pose il problema della legge applicabile ai fatti ancora *sub iudice*, per la soluzione del quale la Corte costituzionale si era limitata in sentenza a rinviare ai principi sanciti dall'art. 2 c.p.; dall'altro, ci si domandò se il condannato con sentenza passata in giudicato potesse nondimeno essere ammesso a presentare istanza di rideterminazione della pena in corso di esecuzione. Su questi profili, si rimanda per approfondimenti a DELLA BELLA A., VIGANÒ F., *Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014; LOMBARDI F., *Corte Cost. 32 del 2014: riflessi su processo e giudicato e coordinamento con i fatti di lieve entità*, in *Giurisprudenza penale*, 2014; RECCHIONE S., *L'effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32: considerazioni generali sui problemi applicativi e di diritto intertemporale*, in Licata F., Recchione S., Russo N., *Gli stupefacenti: disciplina e interpretazione. Legislazione e orientamenti delle Corti superiori*, Torino, 2015, pp. 21 ss.

illecito di stupefacenti”⁵³ da questi scaturenti, attenendosi ad un contegno di *self-restraint*, tipico delle decisioni della Corte relative a scelte di criminalizzazione e politiche sanzionatorie. Il suddetto richiamo mirava infatti non già a statuire la necessità della diversificazione sanzionatoria tra droghe leggere e pesanti, come pure da quella decisione-quadro pare potersi evincere; bensì a costituire un argomento *a fortiori ratione* per giustificare la reviviscenza della (mai) abrogata disciplina anteriore alla legge Fini-Giovanardi.

Ancora, su un diverso piano, va detto che il ripristino del doppio binario sanzionatorio e la collocazione della cannabis nel novero delle droghe leggere non sedano affatto (e anzi alimentano) il dibattito sulla congruità di tale classificazione e sulle sue conseguenze normative. Proprio in quanto droga leggera, la cannabis si pone infatti in una posizione di confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è. In un sistema che adotta una nozione legale di stupefacenti – in cui cioè sono considerate tali, a fini normativi, tutte e solo le sostanze incluse nelle tabelle allegate al t.u. stup.⁵⁴ -, resta attuale il dubbio sulla ragionevolezza della diversa disciplina riservata alla cannabis rispetto ad altre sostanze, come alcol e tabacco, che, pur riconducibili ad una nozione scientifica di sostanze stupefacenti⁵⁵ e pur correlate (a tacere d’altro) a gravi effetti sulla salute, beneficiano nondimeno del regime della

⁵³ Corte cost., sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, par. 5 del *considerato in diritto*.

⁵⁴ In argomento si richiamano RONCO M., voce *Stupefacenti*, Diritto penale, in Enciclopedia giuridica Treccani, 2006, p. 1 ss.; VOLINO C.L., *Il problema degli stupefacenti dal punto di vista criminologico: definizioni e tassonomie*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 35 ss.; nonché, in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, sent. 14 aprile 2011, n. 27771.

⁵⁵ Intendendo con questa “ogni sostanza, naturale o artificiale, che modifica la psicologia o l’attività mentale degli esseri umani”: United Nations, *Bulletin of Narcotics*, 1967, n. 19.

legalizzazione⁵⁶. Né si ritiene che la diatriba possa dirsi sopita per il sol fatto che negli ultimi decenni si sia registrato un incremento della potenza della cannabis reperibile sul mercato europeo: anche in questo caso, ben potrebbe concludersi che sia compito del legislatore definire un valore-soglia che, pur non escludendo *in toto* la capacità drogante dei composti a base di cannabis, consenta comunque di individuare un'area di irrilevanza penale⁵⁷.

Da ultimo, mette conto di segnalare che il tema della classificazione della cannabis è stato di recente posto all'attenzione della comunità internazionale per effetto di una serie di raccomandazioni formulate in materia dall'Organizzazione mondiale della Sanità, tese alla revisione delle tabelle previste dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, mediante la valorizzazione degli impieghi terapeutici della cannabis. Sulle raccomandazioni, rese nel gennaio 2019, la commissione ONU competente si è pronunciata nel dicembre 2020, accogliendo la proposta di rimuovere la cannabis dalla Schedule IV, in cui sono classificate le sostanze “particolarmente pericolose e di valore medico e terapeutico estremamente ridotto”⁵⁸.

Il fatto che sia decorso un lungo lasso di tempo tra la formulazione delle raccomandazioni e la delibera della *Commission on Narcotics Drugs* è sintomatico delle forti pressioni politiche a cui la questione è soggetta.

⁵⁶ In questo senso, VERGA M., *Gli “effetti collaterali” del proibizionismo*, in *Cassazione penale*, 2005, p. 2789.

⁵⁷ In senso contrario, DI GIOVINE O., *Stupefacenti: meglio “di tutta l'erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba?”*, in *Legislazione penale*, 27 febbraio 2020, pp. 35-36.

⁵⁸ United Nations Commission on Narcotics Drugs, Press statement, 2 dicembre 2020.

Del resto, si è anche obiettato che sarebbe utopistico pretendere di poter ridurre la classificazione degli stupefacenti ad un'operazione puramente scientifica, affidabile ad una commissione di esperti in materia. Essa, infatti, presupponendo giudizi di valore correlati alla ponderazione dei diversi rischi riconducibili alla diffusione delle singole sostanze considerate, non può non risentire delle variegate sensibilità politiche registrabili sul tema⁵⁹.

Ciò non toglie che, pur ammettendo l'idea che la classificazione, per le proprie caratteristiche intrinseche, non sia demandabile *tout court* alle scienze mediche e criminologiche, è certo che dalle acquisizioni che esse offrono non si possa neppure prescindere, pena la radicale arbitrarietà di qualsiasi tentativo di categorizzazione.

⁵⁹ “No matter how good the knowledge base, and no matter what method of classification is used, drug classification always includes both objective and subjective elements, and therefore can never be exclusively a scientific procedure” (KALANT H., *Drug classification: science, politics, both or neither?*, in *Addiction*, 2010, (105) pp. 1146 ss.). Si veda, in argomento, anche CAULKINS J.P. ET AL., *Basing drug scheduling decisions on scientific ranking of harmfulness: false promise from false premises*, in *Addiction*, 2011, (11) pp. 1886 ss. Gli autori rilanciano una diversa prospettiva sul tema, affermando che la classificazione delle sostanze non possa avere un'efficacia immediatamente predittiva rispetto alle scelte politiche che dovrebbero compiersi in materia di stupefacenti. Tale tesi poggia sul rilievo che, qualunque sia la classificazione operata e quantunque essa possa dirsi ancorata a dati scientifici, essa offre comunque una visione uni-dimensionale in merito alla dannosità delle sostanze stupefacenti, e potrebbe pertanto non tener conto di fattori determinanti rispetto alle scelte politiche da effettuarsi in sede legislativa. Il problema potrebbe essere attenuato proponendo una pluralità di classificazioni corrispondenti all'uso di diversi criteri.

3. La legge antidroga e la tutela della salute.

I criteri di formazione delle tabelle attualmente vigenti sono indicati dall'art. 14 del d.P.R. 309/1990, il quale ripartisce le sostanze stupefacenti "con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza"⁶⁰. Vi è, pertanto, una chiara connessione tra l'impatto degli psicotropi sulla salute, sotto il particolare profilo della attitudine a ingenerare tossicodipendenza, e la allocazione in una delle quattro tabelle relative alle sostanze stupefacenti.

Uno degli effetti indiretti del ripristino del sistema tabellare è stato dunque quello di ristrutturare la gerarchia dei beni giuridici protetti dalla normativa in materia di stupefacenti, antepoendo il bene-salute ai beni collettivi riconducibili all'ordine e alla sicurezza pubblica. Ne è conseguito, pertanto, un ribaltamento della scala valoriale che, guardando aldilà dei traballanti proclami in punto di potenza della cannabis, era in effetti adombrata dalla equiparazione delle droghe leggere e delle droghe pesanti risultante dalla riforma del 2006⁶¹. Tanto premesso, pare necessario soffermarsi sulla particolare dimensione che la salute assume nel contesto in esame.

⁶⁰ Come precisato nei *considerando* del decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2021 (Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201).

⁶¹ GAMBERINI A., INSOLERA G., *Uno sguardo d'insieme alla nuova disciplina*, in Insolera G. (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti*, Milano, 2008, pp. 4 ss.

3.1. Il concetto di salute pubblica nella normativa antidroga.

Preliminarmente, giova ricordare che il concetto di salute suole essere ricondotto ad una nozione ampia, quale “benessere psicofisico, concepito come assenza di malattie o disturbi anche temporanei quali conseguenze di situazioni, sostanze, fattori o interventi indebiti di terzi”⁶².

Ora, con riferimento alla normativa in esame – lo si è detto più volte -, il bene della salute viene generalmente declinato nella sua dimensione ‘pubblica’ o collettiva. A questo proposito, va detto anzitutto che, calato nell’ambito normativo in considerazione, tale bene acquisisce una fisionomia peculiare rispetto a quella che lo connota in altre sedi, come nel caso delle fattispecie di pericolo contro la salute pubblica contemplate al capo II del titolo VI del codice penale, di cui il reato di epidemia può essere considerato l’archetipo. Se, infatti, queste ultime fattispecie postulano l’esistenza di un pericolo per la salute *in incertam personam*⁶³, lo stesso non può dirsi per il traffico di stupefacenti, giacché in questo caso la minaccia incombe non su una platea indiscriminata di malcapitati, esposti a pericolo mediante comportamenti fraudolenti o clandestini, ma solo su coloro che, per propria scelta, decidessero di attingere al mercato degli psicotropi. Del resto, il traffico di stupefacenti è punito non solo allorché assuma i contorni propri della offerta al pubblico, ma anche quando si risolva in una cessione *una tantum*.

⁶² DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in Donini M., Castronuovo D. (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, Padova, 2007, p. 215.

⁶³ CORBETTA S., *Dei delitti contro l’incolumità pubblica*, Padova, 2014, pp. 7 ss.

In quest'ottica, la disciplina penale risulterebbe preposta anzitutto alla salvaguardia della salute individuale, essendo preordinata alla soppressione dei canali di approvvigionamento; mentre presiderebbe la salute pubblica solo in via derivata, limitando il numero complessivo delle transazioni per l'acquisto di stupefacenti⁶⁴. Con la conseguenza che i beni 'salute pubblica' e 'salute individuale' sarebbero da ritenersi contenutisticamente sovrapponibili, risultando il primo la proiezione esponenziale del secondo⁶⁵.

Per contro, va segnalato che, secondo autorevole dottrina, nei delitti *de quibus* la salute pubblica porrebbe capo ad un'oggettività giuridica distinta e autonoma rispetto al bene 'salute individuale'; e ciò sul presupposto che l'articolo 32 Cost. "attribuisce una rilevanza ultraindividuale alla salute del singolo, in vista dell'interesse della collettività"⁶⁶, scaturente dagli obblighi di solidarietà che gravano sul cittadino⁶⁷.

Nello stesso senso si pone un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che statuisce che il bene della salute vada inteso, in questo ambito, come bene di cui il singolo è portatore nell'interesse della collettività, sul rilievo che la salute dei consumatori è messa in pericolo solo "a seguito di prolungate

⁶⁴ AMATO G., *I reati in materia di stupefacenti: le fattispecie previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990*, op. cit., p. 366; BASSI A., *La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Commento al D.P.R. n. 309/1990 alla luce delle modifiche con Legge n. 49/2006*, Padova, 2010, pp. 19-20; GRILLO S., *Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni*, Assago, 2012, pp. 45-46.

⁶⁵ CORBETTA S., *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, op.cit.

⁶⁶ FLICK G.M., *Droga e legge penale: miti e realtà di una repressione*, Milano, 1979, p. 195.

⁶⁷ In questo senso si veda anche MANTOVANI F., *Ideologia della droga e politica antidroga*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, (2) p. 371: "[...] l'uso della droga rappresenta una reale minaccia alla salute collettiva, tutelata dell'art. 32 Cost., che può al limite minare le stesse basi esistenziali della compagine sociale se divenisse un fenomeno generalizzato. È in questa prospettiva, ma senza fraintendimenti, che l'uso della droga viene sentito come un... «tragico lusso» di una minoranza, che può drogarsi perché i più non si drogano e che altrimenti sarebbe costretta a tornare a lottare per i bisogni esistenziali primari e contro la foresta che risommerge le nostre città, non essendo concepibile la «società dei drogati»".

assunzioni, nessuna delle quali è normalmente idonea a compromettere il bene tutelato”. Il richiamo alla consistenza pubblicistica del bene-salute, dunque, giustificherebbe l’anticipazione della tutela messa in atto dalle fattispecie di pericolo astratto configurate dall’art. 73, volte a sanzionare “condotte seriali con effetti cumulativi”⁶⁸.

Sembra, invero, che la concezione solidaristica del bene ‘salute’ finisca con l’ascrivere a tale bene delle oggettività ulteriori, di rilievo pubblicistico, che andrebbero invece tenute distinte da esso. Interessi come la difesa sociale, il rendimento lavorativo dei consociati⁶⁹, il contenimento delle spese destinate alla sanità pubblica⁷⁰ meritano certamente di essere ponderati, unitamente agli altri interessi in gioco, al fine di operare scelte di politica criminale che garantiscano soluzioni equilibrate e ragionevoli; ma a voler far confluire siffatte istanze nel solo bene “salute pubblica”, si finisce col rendere quest’ultimo un bene eccessivamente dilatato, incapace, di fatto, di attendere a una funzione delimitativa della legge penale e di consentire un controllo sulla legittimità del suo impiego.

Per questo motivo, si ritiene preferibile accedere, in questo ambito normativo, alla prima delle due accezioni di salute pubblica qui illustrate⁷¹.

⁶⁸ Cass. pen., Sez. IV, sent. 28 ottobre 2008, n. 242371. Si veda anche RUGA RIVA C., *Droga e immigrazione penale: il diritto penale ingiusto, i suoi giudici e i suoi studiosi*, in *Critica del diritto*, 2005 (2-3-4) p. 233.

⁶⁹ FLICK G.M., *Droga e legge penale*, op. cit., p. 192.

⁷⁰ DI GIOVINE O., *Stupefacenti: meglio “di tutta l’erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba?”*, op. cit., p. 30.

⁷¹ In tema, si veda anche SGUBBI F., *Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti*, op. cit., pp. 63 ss.

3.2. Salute pubblica: bene protetto o imposto?

Se il divieto elevato sulla produzione e sul traffico degli stupefacenti mira, in definitiva, ad inibire il consumo in quanto pericoloso per la salute individuale degli assuntori, ne consegue che, nelle fattispecie in parola, la salute collettiva, più che protetta, è “imposta al pubblico”⁷². La normativa vigente, infatti, intervenendo sulla reperibilità degli psicotropi, comprime la libertà morale di quanti, volendo procurarsi quelle sostanze, intendano consapevolmente compiere un atto di auto-esposizione a pericolo.

Il tema che si propone è dunque il seguente: se (e quando) sia legittimo ricorrere alla legge penale per vietare il traffico degli stupefacenti in nome della salute dei singoli, ove per tal via se ne conculchi la libertà di autodeterminazione.

A questo proposito, si potrebbe anzitutto rilevare che solo una parte dei pericoli discendenti dal consumo sia prevedibile, e dunque liberamente accettabile dal fruitore, atteso che lo spettro degli effetti degli stupefacenti è integrato dalle conseguenze prodotte sulla salute dalle sostanze impiegate in fase di produzione per adulterare i composti destinati alla rivendita. Tale rilievo, tuttavia, anziché corroborare le tesi proibizioniste, militerebbe a favore del modello regolamentarista (i.e. della legalizzazione), il quale, disciplinando le fasi della produzione e della lavorazione degli psicotropi, consentirebbe la

⁷² CADOPPI A., SCARCELLA B., *California dreamin'*, op. cit., p. 11.

messa in atto di controlli di qualità e il conseguente ritiro della merce non conforme agli standard imposti dalla legge⁷³.

Su un diverso piano, si potrebbe altresì obiettare che la normativa antidroga, anziché idonea a comprimere la libertà morale, sia tesa a garantire la capacità dei singoli ad esercitarla. Ed invero, tale considerazione meriterebbe di essere condivisa, quanto meno con riguardo alle cosiddette ‘droghe pesanti’, allorché esse siano in grado di indurre dipendenza anche in caso di assunzione episodica o comunque non particolarmente prolungata nel tempo⁷⁴. Tale rilievo pare, tuttavia, non attagliarsi del tutto a quelle sostanze che, invece, espongono ad un basso rischio di dipendenza (nel sistema italiano, quelle indicate nelle tabelle II e IV), le quali non ingenererebbero nei consumatori, se non in una percentuale modesta di essi, quel desiderio morboso e indomabile (c.d. *craving*) capace di offuscare la libertà di autodeterminazione del singolo.

Quanto poi alla possibilità di invocare il consenso dell’avente diritto per scriminare i reati di produzione e traffico di stupefacenti, la questione viene generalmente risolta in senso negativo, utilizzando l’argomento *tranchant*,

⁷³ “Il proibizionismo abbandona l’assuntore ad un mercato gestito da criminali, esponendolo a rischi enormi per la sua salute: per le droghe pesanti, rischi di overdose, contagio da HIV e da epatite dovuti all’assunzione in condizioni di clandestinità, abbandono igienicosanitario e disinformazione; per tutte le sostanze, anche le più ‘leggere’, il rischio creato proprio dal proibizionismo e dalla creazione di un mercato illegale è legato all’assoluta inconoscibilità di ciò che si assume. Anche il più occasionale assuntore di uno spinello o di una pasticca rischia la morte o danni gravissimi alla salute. Il proibizionismo, dunque, anziché tutelare la salute degli assuntori, ne aumenta l’esposizione a rischio” (CAVALIERE A., *Neoliberismo e politica criminale repressiva*, in www.costituzionalismo.it, 2018, (1) p. 138). Sugli effetti associati alla presenza di sostanze contaminanti negli stupefacenti, si rinvia, per tutti, a SHIMMEL J. ET AL., *Metal and bacterial contamination of illicit drugs*, in *DARU Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2018, (2) pp. 91-92.

⁷⁴ WAGNER F.A., ANTHONY J.C., *From first drug use to drug dependence; developmental periods of risk for dependence upon marijuana, cocaine, and alcohol*, 2002, (4) pp. 478 ss.

secondo cui tale consenso sarebbe prestato invalidamente, essendo la salute un bene indisponibile⁷⁵.

Il punto è che questi argomenti, ‘classici’ del repertorio dei fautori del proibizionismo, appaiono lineari fin tanto che si misurano con la sofferenza, la prostrazione, l’annichilimento in cui sprofondano coloro che sperimentano gli orrori della tossicodipendenza da *certe* sostanze stupefacenti – per brevità, le ‘droghe pesanti’ -. Essi, nondimeno, paiono decisamente più opachi ove calati in scenari diversi, come quelli che si dischiudono agli occhi degli assuntori di sostanze cc.dd. ‘leggere’; sostanze che, pur ingenerando effetti psicotropi, *evidentemente* non innescano un processo di degenerazione fisico-psichica comparabile a quello prodotto dalle prime.

A non persuadere, in definitiva, è l’assioma secondo cui “non esistono droghe leggere e droghe pesanti, droghe minori e neutre, ma soltanto droghe”⁷⁶, sul presupposto che esse siano tutte ugualmente impattanti sulla salute e la libertà morale. Se ciò fosse corretto, simili proclami dovrebbero estendersi con altrettanta veemenza agli stupefacenti legali. Del resto, il regolare consumo di tabacco è notoriamente uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di gravi patologie cardiovascolari e respiratorie, che si stimano essere responsabili

⁷⁵ “Il principio di solidarietà impone non soltanto il rispetto della propria persona, ma altresì e prima ancora il rispetto della persona altrui: con il conseguente dovere di non prestarsi ad una altrui autodeterminazione distruttiva” (FLICK G.M., *Droga e legge penale*, op. cit., p. 203). Peraltro, l’argomento della assoluta indisponibilità del bene-salute è problematico. Essa sembra invero una conseguenza della pubblicizzazione di tale bene; ma, qualificando la salute come bene individuale, pare naturale riconoscerne, almeno in parte, la disponibilità. In argomento, CAVALIERE A., *Paternalismo, diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale*, in *i-lex*, 2013, (20) p. 434.

⁷⁶ MANTOVANI F., *Droga: male oscuro della società e della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, (1) p. 61.

della morte di circa otto milioni di morti nel mondo all'anno⁷⁷. Evidentemente, l'etichetta 'droga', artificiosamente apposta dal legislatore solo su alcune sostanze psicotrope, non basta a tracciare i confini legittimi dell'intervento penale e garantire la coerenza del sistema normativo nella sua interezza.

Si ritiene, pertanto, che, se il principale obiettivo perseguito dalla normativa antidroga è la tutela della salute dei consociati, occorre allora far chiarezza sugli effetti sulla salute che alle sostanze stupefacenti, singolarmente considerate, si annettono. Solo valorizzando il contributo delle scienze empiriche è possibile, infatti, evitare di incedere in affermazioni apodittiche o ideologicamente influenzate, di cui troppo spesso le considerazioni sul tema risultano intrise.

3.3. Gli effetti della cannabis sulla salute

Gli effetti prodotti dall'assunzione della cannabis sull'organismo formano oggetto di una copiosa letteratura scientifica, sviluppatasi in gran parte a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Il delta-9-tetraidrocannabinolo, principale responsabile degli effetti psicotropi correlati alla cannabis, fu infatti isolato per la prima volta soltanto nel 1964, ma dovettero trascorrere oltre vent'anni prima che venisse individuato un recettore nei mammiferi capace di legarsi a tale molecola⁷⁸. Il punto

⁷⁷ OMS, *Tobacco*, in www.who.int.

⁷⁸ A individuare il Δ^9 -THC, unitamente ad altri cannabinoidi di origine vegetale, fu il Prof. Raphael Mechoulam. Benché fosse apparso chiaro sin da subito che tale molecola fosse all'origine delle alterazioni mentali indotte dall'assunzione di cannabis, per lungo tempo il meccanismo di interazione del Δ^9 -THC con il sistema nervoso rimase sconosciuto. Nel 1970, lo stesso Mechoulam giunse ad ipotizzare che esso, introdotto nell'organismo, si trasformasse in una diversa molecola, e che fosse dunque questa, in sua vece, ad esplicare effetti psicoattivi. Detta ipotesi fu però smentita nel 1988, quando un gruppo di studiosi americani scoprì, come accennato, l'esistenza di recettori compatibili con i cannabinoidi. Si veda, a questo proposito, l'intervista del Prof. Mechoulam in BAIN R., *Cannabis: Professor Raphael Mechoulam -Discovery of THC in 1964, Anandamide in 1992. Dr Mechoulam and Schuel on Anandamides*, in *Boulder Weekly*, 30 gennaio 2003.

di svolta fu raggiunto, però, nel 1992, quando fu scoperta l'esistenza di una molecola lipidica di produzione endogena, eloquentemente ribattezzata 'anandamide'⁷⁹, in grado di combinarsi con i medesimi recettori.

Si intuì, allora, che gli effetti prodotti sull'organismo dal THC andavano ricondotti alla sua attitudine a mimare il comportamento dell'anandamide; e che pertanto, per stabilirne la natura e l'entità, fosse necessario indagare il funzionamento di quest'ultima. La scoperta attrasse enorme interesse, aprendo la strada ad un'intensa attività di ricerca: in circa dieci anni, furono oltre dodicimila gli studi dedicati alla 'molecola della beatitudine'⁸⁰.

L'immagine restituita dai suddetti studi, unitamente a quelli che seguirono, attesta l'incidenza dell'anandamide su una pluralità di processi biologici, che (senza alcuna pretesa di esaustività) includono l'apprendimento, la memoria⁸¹, la soppressione delle 'memorie avverse'⁸², la regolazione del ciclo circadiano⁸³, la percezione del dolore⁸⁴ e del piacere⁸⁵.

Emulando il comportamento dell'anandamide, il THC risulta quindi in grado di interferire con un ventaglio di funzioni organiche estremamente variegato, presiedute dal cosiddetto 'sistema endocannabinoide'. È noto che le alterazioni

⁷⁹ Dal sanscrito 'ananda', con il significato di 'estasi'.

⁸⁰ BAIN R., *Cannabis: Professor Mechoulam*, op cit.

⁸¹ ZANETTINI C. ET AL., *Effects of endocannabinoid system modulation on cognitive and emotional behavior*, in *Frontiers in Behavioural Neuroscience*, 2011, art. 57.

⁸² Con tale espressione si allude al ricordo dello stress psicofisico causato da vicende traumatiche. Sul punto, MARSICANO G. ET AL., *The endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories*, in *Nature*, agosto 2002, (6897) pp. 530 ss.

⁸³ In tema, si veda la recente pubblicazione di HANLON E.C., *Impact of circadian rhythmicity and sleep restriction on circulating endocannabinoid (eCB) N-arachidonylethanolamine (anandamide)*, in *Psychoneuroendocrinology*, 2020, art. 104471.

⁸⁴ CALIGNANO A. ET AL., *Control of pain initiation by endogenous cannabinoids*, in *Nature*, luglio 1998, (6690) pp. 277 ss.

⁸⁵ MAHLER S., SMITH K., BERRIDGE K., *Endocannabinoid hedonic hotspot for sensory pleasure: anandamide in nucleus accumbens shell enhances 'liking' of a sweet reward*, in *Neuropsychopharmacology*, 2007, (32) pp. 2267 ss.

indotte dal THC rendono tale sostanza passibile di un'ampia varietà di applicazioni terapeutiche⁸⁶, riconosciute da buona parte delle legislazioni nazionali in Europa e America. D'altra parte, la somministrazione di composti contenenti THC per finalità mediche presuppone non solo la produzione di appositi preparati, testati allo scopo, ma anche l'assunzione sotto il controllo di un medico, che stabilisca la posologia e monitori il paziente. In assenza di tali condizioni, il consumo di prodotti contenenti THC (i.e. cannabis e derivati) comporta l'alterazione del funzionamento di un sistema deputato alla regolazione di processi biologici di primaria importanza, di cui è fondamentale comprendere la portata.

Le questioni che si profilano possono allora essere così compendiate. Anzitutto, occorre comprendere quali siano gli effetti di un uso cronico della cannabis; quindi (ed è questo un quesito immediatamente correlato al primo) se la cannabis comporti un rischio di dipendenza. Inoltre, si ritiene doveroso dedicare alcune considerazioni alla teoria, sovente invocata dai sostenitori della politica proibizionista in materia di cannabis, secondo cui essa sia il primo passo (una sorta di porta d'ingresso) verso la dipendenza da droghe pesanti. Si tratta della cosiddetta *gateway theory*.

3.3.1. Gli effetti dell'uso cronico di cannabis

Il consumo di cannabis si ricollega, in fase acuta, ad effetti solitamente di poco momento, per lo più riconducibili a un senso di rilassamento, di aumento dell'appetito e all'amplificazione di talune percezioni sensoriali. Si tratta di effetti

⁸⁶ OMS, MADRAS B.K., *Update of cannabis and its medical use*, 2015.

che, nell'ottica della tutela della salute dei consumatori, non meritano particolare attenzione, e che dunque in questa sede non si ritiene di approfondire.

Analoghe considerazioni non valgono, tuttavia, con riguardo all'uso abituale o cronico.

L'esposizione al THC comporta, infatti, una sovrastimolazione del sistema endocannabinoide, che, ove reiterata, induce una reazione omeostatica dell'organismo: allo scopo di riequilibrare l'attività del sistema, alcuni recettori compatibili con i cannabinoidi vengono demoliti – un fenomeno noto come *downregulation* -; con la conseguenza che, da un lato, per ottenere effetti psicotropi altrettanto soddisfacenti, le successive assunzioni richiedono quantitativi di principio attivo più elevate, e, dall'altro, che, durante gli intervalli di tempo nei quali il consumatore non assume THC, il sistema endocannabinoide funziona meno efficacemente, essendo disponibile un numero inferiore di recettori con cui l'anandamide possa combinarsi. Ecco, dunque, che la situazione si ribalta: cessati gli effetti del THC, l'agitazione prende il posto della calma, l'appetito diminuisce, le nuove esperienze risultano meno appaganti⁸⁷.

Si ritiene che tale processo neuroadattativo dia prova della correlazione fra l'uso cronico della marijuana e l'insorgenza di una dipendenza 'fisica', con conseguente manifestazione di sintomi di astinenza. Sul punto, paiono giovevoli alcune precisazioni.

⁸⁷ CERMAK T., *The brain's endocannabinoid system: an overview. A briefing paper submitted to the California Blue Ribbon Commission on Marijuana*, 2015.

Per lungo tempo, si è ritenuto che il consumo reiterato di cannabis potesse sfociare, al più, in una dipendenza ‘psicologica’⁸⁸, espressione con cui si designa un complesso fenomeno biopsicologico che ricorre in soggetti a rischio, allorché la ricerca della gratificazione prodotta dalla sostanza stupefacente diviene compulsiva (c.d. ‘*craving*’): quando, cioè, il consumo cessa di essere soggetto al controllo dell’assuntore⁸⁹. Ne deriva che tale forma di dipendenza dà luogo ad un disturbo del comportamento, in relazione al quale un trattamento psicoterapeutico potrebbe rivelarsi risolutivo. Per contro, in caso di sopravvenienza di una dipendenza fisica, un simile approccio risulterebbe utile ma non sufficiente, in ragione delle modifiche strutturali cagionate dal processo neuroadattativo della *downregulation*, responsabili dei sintomi di astinenza.

Il fatto che si sia a lungo sostenuto che la cannabis non fosse idonea a ingenerare una dipendenza fisica va ascritto ad un duplice ordine di motivi: da un lato, la sintomatologia connessa alla dipendenza psicologica è in larga parte sovrapponibile a quella correlata alla sindrome da astinenza, includendo nervosismo, irritabilità, ansia, calo di peso, perdita del sonno e dell’appetito⁹⁰ (ai quali, peraltro, si aggiungono mal di testa, tremori, aumento della sudorazione e brividi febbrili⁹¹);

⁸⁸ GORDON A.J., CONLEY J.W., GORDON J.M., *Medical consequences of marijuana use: a review of current literature*, in *Current Psychiatry Reports*, 2013, (15) p. 419.

⁸⁹ HEIT H.A., GOURLAY D.L., *DSM-V and the definitions: time to get it right*, in *Pain medicine*, 2009, (10) pp. 784 ss.

⁹⁰ COOPER Z., HANEY M., *Cannabis reinforcement and dependence. Role of the cannabinoid CBI receptor*, in *Addiction biology*, 2008, (2) pp. 188 ss.

⁹¹ OMS, MADRAS B.K., *Update of cannabis and its medical use*, op. cit., p. 15.

dall'altro, i sintomi dell'astinenza da cannabis risultano generalmente più lievi⁹² e meno frequenti⁹³ rispetto a quelli associati al consumo di altri psicotropi.

Aldilà del rischio di dipendenza, ulteriori effetti dell'uso reiterato di cannabis sul lungo termine vanno ricercati sul piano delle funzioni cognitive. Numerosi studi dimostrano, infatti, l'associazione tra l'assunzione cronica di cannabis (e le conseguenti alterazioni strutturali del sistema nervoso centrale) ed il deterioramento di un'ampia varietà di prestazioni intellettive, che includono la memoria, la concentrazione, la scioltezza verbale e la rapidità dei processi decisionali⁹⁴.

Data la consistenza degli effetti che discendono dalla caducazione dei recettori dei cannabinoidi – causalmente correlata tanto alla dipendenza fisica, quanto al calo delle prestazioni cognitive -, è questione di fondamentale importanza comprendere se, in esito ad un dato periodo di astinenza, il numero originario di recettori possa essere ripristinato, ovvero se il processo di demolizione sia irreversibile. La questione ha ispirato una grande quantità di lavori, che hanno confermato il

⁹² Si vedano a riguardo SMITH N. T., *A review of the published literature into cannabis withdrawal symptoms in human users*, in *Addiction*, 2002, vol. 97, (6) pp. 621 ss., che osserva: "Although the literature is flawed it presents a picture of a set of symptoms that are brief & mild and centre around agitation, appetite change and sleep disturbance"; BUDNEY A.J ET AL., *Marijuana dependence and its treatment*, in *Addiction science and clinical practice*, 2007, (4) p. 8, secondo cui "Marijuana withdrawal syndrome does not appear to include major medical or psychiatric consequences and may be considered mild compared with heroin and severe alcohol withdrawal syndrome"; VAN OURS J.C., WILLIAMS J., *Health effects of illegal drug use*, in *Encyclopedia of Health Economics*, Oxford, 2014, p. 5.

⁹³ "Marijuana produces dependence less readily than most other illicit drugs. Some 9 percent of those who try marijuana develop dependence compared to, for example, 15 percent of people who try cocaine and 24 percent of those who try heroin" (BUDNEY A.J ET AL., *Marijuana dependence and its treatment*, op. cit.).

⁹⁴ In argomento si registra una mole sconfinata di pubblicazioni scientifiche. A titolo meramente esemplificativo, si rinvia a SOLOWIJ N., STEPHENS R.S, ROFFMAN R.A., *Cognitive Functioning of Long-term Heavy Cannabis Users Seeking Treatment*, in *Journal of the American Medical Association*, 2002, (9) pp. 1123 ss.; POPE H.G. JR ET AL., *Cognitive measures in long-term cannabis users*, in *Journal of clinical pharmacology*, 2002, (S1) pp. 41S ss.; NESTOR L. ET AL., *Deficits in learning and memory: parahippocampal hyperactivity and frontocortical hypoactivity in cannabis users*, in *NeuroImage*, 2008, (3) pp. 1328 ss.; CREAN R.D., CRANE N.A., MASON B.J., *An Evidence Based Review of Acute and Long-Term Effects of Cannabis Use on Executive Cognitive Functions*, in *Journal of Addiction Medicine*, 2011, (1) pp. 1 ss.

graduale recupero della fisiologica funzionalità del sistema endocannabinoide dopo un periodo medio di astinenza di quattro settimane⁹⁵.

Infine, ad integrazione del quadro sin qui delineato, merita evidenziare che l'assunzione di cannabis ad alti dosaggi non risulta essere associata a un incremento della mortalità. In altri termini, in letteratura non si registrano casi di overdose da cannabis⁹⁶.

In conclusione, va detto, in linea di continuità con quanto rilevato in esordio al precedente paragrafo, che le acquisizioni scientifiche impiegate nella presente ricostruzione sono frutto di una ricerca relativamente recente, dispiegatasi nell'arco di poco meno di un trentennio. Tale circostanza impedisce di tracciare con mano sicura i contorni dell'impatto della cannabis sulla salute, rendendosi necessari progressivi aggiustamenti, sollecitati da nuovi studi e dalla disponibilità di nuove metodologie di ricerca: si pensi al crescente utilizzo delle tecniche di *neuroimaging* e degli studi longitudinali⁹⁷. Un esempio della costante evoluzione della letteratura in materia può rintracciarsi nella rivalutazione dell'incidenza della sindrome di

⁹⁵ POPE H.G. JR ET AL., *Cognitive measures in long-term cannabis users*, op.cit.; HIRVONEN J. ET AL., *Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers*, in *Molecular Psychiatry*, 2012, (17) pp. 642 ss.

⁹⁶ National Academies of Sciences, Engineering, Medicine, *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research*, Washington, 12 gennaio 2017, pp. 217 ss. Nella stessa relazione, si osserva peraltro come il consumo di cannabis comporti un incremento del rischio di incidenti stradali, che a loro volta costituiscono una delle principali cause di mortalità in età giovanile. Il nesso tra l'uso di cannabis e l'aumento della mortalità sarebbe pertanto al più indiretto, ma non immediatamente riconducibile alle proprietà dello stupefacente, come invece avviene con riguardo all'eroina e alla cocaina: basti pensare che in un consumatore alle prime armi, quest'ultima può essere letale anche in un dosaggio pari a 0,5 g. In questo senso, CASTELLANO C., voce 'cocaina', 1999, in *treccani.it*.

⁹⁷ Gli studi longitudinali si basano sull'osservazione dei cambiamenti rilevabili in un certo periodo di tempo in una coorte soggetta all'esposizione alla cannabis. Essi si contrappongono agli studi trasversali (*cross-sectional studies*), che raffrontano i risultati ottenuti in due o più gruppi, allo scopo di comparare i dati rilevati in gruppi di utilizzatori e gruppi di soggetti non esposti alla cannabis. Rispetto ai più diffusi studi trasversali, dunque, gli studi longitudinali conducono a risultati generalmente più affidabili, consentendo di escludere le 'variabili confondenti', che potrebbero inquinare le conclusioni degli autori.

iperemesi da cannabinoidi: un disturbo dell'apparato digerente, per lo più correlato a vomito e dolori addominali, che risulta essere associato al consumo di cannabis per almeno un anno, e i cui effetti regrediscono in seguito ad un prolungato periodo di astinenza⁹⁸. La patologia, da tempo ascritta allo spettro degli effetti collaterali del consumo di cannabis, parrebbe essere infatti più ricorrente di quanto ritenuto in precedenza.

3.3.1.2. L'uso cronico di cannabis negli adolescenti

Alla luce di quanto riferito nel precedente paragrafo, si evince che, nell'ottica della protezione della salute, la cannabis non è una sostanza 'neutra', rannodandosi ad essa effetti certamente non trascurabili. Nondimeno, occorre considerare che la dipendenza da cannabis colpisce un numero relativamente ridotto di consumatori ed è associata ad una sindrome da astinenza con sintomi lievi, e che il calo delle funzioni cognitive, in caso di uso cronico, non è irreversibile. Globalmente considerati, tali effetti non sembrano vulnerare la salute pubblica in misura particolarmente ragguardevole.

Deve peraltro segnalarsi che tali conclusioni valgono solo con riferimento a consumatori in età adulta, con tali intendendosi, ai nostri fini, soggetti che superino i venticinque anni di età. Al di sotto di quella fascia anagrafica, l'assunzione di THC produce alterazioni strutturali all'interno di un sistema nervoso che non può ancora dirsi perfettamente sviluppato: il processo di maturazione cerebrale, infatti, attraversa l'intera adolescenza, giungendo a compimento solamente con il

⁹⁸ LAPOINT J. ET AL., *Cannabinoid Hyperemesis Syndrome: Public Health Implications and a Novel Model Treatment Guideline*, in *Western Journal of Emergency Medicine*, 2018, (2) pp. 380 ss.

raggiungimento dell'età adulta⁹⁹. L'esposizione precoce al THC sarebbe pertanto responsabile di anomalie volumetriche rilevabili nell'encefalo, rappresentate da un'alterazione del rapporto tra materia grigia e materia bianca, indice della attitudine del THC a inibire i fisiologici processi di sfoltoimento sinaptico e di mielinizzazione, cruciali ai fini del perfezionamento della maturazione cerebrale e dell'affinamento delle funzioni cognitive¹⁰⁰.

Il calo di integrità e qualità della materia bianca originerebbe altresì un più elevato rischio di sviluppare disturbi psicotici, depressione, ansia¹⁰¹. Il nesso tra l'esposizione precoce alla cannabis e l'insorgenza di alcune forme di psicosi è, tra l'altro, oggetto di particolare attenzione da diversi decenni. Già nel 1987, un *team* svedese dichiarò l'esistenza di prove altamente persuasive circa la sussistenza di un nesso eziologico tra l'assunzione di cannabis in età giovanile e la diagnosi di schizofrenia¹⁰². In seguito, la teoria non fu smentita, ma meglio articolata: si concluse, infatti, che la cannabis fosse in grado di innescare la patologia solo nei soggetti in possesso di un fattore di predisposizione, il 'genotipo della vulnerabilità'¹⁰³, specialmente in caso di esposizione precoce¹⁰⁴.

⁹⁹ ARAIN M. ET AL. *Maturation of the adolescent brain*, in *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 2013, (9) pp. 449 ss.

¹⁰⁰ Per ulteriori approfondimenti sulle alterazioni morfologiche rilevabili nei giovani consumatori, si rinvia a MEDINA K.L., NAGEL B.J., TAPERT S.F., *Abnormal cerebellar morphometry in abstinent adolescent marijuana users*, in *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 2010, (2) pp. 152 ss.; ZALESKY A. ET AL., *Effect of long-term cannabis use on axonal fibre connectivity*, in *Brain: a journal of neurology*, 2012, pp. 2245 ss.; ASHTARI M. ET AL., *Medial temporal structures and memory functions in adolescents with heavy cannabis use*, in *Journal of psychiatric research*, 2011, (45) pp. 1055 ss.

¹⁰¹ ZALESKY A. ET AL., *Effect of long-term cannabis use*, op. cit.

¹⁰² ANDRÉASSON S. ET AL., *Cannabis and schizofrenia: a longitudinal study of Swedish conscripts*, in *Lancet*, 1987, (2) pp. 1483 ss.

¹⁰³ POULTON R., MOFFITT T.E., SILVA P.A., *The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study: overview of the first forty years, with an eye to the future*, *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 2015, (50) pp. 679 ss.

¹⁰⁴ PAROLARO D., *Adolescent cannabis consumption and schizofrenia: epidemiological and experimental evidences*, in *Adicciones*, 2010, (22) pp. 187 ss.

L'assunzione di cannabis in età giovanile è inoltre associata ad un più lento ripristino del fisiologico funzionamento del sistema endocannabinoide in seguito ad un periodo di astinenza. Alcune anomalie permarranno anche dopo un mese dall'ultima assunzione, riverberandosi negativamente sulle prestazioni cognitive¹⁰⁵, con potenziali ripercussioni sul livello della formazione scolastica e sulle aspettative professionali dei giovani¹⁰⁶.

Quanto poi alla influenza del consumo cronico di cannabis sull'apparato respiratorio, prevale la tesi secondo cui non può dirsi provata una correlazione tra l'assunzione di tale sostanza e l'incremento del rischio di cancro ai polmoni, da ricondursi principalmente alla difficoltà di isolare l'uso di cannabis da altri fattori di rischio riconosciuti, come l'assunzione di tabacco¹⁰⁷. Nondimeno, deve darsi conto di talune pubblicazioni, che individuano nell'esposizione alla cannabis uno specifico fattore di rischio per i giovani adulti¹⁰⁸.

Infine, si segnala che l'intossicazione da cannabis, in esito a episodi di ingestione accidentale, è ritenuta causa di sintomi talora gravi (tra i quali letargia, atassia,

¹⁰⁵ SCHWEINSBURG A.D. ET AL., *Abstinent adolescent marijuana users show altered fMRI response during spatial working memory*, in *Psychiatry Research*, 2008, (163) pp. 40 ss; POPE H.G. JR ET AL., *Early-onset cannabis use and cognitive deficits: what is the nature of the association?*, in *Drug and alcohol dependence*, 2003, (69) pp. 303 ss.

¹⁰⁶ "Pooled estimates suggested that early use of cannabis may contribute up to 17% of the rate of failure to obtain the educational milestones of high school completion, university enrolment and degree attainment" (HORWOOD L. ET AL., *Cannabis use and educational achievement: findings from three australasian cohort studies*, in *Drug and alcohol dependence*, 2010, (110) pp. 247 ss.).

¹⁰⁷ JETT J. ET AL., *Cannabis Use, Lung Cancer, and Related Issues*, in *Journal of Thoracic Oncology*, 2018, (4) pp. 480 ss. Per una panoramica dei principali studi in materia, si veda IEDE M.A. ET AL., *The consequences of chronic cannabis smoking in vulnerable adolescents*, in *Paediatric Respiratory Reviews*, 2017, vol. 14, p. 48.

¹⁰⁸ ALDINGTON S. ET AL., *Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study*, in *European respiratory journal*, 2008, (31) pp. 280 ss.

tachicardia, ipoventilazione)¹⁰⁹, che rendono sovente necessario il ricovero dei minori.

¹⁰⁹ RICHARDS J.R., *Unintentional Cannabis Ingestion in Children: A Systematic Review*, in *Journal of Pediatrics*, 2017, vol. 190, pp.142 ss.

3.3.2. La *gateway hypothesis*

Nel trattare delle conseguenze prodotte dal consumo di cannabis sulla salute, pare doveroso soffermarsi sulla *gateway theory*, generalmente considerata uno degli argomenti più robusti a sostegno della politica proibizionista.

La teoria, coniata negli anni Settanta, trae impulso dalla raccolta di dati epidemiologici che attestano che l'utilizzo di 'droghe pesanti' è sovente preceduto da 'droghe leggere', tra cui la cannabis. Sulla base di tale rilievo, si congetturò che il consumo degli stupefacenti avvenisse secondo una precisa progressione, che, cominciando dal tabacco, passava per l'alcol e la cannabis, per poi culminare nelle droghe pesanti. In quest'ottica, gli stupefacenti più 'blandi' venivano a configurarsi come 'droghe di passaggio', tappe intermedie di una sequenza lineare in cui il tabacco e l'eroina si porrebbero agli estremi opposti. Peraltro, la teoria in parola non postulava né l'obbligatorietà della traiettoria, né la sua indefettibilità: il consumo delle droghe leggere, dunque, veniva considerato quale mero fattore di rischio del successivo utilizzo di droghe gradualmente più pesanti¹¹⁰.

La validità della *gateway theory* è tuttora oggetto di aperto dibattito. Le indagini epidemiologiche svolte su individui dipendenti da droghe pesanti parrebbero confermare l'esistenza di un nesso con l'uso di marijuana in età giovanile; ma la natura di tale nesso è tutt'altro che chiara. Non a caso, negli studi germinati sul

¹¹⁰ Il fatto che la progressione tracciata dalla *gateway theory* non sia ritenuta invariabile, o necessaria, consente di distinguere tale elaborazione dalla c.d. *stepping-stone theory*. Quest'ultima, di cui la *gateway theory* costituisce la naturale evoluzione, postulava l'inesorabilità della scansione dalle droghe leggere a quelle pesanti, fondandosi su rilevazioni empiriche fallaci. Dopo breve tempo dalla sua comparsa, la *stepping-stone theory* risultò chiaramente errata, essendo evidente che l'assunzione di droghe leggere non provocasse una rovinosa e inarrestabile caduta del consumatore verso le droghe pesanti. Sulla distinzione tra le due teorie, si rinvia a KANDEL D.B., *Stages and pathway of drug involvement. Examining the gateway hypothesis*, Cambridge, 2002, p. 3 ss.

tema, la connessione tra il consumo di marijuana e, successivamente, di altre sostanze viene descritta come una ‘associazione’, anziché come una correlazione eziologica. Del resto, il sostrato empirico su cui la teoria in questione si radica è costituito da rilievi statistici, in quanto tali dotati di una valenza descrittiva, ma non idonei, isolatamente considerati, né a sancire l’esistenza di una relazione di causa-effetto tra il consumo di cannabis e il progressivo utilizzo di droghe pesanti, né ad escludere spiegazioni alternative. In assenza di evidenze scientifiche ulteriori che supportino la teoria da una diversa angolatura, l’eccessiva semplificazione che la *gateway theory* opera resta la principale falla di tale elaborazione¹¹¹.

Si segnala che, in tempi più recenti, ha preso piede un’ulteriore ricostruzione sul punto, compendiata sotto il nome di ‘*common liability theory*’. Essa valorizza l’apporto dei fattori genetico-ambientali rispetto all’insorgenza della dipendenza, ancorando quest’ultima alla *general liability to addiction*, un parametro scientificamente misurabile, rappresentato appunto dal grado di predisposizione genetica all’abuso di sostanze stupefacenti. A differenza della *gateway theory*, tale ricostruzione possiede un substrato neurobiologico identificabile¹¹². Inoltre, essa consente di motivare, da un lato, il fatto che la transizione dalla cannabis alle droghe pesanti abbia luogo solo in un numero limitato di casi (potendosi annettere tale circostanza ad una tenue predisposizione alla sperimentazione degli stupefacenti); dall’altro, che alcuni soggetti, pur manifestando una elevata *liability to addiction*,

¹¹¹ HALL W., LYNKSEY M., *Is cannabis a gateway drug? Testing hypotheses about the relationship between cannabis use and the use of other illicit drugs*, in *Drug and Alcohol Review*, 2005, (1) pp. 39 ss.; NKANSAH-AMANKRA S., MINELLI M., *Gateway hypothesis” and early drug use: Additional findings from tracking a population-based sample of adolescents to adulthood*, in *Preventive Medicine Reports*, 2016, pp. 134 ss.

¹¹² VANYUKOV M.M. ET AL., *Common liability to addiction and “gateway hypothesis”*: Theoretical, empirical and evolutionary perspective, in *Drug and Alcohol Dependence*, 2012, (1) pp. S3 ss.

facciano dapprima uso di cannabis, per passare ad altri psicotropi solo in seconda battuta: la maggiore disponibilità, il prezzo più contenuto e la più agevole reperibilità della cannabis rispetto alle droghe pesanti giustificherebbero tale scansione.

4. La cannabis e la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

Terminata la rassegna degli snodi principali attorno ai quali si condensa il dibattito sulla tutela della salute nel quadro della normativa antidroga, occorre appuntare l'attenzione sugli ulteriori beni giuridici che si assumono essere protetti dalla disciplina in materia. Segnatamente, si volgerà lo sguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, rinviando, con riguardo alla salvaguardia del 'normale sviluppo delle nuove generazioni', alle considerazioni già svolte nel primo paragrafo di questo capitolo.

Ebbene, va detto anzitutto che ordine pubblico e sicurezza pubblica sono beni giuridici connotati da una certa contiguità: così almeno deve ritenersi ove l'ordine pubblico venga ricondotto al concetto di tranquillità pubblica, corrispondendo quest'ultima ad un diffuso senso di sicurezza sociale. Non è un caso che tali categorie siano spesso utilizzate come in un'endiadi, una accanto all'altra, unite nei loro confini sfocati.

D'altro lato, il richiamo alla sicurezza pubblica sarebbe da ritenersi pleonastico, ove si accedesse all'idea, da alcuni sostenuta, secondo cui ordine e sicurezza pubblica siano uniti da un rapporto di genere a specie, configurandosi il primo come

sinonimo di pace pubblica, la seconda come “salvaguardia dell’incolumità fisica degli individui”¹¹³.

La vaghezza dei concetti sottesi a tali categorie ha indotto molti a dubitare della possibilità di elevare l’ordine e la sicurezza pubblica ad autonomi beni giuridici presidiati dal diritto penale. Essi, si osserva, si riferiscono non tanto all’oggetto della tutela, quanto piuttosto al fine stesso del diritto penale, che mira, in definitiva, a prevenire o sanzionare fatti che turbino il normale andamento del vivere civile e minino la sicurezza collettiva¹¹⁴. Configurandosi come concetti ‘onnivori’ o ‘beni ripostiglio’, ordine e sicurezza pubblica vengono talora invocati per giustificare il ricorso a un diritto penale massimo¹¹⁵, che appaga un bisogno di pena diffuso, placando il ‘panico morale’ e rinvigorendo le forze politiche, paghe del consenso elettorale carpito.

Si ritiene che tali osservazioni ben si attaglino alla normativa in esame, in relazione alla quale il rinvio alle suddette oggettività giuridica pare, con specifico riferimento alla cannabis, non pertinente e meramente funzionale a logiche propagandistiche. Con riferimento alla legge anti-droga, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica vengono infatti per lo più richiamati in ragione delle presunte spinte criminogene

¹¹³ DE VERO G., *Ordine pubblico (Delitti contro)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, 1995, p. 84. a

¹¹⁴ In argomento, si rinvia a FIORE C., voce ‘Ordine pubblico (dir. pen)’”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, pp. 1084 ss.; DE VERO G., *Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti*, Milano, 1988; GARGANI A., *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica*, Torino, 2005; DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cassazione penale*, 2008, (10) pp. 3558 ss.; CAVALIERE A., *Può la ‘sicurezza’ costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 43 ss.; FORNASARI G., RIONDATO S. (a cura di), *Reati contro l’ordine pubblico*, II ed., Torino, 2017;

¹¹⁵ DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cassazione penale*, 2008, (10) pp. 3558 ss.; CAVALIERE A., *Punire per ottenere sicurezza: corsi e ricorsi di un’illusione repressiva e prospettive alternative*, in Catenacci M., D’Ascola V.N., Rampioni R. (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, Roma, 2021, pp. 77 ss.; FORZATI F., *La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo*, in *Archivio penale*, 2018, (3); RISICATO L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019.

prodotte dall'assunzione degli stupefacenti, nonché in considerazione dei flussi economici generati dal mercato illegale a favore della criminalità organizzata.

Tuttavia, si osserva che il mercato nero degli stupefacenti non trova nel proibizionismo un nemico agguerrito, quanto piuttosto un organismo ospitante, di cui è creatura parassitaria. Un mercato regolamentato, per contro, potrebbe indebolire significativamente il commercio illecito, intercettandone la clientela.

Per altro verso, la teoria secondo cui la cannabis sortirebbe effetti criminogeni non trova riscontri empirici¹¹⁶. Del resto, l'aggressività non è generalmente annoverata fra gli effetti acuti della cannabis, né la crisi di astinenza pare dar luogo a reazioni 'abnormi', come testé evidenziato.

Il rinvio ai suddetti beni, in conclusione, pare essere, ancora una volta, il frutto di un approccio generalizzante, aspecifico, che propone una politica unitaria per un settore ampio e multiforme come quello delle 'droghe'.

¹¹⁶ In PEDERSEN W., SKARDHAMAR T., *Cannabis and crime: findings from a longitudinal study*, in *Addiction*, 2010, (1) pp. 109 ss., gli autori affermano che sia possibile rilevare una correlazione tra l'uso di cannabis e la commissione di crimini, ma che la maggior parte di essi risultano essere addebitabili alla circostanza che, negli Stati considerati ai fini dello studio in commento, il consumo, il possesso e la distribuzione di cannabis sono essi stessi reati. Si vedano anche LU R. ET AL., *The Cannabis Effect on Crime: Time-Series Analysis of Crime in Colorado and Washington State*, in *Justice quarterly*, 2021, (4) pp. 565 ss.; HUBER A., NEWMAN R., LAFAVE D., *Cannabis Control and Crime: Medicinal Use, Depenalization and the War on Drugs*, in *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 2016, (4).

5. Rilievi conclusivi

Le considerazioni svolte nelle pagine che precedono consentono di trarre alcune conclusioni con riferimento al tema indicato all'esordio di questo capitolo: il rapporto tra il principio di offensività e la vigente legge antidroga.

Ebbene, con riguardo alla cannabis, si ritiene che tale principio non possa dirsi radicalmente violato.

Certo, la tensione con il principio di offensività, che pure si riscontra nell'intera materia (in particolare, sotto il profilo della genericità dei beni giuridici individuati), risulta essere viepiù accentuata con riguardo a tale particolare sostanza stupefacente. Esclusa infatti – già in astratto – l'offensività delle condotte ad essa correlate con riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, resta la potenziale offesa alla salute pubblica, che tuttavia non pare essere soggetta a una minaccia di particolare gravità.

È pur vero che gli effetti dell'assunzione di cannabis sulla salute risultano essere tutt'altro che trascurabili ove l'assuntore sia un adolescente o un giovane adulto; ma deve osservarsi in proposito che, anche qualora la sostanza fosse legalizzata, il consumo sarebbe certamente precluso ai minorenni, e nulla impedirebbe al legislatore di innalzare ulteriormente la soglia di età necessaria per accedere al mercato della cannabis. È questa, del resto, la scelta compiuta in numerosi Stati federati americani che hanno optato per tale regime normativo¹¹⁷.

Con riguardo, invece, alla restante quota di potenziali consumatori, il sacrificio imposto alla libertà di autodeterminazione solleva forti dubbi in punto di

¹¹⁷ Sul punto, si rinvia alle considerazioni che si svolgeranno nel capitolo 2.

ragionevolezza. *In primis*, perché, in un'ottica di sistema, una tale differenza di trattamento rispetto alle sostanze stupefacenti legali non risulta scientificamente fondata; e in secondo luogo, perché comprime totalmente la libertà morale a fronte di un pericolo per la salute relativamente modesto, senza valutare la disponibilità di altre soluzioni normative che minimizzino il suddetto sacrificio.

L'analisi della legge antidroga nella prospettiva del principio di offensività conduce, in definitiva, a riflettere sull'*opportunità* della normativa vigente in Italia in materia di cannabis; ma non consente, a nostro avviso, di ravvisare una patente violazione dei principi costituzionali, che si fondi sull'argomento della assoluta inidoneità del bene giuridico ad essa sottostante a legittimare l'intervento punitivo¹¹⁸.

¹¹⁸ ROMANO M., *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, 2011, p. 42.

CAPITOLO 2

Dalla war on drugs alla harm reduction: la tutela dei beni giuridici nei diversi paradigmi normativi in materia di cannabis.

1. Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sulla disciplina della cannabis: le alternative al proibizionismo – 2. Il paradigma della depenalizzazione: coordinate generali. – 2.1. L'evoluzione della normativa anti-droga nei Paesi Bassi. – 2.2. Gli effetti della depenalizzazione. – 3. La decriminalizzazione. L'esempio portoghese. - 3.1. L'evoluzione della normativa antidroga in Portogallo. - 3.2. Gli effetti della decriminalizzazione in Portogallo. - 4. La legalizzazione della cannabis. - 4.1. Il paradosso della politica antidroga statunitense. - 4.2. La declinazione del modello della legalizzazione negli Stati federati: l'esperienza del Colorado e dello stato di Washington. – 4.3. Gli effetti della legalizzazione. – 5. Riflessioni conclusive. Paradigmi normativi e (im)prevedibilità degli effetti ad essi correlati.

1. Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sulla disciplina della cannabis: le alternative al proibizionismo

Alla domanda se la normativa italiana in materia di cannabis si ponga in netto contrasto con il canone dell'offensività, si è data, nel precedente capitolo, risposta negativa. Anche in soggetti adulti, si è detto, la sua assunzione, se abituale, può cagionare dipendenza e talaltri effetti dannosi sulla salute; con la conseguenza che l'assetto normativo attualmente vigente – che punisce la produzione e il commercio di cannabis – non può dirsi in linea di massima confliggente con il suddetto principio.

Peraltro, questa conclusione non implica che in tema viga un qualche obbligo di criminalizzazione. Il principio di offensività, e con esso la teorica del bene giuridico che ne è il presupposto, opera, infatti, quale limite negativo del potere legislativo, impedendo al legislatore di elevare sanzioni penali sopra fatti che siano sprovvisti di una minima carica offensiva rispetto ad oggettività giuridiche ritenute meritevoli

di tutela. Esso, per converso, non impone la strada della criminalizzazione ove tale coefficiente di lesività (o pericolosità) si ritenga raggiunto, restando a carico del legislatore la scelta cruciale dei mezzi e delle tecniche di tutela da apprestare per meglio preservare gli interessi in gioco.

Nell'operare tale scelta, il legislatore deve d'altronde fare i conti con l'ulteriore vincolo (anch'esso negativo) derivante dal principio di sussidiarietà, per effetto del quale, nel reprimere un certo fatto, egli è tenuto, a parità di effetti, a preferire sanzioni extrapenali¹¹⁹. Valutata in astratto la meritevolezza di pena di una o più condotte, la concezione del diritto penale come *extrema ratio* impone che il legislatore criminalizzi, fra le predette condotte, solo quelle che corrispondano ad un reale 'bisogno di pena'¹²⁰: quelle, cioè, che non possano essere altrettanto efficacemente contrastate mediante strategie contenitive di natura non penalistica.

E invero, è diffusa la convinzione che la legge penale sia uno strumento inadeguato rispetto all'obiettivo di reprimere il traffico della cannabis¹²¹. Del resto, è pacifico

¹¹⁹ Per un'accurata trattazione sul principio di sussidiarietà, sulla sua evoluzione storica e sulle sue molteplici accezioni, si rinvia, per tutti, a PERILONGO G.F., *Il principio di sussidiarietà esterna: l'extrema ratio nella scelta tra sanzioni penali e amministrative*, Tesi dottorale, Università degli studi di Trento, 2018.

¹²⁰ DEMURO G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, pp. 1654 ss.

¹²¹ Si vedano TARADASH M., *Come riformare la politica sulla droga*, in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di legalizzazione*, Milano, 1991, pp. 159 ss., che osserva che, secondo i sostenitori del proibizionismo, "esso non ha funzionato perché fino ad oggi non c'è stata volontà effettiva di farlo funzionare", dichiarando implicitamente il fallimento di tale politica normativa; LEVINE H.G., *Global drug prohibition: its uses and crises*, in *International Journal of Drug Policy*, 2003, (2) pp. 145 ss.; BRANDOLI M., RONCONI S., *Città, droghe, sicurezza. Uno sguardo europeo tra penalizzazione e welfare*, Milano, 2007, che ravvisano l'esistenza di effetti di "massimizzazione del danno dell'approccio penale al consumo delle sostanze stupefacenti" (ivi, p. 40); BECKETT K., HERBERT S., *The consequences and costs of marijuana prohibition*, Washington, 2008, p. 25; HUGHES B., MATHIAS J., GRIFFITHS P., *Inconsistencies in the assumptions linking punitive sanctions and use of cannabis and new psychoactive substances in Europe*, in *Addiction*, 2018, (12) pp. 2155 ss., secondo cui "[...] the debate around drug use sometimes appears to revolve primarily around concern that lowering legal penalties is likely to encourage use. However, as in the United States and Australia, the available European data suggest that moderate changes in statutory penalties have not been shown to be associated with changes in cannabis use prevalence"; considerazioni affini, ma estese alle sostanze stupefacenti come categoria unitaria, sono altresì

che essa sia la sostanza stupefacente illecita più utilizzata al mondo¹²², e tanto è sufficiente a dubitare dell'attitudine delle strategie di repressione penale a incidere significativamente sulla sua circolazione. Basti pensare che solo nel 2012, prima che la politica di legalizzazione prendesse piede tra gli stati federati, si stimava che circa il 10% degli adulti americani avesse fatto uso di cannabis¹²³: circostanza degna di nota, ove si ponga mente al fatto che gli Stati Uniti sono stati, nel secolo scorso, i principali fautori di un proibizionismo rigoroso, oggetto di una propaganda martellante all'insegna della tolleranza zero e della *war on drugs*.

Il fallimento di tale politica, per di più, non sembra conoscere eccezioni nei paesi occidentali. Il dubbio è, allora, che, nella materia in esame, l'inefficacia deterrente della legge penale non sia legata a circostanze congiunturali o a fattori concomitanti specifici, ma che essa sia connaturale allo strumento punitivo, indebolito dalla particolare tipologia di delinquenza che mira a prevenire: una delinquenza di strada che trova nella povertà il proprio ideale terreno di coltura, e che, per ragioni congenite, risulta meno recettiva rispetto ai moniti elevati dal diritto penale¹²⁴. Ancora, si può ipotizzare che la diffusa percezione dell'impatto marginale del consumo di cannabis sulla salute¹²⁵ induca molti a non considerare giustificato il

esprese in DEGENHARDT L. ET AL., *Strategies to reduce drug-related harm: responding to the evidence base*, in *The Lancet*, 2019, (10208) pp. 490 ss.

¹²² OMS, *The health and social effects of nonmedical cannabis use*, Ginevra, 2016, p. 1.

¹²³ HASIN D.S. ET AL., *Prevalence of Marijuana Use Disorders in the United States Between 2001–2002 and 2012–2013*, in *JAMA Psychiatry*, 2015, (12) pp. 1235 ss.

¹²⁴ FERRAJOLI L., *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014, p. 140.

¹²⁵ HAN B.H. ET AL., *Decreasing perceived risk associated with regular cannabis use among older adults in the United States from 2015 to 2019*, in *Journal of the American Geriatrics society*, 2021, (9) pp. 2591 ss.; PARKER M.A., ANTHONY J.C., *Population-level predictions from cannabis risk perceptions to active cannabis use prevalence in the United States, 1991–2014*, in *Addictive Behaviours*, 2018, pp. 101 ss.

divieto penale che insiste sulla sua produzione e commercializzazione, e, di conseguenza, ad eluderlo.

La percezione dell'impotenza del paradigma punitivo ha condotto al rinvigorimento delle istanze di razionalizzazione e minimizzazione del diritto penale in materia di cannabis, e, di riflesso, ad un crescente interesse verso i modelli di legislazione alternativi al proibizionismo. Aderendo all'impostazione tassonomica più comunemente adottata, detti modelli possono essere ricondotti ai tre prototipi della depenalizzazione, della decriminalizzazione e della legalizzazione¹²⁶. Il termine 'depenalizzazione' descrive un modello in cui una determinata condotta (sia essa la produzione, la distribuzione o il possesso di cannabis) cessa di essere perseguita penalmente, pur restando inalterata la sua formale qualificazione come fattispecie criminosa. Il prototipo normativo della decriminalizzazione, invece, presuppone la espunzione dall'area del diritto penale di una o più condotte, le quali, venendo assoggettate a sanzioni di altra natura (generalmente amministrativa), restano comunque illecite. Quanto al modello della legalizzazione, infine, esso rinuncia *tout court* a sanzionare una o più condotte - che divengono dunque lecite -, ma le

¹²⁶ EMCDDA, *Illicit drug use in the EU: legislative approaches*, Lisbona, 2005, p. 12. La classificazione ivi accolta, adottata dallo *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*, non è universalmente accettata. Merita richiamare, in particolare, la diversa tassonomia che, fra i modelli alternativi alla criminalizzazione (i.e. al proibizionismo), distingue tra depenalizzazione, decriminalizzazione e 'diversion'. Quest'ultima si differenzerebbe dalle prime due per l'impiego di iniziative - spontanee o previste per legge - tese a orientare il comportamento del pubblico mediante programmi educativi, nonché attraverso la prestazione diffusa di servizi terapeutici e sociali che prevengano i consumi e contribuiscano alla riabilitazione degli assuntori (in proposito, si veda STEVENS A. ET AL., *Depenalization, diversion and decriminalization: a realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession*, in *European Journal of Criminology*, 2022, (1) p. 31). In buona sostanza, questa partizione suggerisce di distinguere tra politiche di *harm reduction* (di cui si dirà oltre) da un lato, e scelte di depenalizzazione e decriminalizzazione dall'altro. Tuttavia, l'approccio pragmatico che fa da sfondo alle politiche di depenalizzazione e decriminalizzazione comporta che esse contemplino generalmente un catalogo più o meno ampio di misure volte al contenimento dei rischi socio-sanitari correlati al traffico degli stupefacenti. Ecco perché, in questa sede, si preferisce non aderire a tale ulteriore suddivisione e recepire la tassonomia sopra riportata.

assoggetta a precisi limiti e condizioni¹²⁷. A tali schemi normativi si affianca talora l'ulteriore categoria della liberalizzazione, che costituisce, invero, un non-modello: caratteristica di quest'ultima è infatti l'assenza di alcuna forma di regolamentazione del consumo, della produzione e della commercializzazione della cannabis, condotte che risultano pertanto liberamente esercitabili, senza alcuna forma di controllo da parte dello Stato.

V'è da dire che tali categorie non risultano sempre chiaramente distinguibili: e ciò non solo perché il significato con cui vengono impiegate non è sempre univoco (come nel caso del termine 'depenalizzazione', spesso utilizzato per descrivere ipotesi di decriminalizzazione); ma anche perché sotto ciascuna di tali etichette trovano collocazione sistemi normativi connotati da vistose differenze. Per altro verso, i summenzionati modelli possiedono un comune denominatore: nell'ampio spettro delle discipline adottabili in materia di stupefacenti, essi si pongono in posizione intermedia tra i poli opposti del proibizionismo e della liberalizzazione, approntando soluzioni normative variegata, ma tendenzialmente ascrivibili alla finalità di minimizzare i rischi sociali e sanitari che discendono dalla circolazione degli stupefacenti. Si parla, a questo riguardo, di politiche di *harm reduction*, le quali, rinunciando alla pretesa di sconfiggere il traffico di stupefacenti, lo

¹²⁷ È bene inoltre chiarire sin d'ora che il modello della decriminalizzazione è prevalentemente applicato al consumo e alle condotte ad esso correlate, quali l'acquisto e il possesso di stupefacenti, mentre il paradigma della legalizzazione si estende generalmente a tutte le condotte tipiche dei principali attori del mercato della cannabis, applicandosi in egual misura alla produzione, alla commercializzazione e all'acquisto dello stupefacente.

normalizzano, puntando piuttosto alla ‘gestione’ dei rischi ad esso connessi, mediante la predisposizione di strategie di prevenzione di natura non penalistica¹²⁸. Sebbene le implicazioni dei differenti regimi normativi adottabili abbiano costituito l’oggetto di sconfinata letteratura, esse destano tuttora un forte interesse scientifico, che risulta ulteriormente alimentato dai dati attualmente noti circa gli effetti della legalizzazione. Nelle pagine a seguire, verranno esaminate le legislazioni in materia di cannabis dei paesi che più emblematicamente rappresentano i vari modelli normativi utilizzabili, delineandone i tratti caratterizzanti. Quindi, si procederà ad una ricollezione delle informazioni oggi disponibili sull’impatto prodotto da ciascuna di esse, parametrando tale indagine sulle oggettività giuridiche già individuate nel precedente capitolo.

2. Il paradigma della depenalizzazione: coordinate generali

Quello della depenalizzazione è il primo modello che si ritiene di dover passare in rassegna. Vi sono essenzialmente due ragioni per cui esordire con esso: una è di ordine storico, e va ricondotta alla circostanza che le prime esperienze normative che si sganciarono dal regime della criminalizzazione (o del proibizionismo, che dir si voglia) sono incanalabili entro lo schema di tale politica; l’altra è di carattere sostanziale, e si ascrive al fatto che il modello della depenalizzazione è quello che, almeno sul piano formale, presenta maggiore continuità con l’impianto normativo proibizionista. Come accennato, infatti, per depenalizzazione, si intende, ai nostri fini, un regime di non contestazione di determinati fatti illeciti, a fronte del formale

¹²⁸ DORN N., LEE M., *Drugs and policing in Europe: from low streets to high places*, in South N. (a cura di), *Drugs. Cultures, Controls and Everyday life*, London-Thousand Oaks-New Delhi, 1998, p. 87 ss.

mantenimento sul piano normativo delle corrispondenti fattispecie penali. La legge penale resta immutata, ma i soggetti che la violano cessano di essere perseguiti dalla polizia giudiziaria e dai pubblici ministeri.

Il primo paese ad adottare tale regime normativo fu l'Olanda, nel 1976.

2.1. L'evoluzione della normativa anti-droga nei Paesi Bassi

Come la gran parte dei paesi europei, anche i Paesi Bassi si dotarono, all'inizio del XX secolo, di una disciplina in materia di stupefacenti di taglio proibizionista, confluita nell'*Opium Act* del 1919. Tuttavia, come il titolo del provvedimento legislativo suggerisce, nella propria orditura originaria esso limitava il proprio perimetro applicativo alla cocaina e agli oppiacei, mentre il traffico della cannabis restò impunito sino al 1928, quando ne furono vietate l'importazione e l'esportazione. Solo nel 1953, infine, la disciplina fu ulteriormente riformata, aggiungendo l'uso, il possesso, la coltivazione e il commercio di cannabis al catalogo delle condotte già criminalizzate¹²⁹. Il risultato di tali reiterati interventi di ampliamento fu una disciplina unitaria, che disponeva la repressione penale del traffico e del consumo di stupefacenti secondo uno schema omogeneo, senza alcuna differenziazione del trattamento punitivo basata sul tipo di sostanza stupefacente utilizzata, prodotta o distribuita.

¹²⁹ L'evoluzione storica della normativa olandese in materia di cannabis è ampiamente descritta in GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Drug Policy in the Netherlands*, in Colson R., Bergeron H. (a cura di), *European drug policies: the ways of reform*, Londra, 2017, pp. 128 ss.; KORF D.J., *Cannabis Regulation in Europe: Country Report Netherlands*, Amsterdam, 2019, pp. 2 ss.; con riguardo in particolare agli sviluppi della disciplina prima degli anni Settanta, si veda DE KORT M., *A short history of drugs in the Netherlands*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 3 ss.

Ad ogni modo, durante la prima metà del secolo il consumo di droghe non destò allarme sociale, risultando per lo più circoscritto ad una minoranza che popolava i quartieri cinesi di Amsterdam. La situazione mutò all'inizio degli anni Sessanta, quando, in sintonia con la tendenza negli altri paesi occidentali, anche i Paesi Bassi assistettero ad un incremento dei consumi di cannabis, anfetamine ed LSD. Coerentemente con la normativa all'epoca vigente, a tale impennata fece seguito un drastico aumento del numero di arresti per crimini legati al traffico di droga, ma ad essi non corrisposero gli effetti auspicati: la droga rimase infatti facilmente reperibile ed ampiamente utilizzata in tutto il paese¹³⁰. La cannabis divenne in quegli anni l'emblema di una "contro-cultura" giovanile, saldamente avversata dai conservatori, che peraltro, di fronte all'imperversare dell'eroina e dell'LSD, non poterono impedire il consolidarsi dell'idea che essa, quand'anche non del tutto innocua, ingenerasse pericoli di minore portata per la salute.

Tale convincimento cominciò a propagarsi anche fra le autorità governative, facendo germinare le prime proposte di decriminalizzazione¹³¹. Nel 1969 e nel 1970, due Commissioni furono dunque incaricate di redigere delle raccomandazioni in vista della modifica della legge antidroga. Pur richiamandosi ad argomenti

¹³⁰ GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Drug Policy in the Netherlands*, op. cit., p. 129.

¹³¹ Un punto di svolta nella evoluzione normativa in materia di stupefacenti nei Paesi Bassi fu segnato da un concerto-evento che si tenne a Rotterdam nel 1970, che attrasse circa centomila persone. In quell'occasione, le autorità di polizia, in applicazione di alcune linee-guida che l'anno precedente erano state adottate dalla Procura di Stato, si astennero dall'arrestare coloro che venivano colti durante l'uso di cannabis, limitandosi a intervenire in caso di cessione di altre sostanze. Le forze di polizia constatarono, da un lato, che il mercato della cannabis era separato da quello delle altre sostanze; dall'altro, che pur non avendo posto in stato di arresto gli assuntori di cannabis, l'ordine pubblico era stato mantenuto. L'evento segnò la consacrazione di un approccio di tolleranza nei confronti di consumatori, e finanche nei confronti dei rivenditori domestici di cannabis, nei confronti dei quali diminuirono gli episodi di persecuzione penale. Si veda, in proposito, GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Coffee shops and compromise. Separated illicit drug markets in the Netherlands*, New York, 2013, p. 16.

differenti, entrambe le commissioni pervennero alla conclusione che fosse necessario distinguere la disciplina applicata alla cannabis da quella prevista per le altre sostanze¹³².

Nel 1975, il Governo predispose un progetto di riforma ispirato alla relazione redatta dai due gruppi di lavoro, il cui testo fu animato dall'intento di realizzare tre principali obiettivi: l'aggravamento delle pene per il traffico di anfetamine; la creazione di una partizione tra il commercio della cannabis e quello delle sostanze correlate a "rischi inaccettabili"; e, infine, la riqualificazione della detenzione per uso personale della cannabis quale illecito minore.

Il progetto fu approvato dal Parlamento, pressoché inalterato, nel 1976. Confermata la dicotomia tra la disciplina dei prodotti a base di cannabis e le "sostanze con un rischio inaccettabile per la salute dell'assuntore", il riformato *Opium Act* prevede

¹³² Le posizioni delle due Commissioni (che furono denominate Hulsman e Baan, dal nome del rispettivo presidente) sono descritte con dovizia di particolari in un 'classico' sul tema: si allude a LEUW E., *Drugs and Drug Policy in the Netherlands*, in *Crimes and Justice*, 1991, pp. 243 ss. Vale la pena riepilogarle succintamente, potendosi in esse rinvenire un coacervo di argomentazioni ancora oggi di grande attualità.

La relazione della Commissione Hulsman descrisse gli effetti della cannabis come decisamente meno gravi rispetto a quelli conseguenti all'uso di anfetamine, oppiacei e barbiturici ed escluse la validità della *stepping stone theory*. Inoltre, sul presupposto che lo Stato dovesse astenersi dall'interferire con condotte aventi ricadute solo sulla sfera individuale, essa concluse che non fosse possibile esercitare un controllo sociale sul consumo di cannabis, esattamente come su quello di alcol e tabacco. L'uso di cannabis fu qualificato alla stregua di un fenomeno subculturale, non suscettibile di essere giudicato, in una società multiculturale, da una maggioranza di governo aderente a principi morali di diversa natura. Infine, essa argomentò che una disciplina di ispirazione proibizionista avrebbe comunque fallito nel reprimere il vizio all'interno delle mura domestiche, ed avrebbe invece sortito l'effetto di aumentare l'emarginazione sociale dei tossicodipendenti. Per questi motivi, la Commissione Hulsman raccomandò la legalizzazione dell'uso di cannabis e la riqualificazione di tutte le condotte relative all'approvvigionamento di tale sostanza come illeciti punibili solo a mezzo di sanzioni pecuniarie. Un trattamento analogo veniva infine suggerito per l'uso delle altre sostanze stupefacenti, restando per converso penalmente rilevante il traffico di queste ultime.

Quanto invece alla Commissione Baan, essa osservò che la normativa antidroga dovesse tendere alla prevenzione dei rischi primari e secondari connessi al traffico di stupefacenti e, ritenendo che la cannabis dovesse essere tenuta distinta dalle sostanze a coefficiente di rischio 'inaccettabile', raccomandò che l'uso e il traffico di cannabis su piccola scala (fino, cioè, a 250 g) fossero qualificati come un reato minore, punibile con la detenzione sino ad un massimo di un mese; e che per quantitativi superiori, ovvero per le sostanze ad alto coefficiente di rischio, dovessero applicarsi pene più severe, pur differenziate in ragione della sostanza usata o oggetto di traffico.

che la detenzione di cannabis sino ad un massimo di 30 grammi costituisse un illecito punibile a mezzo di una mera sanzione amministrativa.

Così descritte, le modifiche introdotte in sede di riforma sembrerebbero riconducibili non già ad un'ipotesi di depenalizzazione, bensì di decriminalizzazione: per effetto dell'intervento modificativo, la detenzione di cannabis (pur nei limiti suindicati) perse l'originaria qualificazione penale, degradando al rango di illecito amministrativo.

Il punto è che l'illecito così configurato rimase lettera morta, non venendo, di fatto, mai contestato. Inoltre, la riforma fu presto seguita da nuove linee-guida della Procura di Stato, che attribuirono alle amministrazioni locali (segnatamente, ai sindaci, alle procure locali e al questore) il potere di ridefinire i casi di intervento e, in particolare, di stabilire se perseguire penalmente la vendita di cannabis su piccola scala. Si tratta di un meccanismo reso possibile dal 'principio di opportunità', che consente alle autorità locali, appunto nei limiti delle direttive impartite a livello nazionale, di non intervenire e di non esercitare l'azione penale, qualora la limitazione delle normali funzioni di amministrazione della giustizia sia ritenuta maggiormente soddisfattiva dell'interesse pubblico.

Detto principio si pone all'origine della politica di tolleranza (anche nota come "*gedoogbeleid*") che fu applicata dapprima al consumo e alla vendita di cannabis ad opera degli *house dealers*¹³³, ed in seguito alla cessione all'interno dei *coffee-*

¹³³ Venivano così definiti coloro che rivendevano piccole quantità di cannabis all'interno dei centri formativi e ricreativi per i giovani con il consenso dello stesso personale e dei gestori di questi ultimi, sul presupposto che i visitatori ne avrebbero fatto uso comunque. La scelta di non perseguire gli *house dealers* era ispirata all'intenzione di prevenire l'utilizzo di droghe pesanti tra gli adolescenti, realizzando la separazione del mercato della cannabis. In argomento, si veda LEUW E., *Initial construction and development of the official Dutch drug policy*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 36-37.

shop. Questi ultimi, peraltro, costituiscono una realtà pressoché ignota al legislatore del 1976, essendosi diffusi nel paese a partire dagli anni Ottanta. Tuttavia, quando essi cessarono di operare clandestinamente, furono assoggettati alla medesima disciplina già prevista per l'ipotesi di rivendita in appartamento e nei centri giovanili¹³⁴.

La risultante di tali interventi di riforma fu una disciplina complessa, in cui la produzione di cannabis continuava a costituire un illecito penale (e ad essere attivamente perseguita), mentre la rivendita di piccoli quantitativi, pur conservando l'originario *status* di reato, diveniva non perseguibile penalmente; similmente, la detenzione di cannabis, formalmente inquadrata tra gli illeciti amministrativi, cessava di essere contestata.

Si tratta, con tutta evidenza, di un corpo normativo al quale non calza perfettamente nessuna delle categorie individuate in precedenza; tant'è che esso è stato variamente definito, configurandosi, secondo alcuni, come un'ipotesi di 'quasi-legalizzazione'¹³⁵ o "legalizzazione *de facto*"¹³⁶, secondo altri, come un esempio di 'depenalizzazione'; ma è chiaro – sia consentito ribadirlo – che ad esso non siano estranei elementi tipici del prototipo della decriminalizzazione. La plasticità data dal principio di opportunità resta tuttavia il tratto maggiormente distintivo della

¹³⁴ Il primo esercizio commerciale dedito alla cessione di cannabis fu il *Mellow Yellow*, ad Amsterdam, che operò a partire dal 1972. Si trattava, ufficialmente, di una sala da tè (che, nello *slang* locale, viene ancora oggi considerato come sinonimo di cannabis) aperta solo dopo le 18:00. In seguito, comparvero esercizi maggiormente simili agli odierni *coffee-shop* (il primo dei quali fu *The Bulldog*), ma solo nei primi anni Ottanta essi iniziarono ad esercitare la rivendita al dettaglio apertamente. Sul punto, si rinvia alla dettagliata ricostruzione in GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Coffee shops and compromise. Separated illicit drug markets in the Netherlands*, op. cit., p. 22.

¹³⁵ "Quasi-legalization refers to an approach that does only *de facto* but not *de jure* allows certain activities, for example, the consumption of cannabis" (UITERMARK J., *The origins and future of the Dutch approach towards drugs*, in *Journal of Drug Issues*, 2004, p. 528).

¹³⁶ MCCOUN R., REUTER P., *Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate*, in *Science*, 1997, (5335) pp. 47 ss.

politica attuata dai Paesi Bassi, essendo esso all'origine della comparsa sul territorio nazionale di una notevole quantità di *coffee-shop*, e, con essi, di un florido mercato di cannabis, che per decenni ha costituito un *unicum* nel panorama mondiale. Inoltre, pure a fronte della formale decriminalizzazione di certe ipotesi di detenzione, la disciplina applicabile a tale condotta è comunque stata ulteriormente plasmata dalla decisione di non dare concreta attuazione ai divieti amministrativi. Per questi motivi, si conviene con l'opinione, del resto predominante, che nel sistema olandese i connotati propri del paradigma della depenalizzazione prevalgano su quegli ulteriori lineamenti della normativa che si ispirano ad altri modelli.

V'è da dire, peraltro, che la portata innovativa della riforma realizzata nel 1976 e dei successivi interventi attuativi non va imputata esclusivamente alle previsioni confluite nella nuova formulazione dell'*Opium Act*. L'assetto normativo fu, infatti, presto integrato da una serie di norme, primariamente volte a garantire assistenza sociale e sanitaria ai consumatori di sostanze stupefacenti. Tali norme riflettono l'approccio "normalizzante, pragmatico e non moralistico"¹³⁷ che ispirò i fautori della riforma.

L'ideologia della normalizzazione propone un modello di controllo del traffico di droghe incardinato sulla integrazione della devianza: essa rinuncia al proposito, proprio della politica proibizionista, di creare un mondo senza droghe, ottenibile – secondo i sostenitori di tale paradigma - invocando il potere deterrente della pena. Al contrario, essa guarda alla tossicodipendenza come ad un male sociale 'cronico',

¹³⁷ LEUW E., *Drugs and Drug Policy in the Netherlands*, op.cit., p. 243.

da gestirsi attraverso la predisposizione di strategie che mitighino i danni conseguenti all'assunzione ed evitino l'emarginazione del consumatore, ritenuta conseguenza diretta della politica della criminalizzazione e dello stigma sociale gravante sui tossicodipendenti¹³⁸. Inoltre, epurare la politica normativa in materia di droghe dagli elementi moralistici che affiorano nei sistemi di indirizzo proibizionista significa – nella teoria della normalizzazione – recuperare la dimensione principalmente individuale di problemi prima considerati di rilevanza pubblicistica¹³⁹. L'inclinazione non moralista della legislazione olandese consente infatti di pensare al consumo delle droghe – e finanche alla tossicodipendenza – come ad uno dei tanti stili di vita, che, pur rischiosi, rientrano fra le varie scelte opzionabili, e che, attenendo alla sfera individuale e ripercuotendosi essenzialmente su di essa, non possono essere questionate dalla politica. Si tratta di un approccio che, già all'epoca della riforma, non era nuovo alla cultura giuridica olandese, e che fu parimenti adottato in materia di prostituzione, omosessualità, pornografia, aborto¹⁴⁰.

Come si accennava, il quadro normativo fu presto integrato da una serie di norme preordinata ad attenuare i pericoli per la salute derivanti dalla tossicodipendenza. Nella concezione del legislatore del 1976, infatti, tale fenomeno costituiva anzitutto un problema di natura sanitaria, prima ancora che sociale. Non a caso, durante la discussione del progetto di riforma nelle aule parlamentari, gli argomenti a favore

¹³⁸ GRAPENDAAL M., NELEN H., LEUW E., *A world of opportunities. Life-style and Economic Behavior of Heroin Addicts in Amsterdam*, Albany (New York), 1995, p. 5.

¹³⁹ ENGELSMAN E.L., *Dutch policy on the management of drug related problems*, in *British Journal of Addiction*, 1989, (2) pp. 211 ss.

¹⁴⁰ LEUW E., *Initial construction and development of the official Dutch drug policy*, op. cit., p. 26.

del disegno di legge furono principalmente perorati dall'allora Ministro della Salute, mentre il Guardasigilli rimase in posizione subalterna¹⁴¹.

Inoltre, all'inizio degli anni Ottanta, il dilagare dell'eroina fece emergere la necessità di aumentare la disponibilità di servizi di prima assistenza per i tossicodipendenti: i punti di primo soccorso, al fianco di veri e propri centri di recupero, comparvero numerosi, fornendo per lo più assistenza per problemi di salute in fase acuta, ivi inclusi i sintomi della sindrome di astinenza. Ad essi si aggiunsero servizi di natura sociale, miranti a garantire alloggi temporanei, formazione e sussidi per coloro che ne facessero richiesta. Furono costituiti uffici di consulenza per le dipendenze da droghe e da alcol integralmente finanziati dagli enti locali, con lo scopo di fornire assistenza per la salute mentale degli utenti, offrendo loro terapie di cura e di mantenimento; furono approntati programmi di somministrazione di metadone, anch'essi sovvenzionati dalle amministrazioni cittadine; furono istituite nuove comunità per il trattamento delle tossicodipendenze, con approcci terapeutici variegati in funzione delle specificità delle dipendenze da trattare¹⁴². Eterogeneità, duttilità e pragmatismo furono caratteristiche peculiari del sistema così congegnato, che trovano forse la propria più eclatante espressione nella fornitura pubblica e gratuita di aghi sterili, cui si diede luogo, a metà degli anni Ottanta, in seguito al rilievo di un cospicuo numero

¹⁴¹ LEUW E., *Drugs and Drug Policy in the Netherlands*, op.cit., p. 248.

¹⁴² WEVER L., *Drugs as a public health problem: assistance and treatment*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 62, 68 ss. Attraverso la predisposizione di una rete di servizi in favore dei tossicodipendenti, i Paesi Bassi, come osserva l'Autore, misero in atto la politica della *harm reduction* ancor prima che essa trovasse una definizione sul piano internazionale.

di casi di AIDS imputabile all'utilizzo promiscuo di siringhe contaminate per l'assunzione di droghe per via parenterale.

Gli anni Novanta segnarono, infine, un ulteriore cambiamento di tendenza nella politica olandese in materia di droghe. Non si trattò di un radicale mutamento di rotta, quanto, piuttosto, di un processo di 'raffinazione' dell'assetto normativo concepito dal legislatore del 1976: se, infatti, in origine la disciplina era stata forgiata come strumento di contenimento della tossicodipendenza, intendendo questa come problema primariamente sanitario, sul finire del secolo emerse la necessità di approntare una strategia di riduzione degli ulteriori rischi, in particolare di ordine pubblico, annessi al traffico di droghe. Nell'arco di poco più di un decennio, infatti, il numero di esercizi commerciali dedicati alla rivendita di cannabis era aumentato fortemente, generando un crescente disagio a carico dei residenti, costretti a fare i conti con il turismo della droga. A ciò si aggiunse l'aumento dei consumi di droghe pesanti, peraltro in linea con gli altri paesi occidentali, e la pressione esercitata dalle autorità straniere, che criticarono aspramente la politica di tolleranza adottata dai Paesi Bassi¹⁴³.

Ne conseguì la transizione ad una politica di *harm reduction* declinata non più esclusivamente nel segno della salvaguardia della salute dei consumatori, ma anche

¹⁴³ VAN OUYEN M., KLEEMANS E.R., *Drug policy: the "Dutch model"*, in *Crime and Justice*, 2015, (1) p. 167. È invero opinione diffusa che i correttivi apportati negli anni Novanta siano stati principalmente indotti dalla volontà del governo olandese di compiacere i paesi europei, in particolare quelli confinanti, più che di rimediare ad effettivi disagi diffusi tra i cittadini a causa della tolleranza verso il commercio delle droghe. In quegli anni, infatti, serpeggiava l'idea che l'Olanda avesse creato un 'paradiso della droga' nel mezzo dell'Europa; sicché fu proprio l'intenzione di scrollarsi di dosso tale stereotipo che indusse le autorità nazionali a 'dissimulare' la tendenza verso la legalizzazione, introducendo nuovi limiti al commercio. In questo senso, si vedano LEMMENS P.H., GARRETSSEN H.F., *Unstable pragmatism: Dutch drug policy under national and international pressure*, in *Addiction*, 1998, (2) pp. 157 ss.; DE QUADROS RIGONI R., "Drugs Paradise": *Dutch Stereotypes and Substance Regulation in European Collaborations on Drug Policies in the 1970s*, in *Contemporary Drug Problems*, 2019, (3) pp. 219 ss.

della prevenzione degli episodi di *public nuisance*. In particolare, nel 1994 furono introdotte regole più rigorose per la rivendita all'interno dei *coffee-shop*, poi ribattezzate 'criteri AHOJ-G': furono vietate le iniziative pubblicitarie ('*Affichering*'), come pure la vendita di droghe pesanti ('*Hard drugs*') e la turbativa della quiete pubblica ('*Overlast*') dovuta agli assembramenti nei *coffee-shop* e nelle loro immediate vicinanze; furono infine vietate le vendite ai minori di diciotto anni ('*Jongeren*') e di ingenti quantità ('*Grote hoeveelheden*')¹⁴⁴. Agli enti locali, peraltro, fu attribuita la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, fissando, ad esempio, distanze minime dagli istituti scolastici, nonché aree urbane e orari per l'apertura degli esercizi commerciali. La tendenza alla individuazione di condizioni sempre più restrittive per l'esercizio dell'attività di rivendita è proseguita nei decenni successivi, conducendo, nel 2012, alla previsione di altri due criteri (i cc.dd. criteri 'B' e 'I'): la limitazione della vendita ai soli acquirenti registrati (una politica che peraltro è stata abolita nel 2013) e la restrizione della vendita ai soli residenti nei Paesi Bassi¹⁴⁵. Inoltre, a partire dal 1996, le amministrazioni locali sono state autorizzate a disporre il divieto di apertura dei *coffee-shops* entro i propri confini; conseguentemente, il numero dei punti vendita è calato drasticamente, passando da circa 1500 a meno di 600¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Per effetto di tale intervento, fu prevista la limitazione della quantità giornaliera cedibile ad un singolo avventore, che da 30 g passò ad appena 5, e si stabilì altresì che la quantità massima di cannabis stoccabile all'interno dei magazzini dei locali adibiti alla vendita al dettaglio fosse pari a 500 g (KORF D.J., *Cannabis Regulation in Europe: Country Report Netherlands*, op. cit., pp. 3-4).

¹⁴⁵ GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Drug Policy in the Netherlands*, op. cit., p. 133.

¹⁴⁶ In particolare, nel 2017 il numero totale dei *coffee-shop* ammontava a 567 (EMCDDA, *Netherlands. Netherlands country drug report 2019*, Lisbona, 2020, p. 5).

2.2. Gli effetti della depenalizzazione

Quando il modello della depenalizzazione fu teorizzato, le previsioni degli effetti che ad esso si sarebbero associati furono di segno opposto: alcuni sostennero che le strategie di *harm reduction* avrebbero causato una diminuzione della diffusione della droga; altri che l'apertura di esercizi commerciali per la rivendita avrebbe cagionato un incremento della reperibilità e, correlativamente, dei consumi.

In effetti, le tendenze di consumo della cannabis sembrano essere andate in parallelo all'andamento della distribuzione sul territorio dei *coffee-shop*: ad una prima fase, tra il 1970 e il 1980, durante la quale essi non operavano apertamente ed il consumo di cannabis risultò piuttosto stabile e non superiore alla media europea, ne fece seguito una seconda, orientativamente corrispondente agli anni Ottanta, in cui si assistette ad un forte incremento del numero dei *coffee-shop*, come pure del consumo di cannabis. A metà degli anni Novanta, con la chiusura di buona parte degli esercizi in funzione nel decennio precedente, si osservò invece una contrazione dei consumi¹⁴⁷. Sebbene tali dati militino nel senso della esistenza di una correlazione tra la politica di tolleranza e una maggiore diffusione della cannabis, va detto, nondimeno, che *trend* analoghi furono osservati, negli stessi intervalli di tempo, anche in altri paesi occidentali, pur aderendo essi al paradigma proibizionista. Si allude, in particolare agli Stati Uniti, in cui i dati registrati seguirono un andamento ciclico affine a quello rilevato nei Paesi Bassi, suggerendo che la politica normativa prescelta abbia un limitato impatto sulla diffusione della droga, o che comunque essa operi solo come uno dei molteplici fattori idonei ad

¹⁴⁷ KORF D.J., *Dutch coffee shops and trends in cannabis use*, in *Addictive Behaviours*, 2002, (6) pp. 851 ss.

influenzare la prevalenza dei consumi¹⁴⁸. Del resto, negli ultimi anni i dati registrati nei Paesi Bassi attestano un uso di cannabis superiore alla media europea, ma comunque inferiore rispetto ai picchi raggiunti in altri Stati che applicano normative proibizioniste: nel 2019, si stimava che circa il 17,5% dei giovani di età compresa fra 15 e 34 anni avessero fatto uso di cannabis l'anno precedente, rispetto alla media europea del 14,4%, comunque significativamente inferiore alla percentuale rilevata in Italia (20,9%) e Francia (21,8%)¹⁴⁹.

Altri dati meritano, infine, di essere valutati congiuntamente alla analisi delle tendenze di consumo.

Anzitutto, la politica della normalizzazione non ha causato un innalzamento dei livelli di consumo delle droghe pesanti, risultati anch'essi tendenzialmente in linea con quelli rilevati nel resto d'Europa, e comunque al di sotto di quelli rilevati negli Stati Uniti¹⁵⁰. Per contro, la politica assistenziale messa in campo dai Paesi Bassi ha prodotto l'effetto di incentivare l'accesso ai centri di primo soccorso e alle residenze per il trattamento delle dipendenze, mentre le strategie di informazione

¹⁴⁸ REINERMAN C., *Cannabis policies and user practices: market separation, price, potency, and accessibility in Amsterdam and San Francisco*, in *International Journal of Drug Policy*, 2009, (1) pp. 28 ss.; REINERMAN C., COHEN P.D.A., KAAL H.L., *The limited relevance of drug policy: cannabis in Amsterdam and in San Francisco*, in *American Journal of Public Health*, 2004, (5) pp. 836 ss.

¹⁴⁹ Tali statistiche sono attinte ai report pubblicati nel 2019 dallo *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA, *Italy. Italy country drug report 2019*, Lisbona, 2020; EMCDDA, *France. France country drug report 2019*, Lisbona, 2020) e ineriscono ai consumi del 2017. Merita evidenziare, inoltre, che i dati raccolti nei Paesi Bassi, proprio in virtù della dichiarata politica di tolleranza perseguita a livello nazionale, presentano verosimilmente un più elevato grado di attendibilità rispetto alle statistiche acquisite nei paesi che applicano un regime proibizionista, essendo plausibile che, in questi ultimi, una certa quota di assuntori si sottragga alle rilevazioni dei sondaggi per paura che le proprie dichiarazioni possano avere conseguenze legali o comunque suscitare disapprovazione.

¹⁵⁰ Va segnalato che, in tempi recenti, i Paesi Bassi hanno assistito ad un aumento dei casi di dipendenza da oppiacei, verosimilmente addebitabile non alle politiche in materia di droga, ma al loro crescente utilizzo per la terapia del dolore. In tema, KALKMAN G.A. ET AL., *Trends in use and misuse of opioids in the Netherlands: a retrospective, multi-source database study*, in *The Lancet*, 2019, (10) pp. E498 ss.

tese a promuovere l'utilizzo di tecniche più sicure per l'assunzione delle droghe pesanti hanno contribuito a diminuire sensibilmente i casi di mortalità tra i consumatori¹⁵¹.

In definitiva, il modello olandese non solo non risulta rannodarsi al tanto temuto incremento dei consumi, ma coniuga un approccio liberale con un metodo di gestione del problema della tossicodipendenza che risulta più efficace di quello adottato in numerosi paesi con legislazioni di stampo proibizionista.

Per questo motivo, pur con le sue persistenti contraddizioni¹⁵², esso propone un'alternativa che meriterebbe di essere presa in considerazione, ove si intendesse porre mano a una riforma dell'assetto normativo attualmente vigente, che tenga seriamente conto dei vincoli imposti dal principio di sussidiarietà. Aldilà, infatti, del ricorso allo schema della depenalizzazione, evidentemente non importabile in un sistema, come quello italiano, fondato sull'obbligatorietà dell'azione penale, l'esperienza dei Paesi Bassi offre una dimostrazione chiara del fatto che una cauta regolamentazione del mercato della cannabis possa avere corso, senza che da tanto derivi il necessario assestamento dei consumi e del tasso di criminalità su livelli più elevati di quelli registrati nei paesi che applicano normative di stampo proibizionista.

¹⁵¹ LEUW E., *Drugs and drug policy in the Netherlands*, op. cit., p. 237-238.

¹⁵² Si allude in particolare al c.d. '*back-door problem*', ossia al paradosso, tuttora esistente, per cui, nonostante l'attività di rivendita nei *coffe-shops* sia regolata in base ad un complesso di regole ormai ben consolidato, resta tuttavia penalmente rilevante la produzione di grandi quantità di cannabis e, correlativamente, l'approvvigionamento degli stessi punti vendita.

3. La decriminalizzazione. L'esempio portoghese

Proseguendo la rassegna dei modelli alternativi al proibizionismo, e avanzando idealmente lungo una linea che congiunge quest'ultimo al prototipo della legalizzazione, suo estremo opposto, occorre soffermarsi sul modello della decriminalizzazione, che, come pure quello della depenalizzazione, occupa una posizione intermedia tra i suddetti poli.

È convinzione comune che tale paradigma normativo trovi una rappresentazione esemplare nella legislazione antidroga portoghese: circostanza, questa, piuttosto curiosa, ove si consideri che la peculiarità del sistema in parola (salvo quanto si dirà più avanti) è, *in nuce*, l'aver decriminalizzato la detenzione e il consumo di tutte le sostanze stupefacenti, riconfigurando tali condotte quali semplici illeciti amministrativi, ferma restando la rilevanza penale della produzione e del commercio degli psicotropi. E in tanto, a onor del vero, vi è molto poco di peculiare, trattandosi di previsioni che sembrano scaturire dalla stessa matrice da cui si è tratta la legislazione italiana, la quale, ai più volte menzionati articoli 73 e 75 del d.P.R. n. 309/1990, prevede una non diversa qualificazione delle predette condotte. Eppure, è altrettanto ampiamente condivisa l'opinione che la normativa italiana sia essenzialmente di afflato proibizionista.

Tale rilievo conferma quanto detto più sopra a proposito della difficoltà di operare una precisa partizione delle legislazioni nazionali in materia di droga. Il più delle volte, la disciplina domestica non risulta infatti espressione di un modello 'puro', ma, al contrario, si configura come una commistione fra i diversi paradigmi eleggibili. In base al 'dosaggio' con cui i singoli modelli entrano in gioco nelle molteplici esperienze nazionali, si procede, dunque, per convenzione,

all'apposizione di etichette più o meno condivisibili, che tuttavia forniscono sovente ben poche indicazioni sugli effettivi contenuti della normativa, risultando talora perfino fuorvianti¹⁵³.

Nel caso specifico del Portogallo, poi, l'impiego del termine 'decriminalizzazione' – di per sé non privo di ambiguità¹⁵⁴ –, unitamente ai toni sensazionalisti che hanno colorito la narrativa sugli esiti prodotti dalla disciplina nazionale, ha ingenerato una notevole confusione sull'impianto normativo attualmente vigente, che viene a volte recepito come una sorta di legalizzazione¹⁵⁵.

È certo facile sgombrare il campo da eventuali dubbi a tal ultimo proposito: atteso che, come premesso, la produzione e la distribuzione sono illeciti penali, mentre la detenzione e l'uso di stupefacenti sono gravati da sanzioni amministrative, nella normativa portoghese non è dato di trovar traccia del prototipo della legalizzazione.

¹⁵³ Le categorie generalmente utilizzate risultano tanto meno descrittive, quanto più vengono utilizzate per descrivere la politica legislativa applicata all'interno di un certo ordinamento non con riguardo ad una singola condotta, bensì all'assetto normativo in materia di stupefacenti nel suo complesso. Si pensi alla già esaminata disciplina olandese, in cui alla decriminalizzazione del consumo di cannabis si affiancano la depenalizzazione della rivendita e la politica tuttora proibizionista in materia di commercializzazione di droghe pesanti. Evidentemente, qualificando tale disciplina come esempio di depenalizzazione, si offrono informazioni estremamente limitate rispetto ai contenuti della normativa, enfatizzandone un unico aspetto. Così facendo, sistemi di fatto affini (come appunto quello italiano e quello portoghese) rischiano di essere categorizzati secondo criteri non facilmente intelligibili, sicché la stessa categorizzazione risulta talvolta di dubbia utilità, necessitando di puntualizzazioni e chiarimenti.

¹⁵⁴ In apertura del presente capitolo, si è detto che il modello della decriminalizzazione presuppone che un determinato fatto, già sanzionato penalmente, sia riqualificato come illecito di altra natura. Tuttavia, va dato atto del fatto che tale nozione non è univoca: alcuni adottano infatti una definizione più ampia di decriminalizzazione, ritenendola sussistente anche quando, a fronte della abrogazione della normativa penale, il fatto anteriormente punito a titolo di reato divenga perfettamente lecito (STEVENS A. ET AL., *Depenalization, diversion and decriminalization: a realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession*, op. cit., p. 31).

Ciò spiega perché, con riferimento alla normativa portoghese, il richiamo alla decriminalizzazione abbia creato non poche ambiguità, promuovendo l'idea che il Portogallo abbia attuato una riforma nel senso della legalizzazione della detenzione e dell'uso degli stupefacenti.

¹⁵⁵ A titolo esemplificativo, si riportano le parole di MESSAMORE W.E., *If cannabis is legalized, Portugal could be a window into California's future*, in *420magazine*, 2010: "In 2001 many people in Portugal felt exactly the same way some Californians may feel about drug decriminalization now, and it's perfectly understandable that someone would feel that way. But ten years later, the Portuguese have found that legalizing drugs- even hard drugs- didn't wreck their communities or even cause a spike in drug use".

Per converso, i motivi per cui la legislazione italiana e quella portoghese, malgrado le loro affinità, vengono usualmente ricondotte a modelli differenti vanno ricercati aldilà della mera comminatoria di sanzioni penali o amministrative in relazione a determinate condotte: essi risiedono, infatti, nel contesto storico in cui si affermò la volontà del legislatore portoghese di rimeditare la disciplina di settore, che pose le basi per la politica di più ampio respiro che ispirò la riforma del 2000¹⁵⁶.

3.1. L'evoluzione della normativa antidroga in Portogallo

La prima legislazione antidroga portoghese risale agli anni Venti del secolo scorso. Si tratta di un corpo normativo composto da due leggi, adottate nel 1924 e nel 1926, le quali si limitavano a vietare l'importazione e l'esportazione delle droghe. La detenzione e l'assunzione di stupefacenti non erano invece oggetto di un'apposita disciplina, fatta salva la previsione di trattamenti psicoterapeutici per i tossicodipendenti.

Tale normativa rimase sostanzialmente inalterata per oltre un quarantennio: i bassi tassi di consumo registrati per tutta la prima metà del secolo (con la sola eccezione della regione cinese del Macao, sottoposta all'amministrazione portoghese) giustificarono l'inerzia del legislatore, che non ravvisò l'urgenza di porre mano ad una revisione dell'articolato normativo sino agli anni Sessanta.

Nel 1970, in seguito alla adesione alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fu approvata una riforma che criminalizzò l'assunzione e il possesso delle

¹⁵⁶ A proposito della formale affinità e dei differenti effetti sortiti dai regimi normativi sul consumo di stupefacenti adottati da Italia e Portogallo, si rimanda a PAVARIN R.M. ET AL., *Differences between subjects with socially integrated drug use: a study in Italy and Portugal*, in *Journal of substance use*, 2020, (4) pp. 449 ss.

droghe. Proprio in quegli anni, peraltro, si osservò nel paese un significativo incremento della prevalenza dei consumi di sostanze stupefacenti, per lo più riferibile all'arruolamento massivo di cittadini portoghesi di sesso maschile, chiamati al fronte africano durante le guerre coloniali.

Quando, nel 1974, il regime dittatoriale di Caetano (da poco subentrato a Salazar) cedette al peso del conflitto, il Portogallo entrò in una nuova fase politica: apertosi al liberalismo delle democrazie occidentali, esso fu investito da un clima di profonda trasformazione istituzionale e culturale, che si manifestò, tra l'altro, nell'allentamento delle briglie che avevano incordato la moralità pubblica e contribuito al contenimento dei consumi. Le sostanze psicotrope dilagarono nel paese, che, dopo decenni di chiusura e di conseguente impermeabilità alle dinamiche sociali e politiche all'estero, fu colto del tutto impreparato rispetto alle problematiche addebitabili al fenomeno della tossicodipendenza. La collocazione geografica del Portogallo lungo il confine occidentale dell'Europa, inoltre, ne fece un naturale punto di transito delle sostanze stupefacenti in arrivo dalla rotta atlantica (*in primis* dal Messico e dal Brasile), destinate ad alimentare i mercati dell'intero continente. La diffusione delle droghe, e dell'eroina in particolare, assunse così tra gli anni Ottanta e Novanta le proporzioni di un'emergenza nazionale, ulteriormente esasperata dall'aumento dei casi di AIDS in tutto il Paese¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Con riguardo alla evoluzione della legislazione anti-droga portoghese e alla individuazione dei principali accadimenti che ne scandirono le fasi, si rimanda a POIARES C.A., *As drogas ilícitas: Consumo, Incriminação e Desculpabilização*, in *Toxicodependências*, 1998, (3) pp. 57 ss.; VAN HET LOO M., VAN BEUSEKOM I., KAHAN J.P., *Decriminalization of Drug use in Portugal: the Development of a Policy*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2002, pp. 49 ss.; GREENWALD G., *Drug decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and successful drug policies*, Washington, 2009; HUGHES C.A., STEVENS A., *What can we learn from the Portuguese decriminalization of drugs?*, in *British Journal of Criminology*, 2010, (6) pp. 999 ss.; TRIGUEIROS F., *A Portuguese insight into coherent policy*, in Muscat R., Pike B. et al. (a cura di), *Reflections on the concept of coherency for a policy on psychoactive substances and beyond*,

Le tradizionali strategie di contrasto dei traffici, di stampo proibizionista, si rivelarono presto assolutamente inadeguate alla gestione dei problemi, prima di tutto di natura sanitaria, che il paese si trovò a dover affrontare: non solo esso non disponeva di sufficienti mezzi economici per garantire il controllo capillare del territorio e la pronta contestazione delle violazioni della legge penale; ma neppure poteva trarre un significativo vantaggio dalla applicazione della legge stessa, restando comunque irrisolto il nodo cruciale dell'alto tasso di consumatori affetti da AIDS, che nel 1999 risultò essere il più elevato fra i Paesi dell'Unione Europea¹⁵⁸.

A fronte della palese necessità di rimeditare il sistema nel suo complesso, nel 1998 il governo portoghese istituì una commissione di esperti, la *Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga*, deputata alla stesura di un progetto di riforma. I lavori della Commissione culminarono in una proposta di modifica ispirata a otto principi fondamentali¹⁵⁹ e sciorinata in tredici “opzioni strategiche”¹⁶⁰, fra le quali la decriminalizzazione del consumo di droghe, di cui si

Strasburgo, 2012, pp. 101 ss.; CABRAL T.S., *The fifteenth anniversary of the Portuguese drug policy: Its history, its success and its future*, in *Drug Science, Policy and Law*, 2017, (0) p. 2; FERREIRA S., *Portugal's radical drugs policy is working. Why hasn't the world copied it*, in *The Guardian*, 2017.

¹⁵⁸ WOODS J.B., *A Decade after Drug Decriminalization: What Can the United States Learn from the Portuguese Model?*, in *University of the District Columbia Law Review*, 2011, (1) p. 20.

¹⁵⁹ I principi individuati dalla Commissione furono i seguenti: il principio di cooperazione internazionale; il principio della prevenzione; il principio umanistico; il principio del pragmatismo; il principio della sicurezza; il principio del coordinamento e della razionalizzazione delle risorse; il principio di sussidiarietà; e il principio di partecipazione.

¹⁶⁰ Segnatamente, la Commissione propose di 1) rafforzare la cooperazione internazionale e di promuovere un ruolo più attivo del Portogallo nella definizione delle politiche comunitarie; 2) di decriminalizzare l'uso delle sostanze stupefacenti, prevedendone la sottoposizione a sanzioni amministrative; 3) di porre gli obiettivi di prevenzione al centro delle politiche antidroga; 4) di migliorare la rete di servizi sanitari offerti ai tossicodipendenti; 5) di estendere le politiche di riduzione del danno, attraverso programmi formativi e motivazionale, nonché programmi di fornitura di aghi sterili per ridurre i rischi correlati alla somministrazione endovenosa di droghe; 6) di attivare programmi tesi al supporto psicoterapeutico dei tossicodipendenti e di reinserimento sociale dei soggetti destinatari di condanne per il reato di detenzione di stupefacenti; 7) di garantire le condizioni necessarie ad assicurare l'accesso a trattamenti terapeutici anche per i detenuti in stato

prospettò la riqualificazione come illecito amministrativo. L'asse principale che sorreggeva l'impianto delle strategie propugnate dalla Commissione può essere peraltro ricondotto essenzialmente a due postulati: da un lato, che i soggetti dipendenti da droghe debbano essere considerati come parti integranti della società, e che dunque sia compito della legislazione antidroga tenere in debita considerazione anche i particolari interessi (prima di tutto in ambito sanitario) di cui questi sono portatori (concetto espresso nel c.d. 'principio umanistico'); dall'altro, che, in luogo del miraggio di una società del tutto libera dalla droga, la legislazione nazionale debba tendere verso obiettivi realizzabili, attuando politiche di *harm reduction* a vantaggio di tutti i segmenti della società (c.d. 'principio pragmatico').

Nel novembre 2000, con la promulgazione della legge n. 30 (rubricata *Regime Jurídico do Consumo de Estupeficientes*), le strategie proposte dalla Commissione confluirono a cascata nel riformato assetto normativo. La legge sancì, all'articolo 2, la decriminalizzazione del consumo, dell'acquisto e del possesso per uso personale di narcotici e sostanze psicotrope, ritenendo destinato all'uso personale un quantitativo di stupefacente non superiore a quello assunto da un consumatore tipo nell'arco di dieci giorni. Dette condotte, come più volte preannunciato, restarono tuttavia sanzionabili sul piano amministrativo. In particolare, la legge prevede, all'articolo 15, che ai consumatori non in stato di dipendenza possano

di tossicodipendenza; 8) di promuovere l'accesso volontario a strutture per il trattamento delle dipendenze; 9) di incrementare la ricerca scientifica e incentivare la formazione di esperti nel settore delle droghe; 10) di stabilire dei metodi per la valutazione delle iniziative pubbliche e private nel settore della droga; 11) di favorire la collaborazione interdipartimentale per l'elaborazione di una politica nazionale antidroga; 12) di rafforzare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro; 13) di raddoppiare gli investimenti pubblici da destinarsi al settore delle droghe.

essere applicate sanzioni pecuniarie (comprese tra 25,00 euro e il salario minimo nazionale) o, in alternativa, sanzioni non pecuniarie. Solo queste ultime possono invece irrogarsi agli assuntori in stato di tossicodipendenza.

Coloro che vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti non possono essere tratti in arresto dalla polizia giudiziaria, ma ricevono un atto di citazione che introduce il processo amministrativo ed indica la data di convocazione alla prima udienza. La peculiarità del sistema riposa nella particolare natura e composizione dell'organo deliberante¹⁶¹: si tratta della Commissione per la dissuasione (*'Comissão para a dissuasão da toxicoddependência'*), composta da un esperto in diritto (nominato dal Ministro della giustizia), un medico ed un assistente sociale (questi ultimi designati dal Ministro della salute). Questi, inoltre, si giovano della collaborazione di un gruppo di 'tecnici', generalmente selezionati tra esperti in ambito psicologico, operatori dei servizi sociali e avvocati.

In occasione dell'udienza dinanzi alla commissione, un tecnico (solitamente uno psicologo) intervista il convenuto, allo scopo di ricostruirne lo storico personale, sociale ed economico. In base alla gravità del rischio di recidiva, la commissione

¹⁶¹ L'art. 7 (*Composição e nomeação da comissão*) dispone quanto segue:

"1 - A comissão prevista no n.º 1 do artigo 5.º é composta por três pessoas, uma das quais presidirá, nomeadas por despacho do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicoddependência.

2 - Um dos membros da comissão será um jurista designado pelo Ministro da Justiça, cabendo ao Ministro da Saúde e ao membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicoddependência a designação dos restantes, os quais são escolhidos de entre médicos, psicólogos, sociólogos, técnicos de serviço social ou outros com currículo adequado na área da toxicoddependência, salvaguardando-se no exercício das suas funções eventuais casos de interesse terapêutico directo ou de conflito deontológico.

3 - A organização, o processo e o regime de funcionamento da comissão são definidos por portaria do Ministro da Justiça e do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicoddependência, sendo o estatuto dos seus membros definido por portaria conjunta do Ministro das Finanças, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicoddependência".

adotta una strategia di intervento, che può limitarsi ad assicurare che l'interessato sia a conoscenza dei potenziali effetti dell'assunzione e a incentivare la partecipazione ad attività formative, oppure includere, in caso di rischio medio o alto, un intervento motivazionale e l'indicazione dei trattamenti sanitari e psicoterapeutici cui il convenuto potrebbe accedere per effettuare un percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale¹⁶². Per promuovere il volontario accesso ai servizi assistenziali, la commissione ha altresì il potere di applicare un ampio ventaglio di sanzioni, che includono l'interdizione dall'esercizio di una professione, il divieto di frequentare taluni posti o certe persone; cessazione (o divieto di concessione o rinnovo) del porto d'armi¹⁶³. Queste ultime, peraltro, possono essere sospese o estingueri, qualora l'assuntore acceda o completi spontaneamente un percorso terapeutico.

¹⁶² Il processo dinanzi alle Commissioni per la dissuasione è ampiamente descritto in SILVESTRI A., *Gateways from Drug to Health: the Portuguese Drug Commissions (Report Winston Churchill Memorial Trust)* 2014, pp. 10 ss.

¹⁶³ L'art.17 (*Outras sanções*) dispone in tal senso:

“1 - *A comissão pode impor em alternativa à coima uma sanção de admoestação.*

2 - *Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 15.º, a comissão pode aplicar as seguintes sanções, em alternativa à coima ou a título principal:*

a) *Proibição de exercer profissão ou actividade, designadamente as sujeitas a regime de licenciamento, quando daí resulte risco para a integridade do próprio ou de terceiros;*

b) *Interdição de frequência de certos lugares;*

c) *Proibição de acompanhar, alojar ou receber certas pessoas;*

d) *Interdição de ausência para o estrangeiro sem autorização;*

e) *Apresentação periódica em local a designar pela comissão;*

f) *Cassação, proibição da concessão ou renovação de licença de uso e porte de arma de defesa, caça, precisão ou recreio;*

g) *Apreensão de objectos que pertençam ao próprio e representem um risco para este ou para a comunidade ou favoreçam a prática de um crime ou de outra contra-ordenação;*

h) *Privação da gestão de subsídio ou benefício atribuído a título pessoal por entidades ou serviços públicos, que será confiada à entidade que conduz o processo ou àquela que acompanha o processo de tratamento, quando aceite.*

3 - *Em alternativa às sanções previstas nos números anteriores, pode a comissão, mediante aceitação do consumidor, determinar a entrega a instituições públicas ou particulares de solidariedade social de uma contribuição monetária ou a prestação de serviços gratuitos a favor da comunidade, em conformidade com o regime dos n.os 3 e 4 do artigo 58.º do Código Penal.*

4 - *A comissão pode suspender a execução de qualquer das sanções referidas nos números anteriores, substituindo-a pelo cumprimento de algumas obrigações, nos termos do artigo 19º”.*

Tale *iter* garantisce un elevato grado di personalizzazione dell'intervento della Commissione, che viene confezionato su misura del convenuto. Il fatto, poi, che non sia possibile applicare una sanzione pecuniaria allorquando il convenuto versi in stato di tossicodipendenza, risulta perfettamente coerente con l'aspirazione ad un sistema normativo che non ostracizzi gli assuntori di sostanze stupefacenti, ma che anzi, attraverso un approccio olistico, garantisca un'assistenza completa e mirata, ampiamente diversificabile in funzione degli obiettivi di prevenzione o cura che si perseguono nel caso concreto.

Sebbene, come già evidenziato, le commissioni possano avvalersi di un novero di sanzioni piuttosto esteso, ciò non toglie che spesso il loro intervento tende all'adozione di misure perlopiù dotate di una funzione informativo-motivazionale. Nel caso, poi, in cui le commissioni abbiano raccomandato l'accesso a strutture sanitarie per il trattamento della tossicodipendenza e l'assuntore non abbia aderito a tale indicazione, non è possibile esperire rimedi coercitivi: il trattamento è infatti concepito solo su base volontaria, sicché le commissioni possono al più incentivare l'accesso alle strutture ad esso preposte, ma non obbligare alla fruizione di tale servizio.

Con tutta evidenza, la decriminalizzazione del consumo e della detenzione di droghe non è che una delle caratteristiche che connotano il sistema portoghese, la cui unicità riposa piuttosto nell'approccio non moralista con cui viene trattato il consumo di droga. Non si tratta, peraltro, di un atteggiamento amoralistico di taglio puramente liberale (qual è invece quello assunto, come testé evidenziato, nell'assetto normativo olandese), ma ispirato da un profondo senso solidaristico, che, depurando l'assetto normativo da istanze securitarie, legittima l'intervento

delle autorità in quanto utile a tutelare la salute degli assuntori, informando i soggetti interessati dei rischi correlati al consumo di stupefacenti e promuovendo l'accesso ai servizi assistenziali disponibili sul territorio. Come sovente affermato, obiettivo ultimo del regime normativo portoghese non è quello di sanzionare i tossicodipendenti, ma di combattere la tossicodipendenza.

Quanto, invece, alle condotte afferenti alla fase della produzione e della distribuzione, la legge n. 30/2000, del resto espressamente finalizzata a disciplinare il regime giuridico del consumo di stupefacenti, non introduce alcuna novità. Tali ultime condotte restano asseverate ad una disciplina penalistica¹⁶⁴.

Ulteriore caratteristica del regime normativo portoghese è la mancata previsione di una diversa disciplina basata sul tipo delle sostanze di volta in volta considerate. Con riguardo alla condotta di mera assunzione o detenzione per uso personale, la scelta si giustifica proprio alla luce dell'elevato grado di personalizzazione delle sanzioni irrogate dalle commissioni per la dissuasione. La natura della sostanza consumata è, peraltro, uno dei molteplici criteri di cui queste ultime sono tenute a tenere conto nella definizione del trattamento applicabile¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Una dettagliata ricostruzione della normativa applicabile al commercio di stupefacenti è contenuta in RUGA RIVA C., *La disciplina penale degli stupefacenti in Germania, Austria, Spagna e Portogallo*, pp. 7 ss., in www.aidp.it.

¹⁶⁵ L'art. 15 (*Sanções*) della l. 30/2000 così recita:

“1 - *Aos consumidores não toxicodependentes poderá ser aplicada uma coima ou, em alternativa, sanção não pecuniária.*

2 - *Aos consumidores toxicodependentes são aplicáveis sanções não pecuniárias.*

3 - *A comissão determina a sanção em função da necessidade de prevenir o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.*

4 - *Na aplicação das sanções, a comissão terá em conta a situação do consumidor e a natureza e as circunstâncias do consumo, ponderando, designadamente:*

a) *A gravidade do acto;*

b) *A culpa do agente;*

c) *O tipo de plantas, substâncias ou preparados consumidos;*

d) *A natureza pública ou privada do consumo;*

e) *Tratando-se de consumo público, o local do consumo;*

f) *Em caso de consumidor não toxicodependente, o carácter ocasional ou habitual do consumo;*

Anche con riferimento al traffico, l'unitarietà del regime sanzionatorio trova un correttivo nella inclusione della qualità dello stupefacente nel novero dei criteri da impiegare ai fini della qualificazione del traffico come ipotesi di minore gravità¹⁶⁶.

3.2. Gli effetti della decriminalizzazione in Portogallo

All'epoca della sua approvazione, la legge n. 30/2000 attrasse grande attenzione sul panorama internazionale. Sebbene la riforma fosse stata recepita prevalentemente con favore, non mancarono le voci dissonanti di chi preconizzò che essa avrebbe avuto ricadute negative sulla già claudicante gestione del consumo di droga in Portogallo.

Si temette, in particolare, che l'esplicito richiamo alla decriminalizzazione potesse fuorviare l'opinione pubblica, istillando l'erronea convinzione che la riforma avesse legalizzato l'uso e l'acquisto di sostanze stupefacenti, e che, conseguentemente, potesse correlarsi a un'impennata dei consumi.

Ancora, si paventò il rischio che le risorse umane e finanziarie disponibili non fossero sufficienti ad attuare la riforma, e che comunque la legge impartisse direttive troppo ampie per consentire un'esecuzione all'altezza delle sue linee programmatiche. Del resto, si obiettò, l'attuazione del nuovo regime giuridico avrebbe richiesto capacità di coordinamento orizzontale (fra le varie aree dipartimentali coinvolte) e verticale (tra i diversi livelli territoriali), che ben

g) *A situação pessoal, nomeadamente económica e financeira, do consumidor*".

¹⁶⁶ È quanto stabilito dall'art. 23 del d.l. n. 15 del 29 gennaio 1993. Si vedano a riguardo RUGA RIVA C., *La disciplina penale degli stupefacenti*, op.cit., p. 7; GAMBARDELLA M., *Illeciti in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose*, in *Cassazione penale*, 2020, (2), p. 461.

difficilmente un paese come il Portogallo, con un'economia non particolarmente florida e in piena emergenza, avrebbe potuto dimostrare.

La tecnica di redazione della legge fu criticata anche con riguardo al quadro delle sanzioni previste. Si lamentò, in particolare, che la riforma difettesse sotto il profilo della chiarezza e della prevedibilità, allorché rimetteva alle Commissioni per la Dissuasione un potere di valutazione pressoché sconfinato nella modulazione delle sanzioni non pecuniarie irrogabili agli assuntori in stato di tossicodipendenza¹⁶⁷.

Ancora oggi, a distanza di oltre un ventennio dall'entrata in vigore della legge n. 30/2000, vi è poi chi contesta la proclamata portata rivoluzionaria della riforma, osservando che, invero, essa non abbia fatto altro che consacrare la ben consolidata pratica di non trarre in arresto soggetti colti nell'atto di far uso di sostanze stupefacenti, ove non fossero presenti indizi della commissione di altre e più gravi condotte illecite¹⁶⁸. E in effetti, a tale rilievo va aggiunto che già nel preambolo del d.l. n. 15/1993 (*Legislação de combate à droga*) si affermava che il tossicodipendente dovesse essere considerato in prima battuta come un soggetto bisognoso di assistenza sanitaria; che l'attività giudiziale dovesse, pertanto, essere anzitutto volta a promuovere l'accesso alle strutture competenti; e che, proprio per tali ragioni, il consumo fosse sanzionato dalla legge in maniera "quasi simbolica"¹⁶⁹.

¹⁶⁷ VAN HET LOO M., VAN BEUSEKOM I., KAHAN J.P., *Decriminalization of Drug use in Portugal*, op. cit., pp. 61-62; degli stessi Autori, *Guidelines for implementing and evaluating the Portuguese drug strategy*, Lisbona, 2002, pp. 25-26; HUGHES C., STEVENS A., *The effects of decriminalization of drug use in Portugal*, Oxford, 2007, p. 9.

¹⁶⁸ In questo senso le critiche espresse da LAQUEUR H., *Uses and abuses of drugs decriminalization in Portugal*, in *Law and social inquiry*, 2014, (3) p. 749, che definisce la decriminalizzazione operata dalla legge n. 30/2000 come una codificazione di pratiche preesistenti.

¹⁶⁹ Di seguito la porzione del preambolo richiamata nel testo: "[...] *Considera-se censurável socialmente o consumo de estupefacentes e de substâncias psicotrópicas, desde logo pela quebra de responsabilidade individual de cada cidadão perante os outros. Tal não significa, todavia, que*

È tuttavia pacificamente ammesso che l'emergenza nazionale ingenerata dalla diffusione degli stupefacenti sia stata combattuta in seguito all'entrata in vigore della legge n. 30/2000. In breve tempo, in particolare, si osservò un netto calo del numero di decessi per overdose e AIDS ed il parallelo aumento degli accessi a strutture assistenziali per il trattamento della tossicodipendenza. Tale ultimo rilievo viene generalmente associato non già all'incremento dei consumi, quanto piuttosto all'abbattimento dello stigma sociale che, prima della riforma, gravava sugli assuntori¹⁷⁰.

Le variazioni concernenti il tasso di consumo costituiscono senz'altro l'effetto più controverso e maggiormente attenzionato in seguito alla entrata in vigore del nuovo regime giuridico. Tra il 2000 e il 2007, tale indice risultò in aumento in tutte le fasce anagrafiche della popolazione, per poi calare negli anni seguenti. Alcune precisazioni, tuttavia, si rendono necessarie per poter interpretare correttamente tale dato.

Anzitutto, va detto che le stime sulle modifiche delle tendenze di consumo risentono della penuria di dati raccolti nel periodo anteriore alla riforma. È altresì verosimile che, per effetto della decriminalizzazione, i soggetti dediti all'uso di sostanze

o toxicodependente não deva ser encarado, em primeira linha, como alguém que necessita de assistência médica e que tudo deve ser feito para o tratar, por sua causa e também pela protecção devida aos restantes cidadãos.

Em conformidade com tais afirmações, o consumidor de drogas é sancionado pela lei vigente de maneira quase simbólica, procurando-se que o contacto com o sistema formal da justiça sirva para o incentivar ao tratamento, na hipótese de ter sido atingido pela toxicodependência”.

Quanto alla pena comminata in caso di consumo, l'art. 40 prevedeva la pena detentiva fino a tre mesi in caso di consumo (o di coltivazione per uso personale) delle sostanze di cui alle tabelle da I a IV, o fino a un anno, qualora la quantità di sostanza prodotta o detenuta fosse superiore alla dose media utilizzata in tre giorni da un assuntore. Tuttavia, al terzo comma era prevista la possibilità di non applicare alcuna pena al consumatore occasionale.

¹⁷⁰ GREENWALD G., *Drug decriminalization in Portugal*, op. cit., p. 21; HUGHES C., STEVENS A., *What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs*, op.cit., pp. 1008 ss.; WOODS J.B., *A decade after Drug Decriminalization*, op. cit., p. 21.

stupefacenti siano divenuti maggiormente proclivi a dichiararsi tali, e che, di contro, prima della riforma il numero ufficiale di assuntori risentisse di una marcata sottorappresentazione.

Inoltre, per quanto si sia assistito ad un complessivo aumento dei tassi di consumo, le tendenze non sono identiche per ogni sostanza stupefacente. In particolare, in seguito alla riforma, si notò un significativo aumento del consumo di cannabis tra i giovani, ed un parallelo calo dell'uso di eroina nella stessa fascia d'età¹⁷¹. Quanto invece agli adulti, l'incremento della prevalenza dei consumi era un evento previsto, e almeno in parte addebitabile all' "effetto coorte": con il passare del tempo, delle generazioni di anziani, mai dediti al consumo di stupefacenti, sarebbero inevitabilmente state sostituite da generazioni che avevano in passato sperimentato l'uso degli psicotropi¹⁷².

In ogni caso, nell'arco dell'ultimo ventennio, i tassi di consumo registrati nel Paese sono risultati costantemente tra i più bassi in Europa. In particolare, stando alla Relazione europea sulla droga pubblicata dallo *European Monitoring Centre* nel 2021, il Portogallo presenta i più bassi tassi di consumo in età giovanile (tra i 15 e i 34 anni) di amfetamine e MDMA, in costante calo dal 2007 (tendenza, quest'ultima, confermata anche con riguardo al consumo di cocaina). Inoltre, la percentuale dei decessi riferibili all'assunzione di stupefacenti in età inferiore a 40 anni risulta la più bassa nell'Unione europea, segnale che le strategie di prevenzione hanno sortito un notevole effetto contenitivo nei confronti delle nuove

¹⁷¹ HUGHES C., STEVENS A., *The effects of decriminalization of drug use in Portugal*, op. cit., p. 3.

¹⁷² "This is an expected result, even when there is not an increase in drug use, because of the cohort effect (in the sample, from one study to the other, older people that never try drugs are replaced for a new generation among whom a significant percentage already had that experience)" (cit. di João Castel-Branco Goulão, in GREENWALD G., *Drug decriminalization in Portugal*, op. cit., p. 10).

generazioni¹⁷³. L'unico psicotropo per il quale si osserva un andamento in rialzo è la cannabis, con riferimento alla quale, in ogni caso, si registrano tassi nettamente al di sotto della media europea: secondo il report nazionale pubblicato dall'EMCDDA nel 2019, il consumo di cannabis si attesterebbe sull'8% nella popolazione di età compresa tra 15 e 34 anni, a fronte del 14,4% della media europea nello stesso periodo¹⁷⁴.

Certo, la correlazione tra il regime della decriminalizzazione e i dati suindicati non è sempre immediata e a volte neppure certa. L'andamento dei consumi è un fenomeno multifattoriale, influenzato da una pluralità di variabili, talune delle quali trascendono la legislazione domestica. Per un verso, giova segnalare che l'incremento dei consumi nei primi anni Duemila si pone in linea con i *trend* internazionali¹⁷⁵. Dall'altro lato, il successo della legislazione portoghese non può certo essere completamente ascritto alla scelta di decriminalizzare i consumi, essendo anzi ampiamente riconducibile ad un repertorio di misure adottate in seguito alla legge n. 30/2001 nel segno della *harm reduction*. I programmi di *needle exchange*, ad esempio, hanno avuto un notevole impatto nell'ottica del contenimento della diffusione delle malattie veneree a causa della assunzione di droghe per via parenterale; la previsione di programmi formativi nelle scuole dedicati ai rischi derivanti dall'uso di stupefacenti ha contribuito a educare le nuove generazioni ad un consumo consapevole; l'infittimento della rete di servizi

¹⁷³ EMCDDA, *Relazione europea sulla droga. Tendenze e sviluppi*, Lisbona, 2021, pp. 20, 24, 41.

¹⁷⁴ EMCDDA, *Portugal. Portugal country drug report 2019*, Lisbona, 2020, p. 7.

¹⁷⁵ HUGHES C., STEVENS A., *What can we learn from the Portuguese decriminalization of drugs?*, op. cit., p. 1006.

assistenziali ha garantito l'accesso ai trattamenti terapeutici ad un vasto bacino di utenti.

I risultati raggiunti (e mantenuti) negli anni successivi alla riforma sono dunque il frutto di una strategia integrata, in cui la scelta di decriminalizzare il consumo di stupefacenti si pone solo come uno di più frammenti coerenti che compongono il più ampio quadro di una politica antidroga pragmatica e scevra da moralismi, ma al contempo sensibile ai diritti umani e attraversata da una robusta vena solidaristica. Tentare di emulare l'esperienza portoghese limitandosi a riprodurre il paradigma della decriminalizzazione equivarrebbe a prelevare la tessera di un *puzzle* ed inserirla nella scatola sbagliata: quand'anche i contorni di quella tessera risultassero compatibili con gli altri, l'immagine finale non potrebbe mai essere la medesima.

4. La legalizzazione della cannabis

Nel corso dell'ultimo decennio, lo scenario internazionale delle legislazioni in materia di droga è stato vivacizzato dalla approvazione di un ragguardevole numero di riforme istitutive di un mercato legale per la commercializzazione di cannabis per uso non terapeutico. Nel 2013, con la legge n. 19.172, l'Uruguay fu il primo paese a dotarsi di una legge nazionale in materia, seguito, cinque anni dopo, dal Canada, che ha optato per il medesimo paradigma normativo con l'approvazione del *Cannabis Act*.

Va detto, nondimeno, che le due riforme hanno posto capo ad assetti normativi sensibilmente diversi: se, infatti, la disciplina uruguayana si connota per l'attribuzione alle autorità di governo di ampi poteri di controllo e per la sostanziale

estraneità a logiche di profitto, quella canadese, al contrario, non rinnega l'utilità di introitare il commercio della cannabis nel circuito dell'economia legale. Tale divergenza di vedute si riflette sul diverso regime applicato, ad esempio, alle attività pubblicitarie e agli eventi promozionali, rigorosamente vietati in Uruguay e ammessi, ancorché a ben precise condizioni e a soli fini informativi, in Canada¹⁷⁶. Ancora, essa si concreta nel rigido meccanismo di registrazione degli utenti e dei rispettivi acquisti previsto dalla legge uruguayana, preordinato al controllo sui quantitativi compravenduti¹⁷⁷; meccanismo che, invece, non è contemplato dalla legislazione canadese.

Non si intende qui proporre un ritratto approssimativo delle due legislazioni, né, in particolare, fornire l'errata suggestione che la disciplina canadese sia tesa esclusivamente alla monetizzazione di traffici di indubbia redditività – tanto più che, al contrario, il *Cannabis Act* annovera esplicitamente fra i propri obiettivi la protezione della salute dei giovani, il contrasto dei traffici illeciti, la riduzione del carico gravante sugli organi della giustizia, l'aumento della consapevolezza della popolazione in merito ai rischi connessi all'assunzione della cannabis¹⁷⁸. Piuttosto,

¹⁷⁶ In argomento, si rimanda all'art. 4 della *Ley* 1917/2013, che vieta qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, di prodotti contenenti "cannabis psicoattiva" e al *par.* 17 del *Cannabis Act*, che vieta la promozione della cannabis, degli accessori e dei servizi utili alla sua assunzione, *in tutti i casi non ammessi dalla legge*. Lo stesso *par.* 17 stabilisce che è ammessa la promozione con finalità informative ad opera di una persona autorizzata a produrre, vendere o distribuire cannabis, qualora detta attività sia diretta ad un maggiorenne o avvenga in luoghi interdetti ai minori, o ancora ove sia effettuata nei luoghi o nelle forme previste dalla legge, oppure sia realizzata mediante mezzi di telecomunicazione, purché l'autore della promozione abbia adottato delle misure atte ad impedire che essa raggiunga soggetti di giovane età.

¹⁷⁷ L'art. 34, in particolare, prevede che possano acquistare cannabis solo i soggetti di età superiore a 18 anni, di cittadinanza uruguayana o stabilmente residenti nel Paese, che siano iscritti nel Registro apposito.

¹⁷⁸ Le direttive programmatiche del *Cannabis Act* sono espresse al *par.* 7, che così dispone:

"The purpose of this Act is to protect public health and public safety and, in particular, to

(a) protect the health of young persons by restricting their access to cannabis;

(b) protect young persons and others from inducements to use cannabis;

(c) provide for the licit production of cannabis to reduce illicit activities in relation to cannabis;

il raffronto tra i due regimi normativi, pur nei succinti termini di cui sopra, consente di rimarcare l'estrema malleabilità del modello della legalizzazione, che si limita a postulare l'istituzione di un mercato *regolamentato* della cannabis, all'interno del quale, entro i limiti stabiliti dalla legge, è possibile produrre, processare, commercializzare ed acquistare cannabis per uso non medico. Ne consegue che, da un lato, la legalizzazione della cannabis non va confusa con la liberalizzazione, che ricorrerebbe ove il legislatore si limitasse ad abolire le sanzioni penali ed amministrative in precedenza comminate per le condotte di produzione, commercio ed acquisto o detenzione; dall'altro, che la regolamentazione in concreto approntata può dar luogo a soluzioni estremamente variegate, a trame normative più o meno lasche secondo le intenzioni del legislatore. Tornando allora alla linea immaginaria lungo la quale ci si è mossi in questo capitolo, deve concludersi che, rispetto ai due estremi del proibizionismo e della liberalizzazione, la collocazione del regime della legalizzazione non è statica: ove, infatti, le regole imposte dal legislatore siano minime, il regime risulterà più prossimo a quello della liberalizzazione; qualora, invece, l'orditura normativa sia tale da imbrigliare le attività di produzione, commercio e consumo in maniera stringente, la disciplina presenterà affinità con sistemi normativi ben più tradizionali, ad onta del diverso inquadramento tassonomico.

Ora, al cospetto di una ipotetica riforma che sancisca la legalizzazione della cannabis, prevederne l'impatto sarebbe operazione tutt'altro che semplice, data la

(d) *deter illicit activities in relation to cannabis through appropriate sanctions and enforcement measures;*

(e) *reduce the burden on the criminal justice system in relation to cannabis;*

(f) *provide access to a quality-controlled supply of cannabis; and*

(g) *enhance public awareness of the health risks associated with cannabis use."*

naturale flessibilità di tale paradigma. Certo, l'esperienza maturata all'interno degli Stati che per primi hanno applicato tale regime consentirebbe di formulare delle ipotesi corroborate da dati empirici, che fino a qualche anno fa potevano essere tutt'al più derivati da un modello affatto peculiare come quello olandese (che, come ampiamente evidenziato più sopra, attua un sistema di legalizzazione *de facto* mediante il meccanismo della depenalizzazione).

D'altro canto, il richiamo ai dati raccolti in un dato paese in seguito alla legalizzazione presuppone un giudizio di affinità sostanziale tra la riforma di cui si intenda prevedere l'impatto e l'esperienza straniera che si assume a parametro di riferimento: e a tal fine, come accennato, potrebbe non essere dirimente il fatto che entrambi gli atti legislativi sperimentino il regime della legalizzazione, allorquando siano presenti vistose differenze nelle modalità di attuazione dello stesso.

Occorre infine tener conto del fatto che gli studi sugli effetti della legalizzazione all'interno di un determinato Stato non sono sempre suffragati da un solido apparato argomentativo: circostanza che va primariamente imputata al fatto che le esperienze cui è possibile fare riferimento sono alquanto recenti e non sempre hanno consentito tempi di osservazione sufficientemente prolungati. Con riguardo all'Uruguay, ad esempio, benché la riforma sia stata approvata da poco meno di un decennio, occorre considerare che solo nel 2018 è stata inaugurata la vendita di cannabis presso le farmacie autorizzate, che, peraltro, erano all'epoca appena sedici, e per lo più concentrate nella capitale. Per questo motivo, la valutazione dell'impatto della riforma risente inevitabilmente del limitato arco temporale nel quale è stato possibile eseguire le opportune rilevazioni statistiche e della modesta estensione

geografica dell'area attenzionata¹⁷⁹. Quanto al Canada, invece, non solo la riforma risulta essere fin troppo recente per poter tirare le somme sugli effetti da essa dispiegati; ma occorre altresì considerare che, in seguito alla sua entrata in vigore, le province canadesi hanno adottato misure di attuazione che hanno reso il panorama normativo piuttosto variegato entro gli stessi confini del paese.

Per questi motivi, allo stato attuale è preferibile volgere lo sguardo ad esperienze di legalizzazione differenti rispetto a quelle suindicate.

Sotto questo profilo, gli Stati Uniti offrono senz'altro una casistica nutrita e multiforme. Dal 2012 ad oggi, infatti, diciotto stati federati (cui si aggiunge il Distretto di Columbia) hanno legalizzato la cannabis per uso non terapeutico (o, come si legge nei testi di legge, la “*adult use cannabis*”)¹⁸⁰. A differenza di quanto si è detto con riguardo all'Uruguay, inoltre, nel Colorado e nello stato di Washington le riforme sono entrate in vigore già nel 2014; con la conseguenza che, a distanza di otto anni, la sperimentazione attuata in questi territori è in grado di restituire oggi un'immagine abbastanza verosimile degli effetti che potrebbero attendersi in seguito alla costituzione di un mercato legale per la rivendita della cannabis. Ciò, beninteso, a condizione che non si abbia la pretesa di anettere i suddetti effetti a riforme che, pur ispirandosi al modello della legalizzazione,

¹⁷⁹ In argomento, si rinvia a JORDAN E., *Marijuana legalization in Uruguay*, 2018. Per una dettagliata ricostruzione della disciplina apprestata dalla Ley 19172/2013, invece, si rinvia a FAUBION J., *Reevaluating Drug Policy: Uruguay's Efforts to reform Marijuana Laws*, in *Law and Business Review of the Americas*, 2013, (3) pp. 383 ss.; LEVAYER L., *Regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Génesis, implementación y retos de futuro*, in Martínez Oró D.P. (a cura di), *Las Sendas de la regulación del cannabis en España*, Barcelona, 2017, pp. 314 ss.; MUSTO M., *Regulating Cannabis Markets. The construction of an innovative drug policy in Uruguay*, tesi dottorale, Università di Utrecht, 2018.

¹⁸⁰ Si tratta di Colorado e Washington (2012), Oregon e Alaska (2014), Nevada, California, Maine e Massachusetts (2016), Michigan e Vermont (2018), Illinois, Arizona (2020), Montana, Connecticut, New Mexico, New Jersey, New York e Virginia (2021).

regolamentino il mercato della cannabis con un impianto normativo assai difforme da quello adottato dalle legislazioni in commento.

4.1. Il paradosso della politica antidroga statunitense

L'ampia adesione degli stati federati al regime normativo della legalizzazione stride con la politica *nazionale* statunitense in materia di cannabis, che resta tuttora schiettamente proibizionista. Come accennato in precedenza¹⁸¹, infatti, il *Controlled Substances Act* (CSA) del 1970, principale atto legislativo in materia di stupefacenti, annovera la cannabis tra le *schedule I drugs*, che includono le sostanze non utilizzabili per uso medico e con alto potenziale di abuso. Per effetto di tale classificazione, l'uso, il possesso, la produzione e la distribuzione di cannabis costituiscono illeciti penali severamente puniti¹⁸². Del resto, il CSA risale al Governo di Richard Nixon, che della *war on drugs* e della politica della *zero tolerance* fece degli elementi distintivi della propria presidenza. Analoghi ritornelli riecheggiarono, negli anni Ottanta, nella propaganda del Presidente Reagan, che intervenne sulla disciplina in materia di stupefacenti con il principale fine di aggravarne il quadro sanzionatorio.

L'attuazione del diritto penale federale è demandata al *Department of Justice*, posto sotto la guida dell'*Attorney General*. Nell'esercizio della propria

¹⁸¹ Cfr. *supra*, pp. 23-23.

¹⁸² Il mero possesso di marijuana è punito con la reclusione fino ad un anno e la pena della multa non inferiore a 1.000,00 dollari. Pene più gravi sono previste in caso di recidiva (21 U.S.C. § 844). Il traffico di meno di 50 kg di marijuana è punibile con la reclusione fino a cinque anni e la pena della multa sino a 250.000,00 dollari. Le pene aumentano in misura esponenziale in caso di quantitativi maggiori: qualora essi eccedano 1.000 kg, il reo è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo e la multa fino a 10.000.000,00 di dollari (21 U.S.C. § 841).

funzione, questi individua gli obiettivi prioritari, tenendo conto delle risorse disponibili, delle necessità e delle urgenze, e sempre che, così facendo, non violi il principio di *equal protection* e non dia luogo a trattamenti discriminatori.

Con riguardo al traffico di marijuana, il *Department of Justice* ha dunque bersagliato principalmente traffici di grandi dimensioni, rimettendo agli stati federati il compito di vigilare sull'osservanza del diritto penale federale con riferimento alla criminalità di strada. Una simile ripartizione degli interventi è conforme con quanto previsto dal CSA, che sancisce il principio di cooperazione tra le autorità federali, statali e locali nell'attuazione della disciplina da esso apprestata (21 U.S.C. §873).

Tanto premesso, è evidente che la relazione tra la disciplina federale e le singole legislazioni statali costituisce una questione centrale.

Per comprendere se e come possano coabitare il CSA e le recenti riforme in materia di cannabis sotto lo stesso tetto, occorre anzitutto porre mente a come sia regolata la gerarchia delle fonti all'interno della Costituzione americana. Il punto di partenza è, dunque, la *Supremacy Clause*, contenuta nell'articolo VI, comma 2, della Costituzione americana, che attribuisce alla legge federale una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle fonti legislative statali¹⁸³. Pertanto, nell'ipotesi in cui si rilevasse un conflitto insanabile tra la legge

¹⁸³ Di seguito i termini in cui è espressa la *Supremacy Clause*: “*This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding*”.

federale e quella statale, quest'ultima sarebbe destinata a soccombere, restando inefficace. Tale meccanismo si spiega attraverso l'istituto della *preemption*¹⁸⁴. Un richiamo ad esso è peraltro espressamente contenuto all'interno del §903 del CSA, che prevede che la legge statale sia “*preempted*” (come a dire ‘inibita’) allorquando si verifichi un conflitto positivo con la legge nazionale, di modo che le due non possano coesistere. L'orientamento della giurisprudenza, tuttavia, milita nel senso di disconoscere l'esistenza di un conflitto positivo tra le recenti leggi che hanno legalizzato la marijuana e le disposizioni federali in materia, adducendo che le leggi statali, limitandosi a *consentire* talune attività aventi ad oggetto la cannabis, non ne impongono la realizzazione, cosicché esse non impedirebbero ad alcuno di conformarsi ai dettami della legge federale.

Inoltre, la presenza di un contrasto insanabile tra la legge nazionale e legge statale potrebbe escludersi alla luce del fatto che le riforme attuate negli Stati federati non impediscono al *Department of Justice* di riprogrammare il proprio intervento, e di perseguire penalmente anche quei reati federali ascrivibili alla criminalità di strada.

Il problema, evidentemente di non poco momento, non trova una soluzione univoca. Ad ogni modo, a fronte del costante incremento di Stati federati aderenti alla politica della legalizzazione, il *Department of Justice* non ha esercitato pressioni affinché le leggi statali fossero dichiarate “*preempted*”.

¹⁸⁴ OSBECK M.K., BROMBERG H., *Marijuana Law in a nutshell*, Saint Paul, 2017, pp. 146 ss.

Al contrario, a partire dal 2009, esso ha adottato una serie di *memoranda*, con i quali ha annunciato che il CSA non avrebbe trovato applicazione negli Stati federati che avessero “decriminalizzato”¹⁸⁵ l’uso di marijuana, purché essi non avessero violato le priorità del governo federale¹⁸⁶.

È però un dato di fatto che, poiché l’uso ed il traffico di marijuana conservano lo *status* di reati federali a prescindere dalle riforme interne agli Stati federati, ben potrebbero le autorità al governo della nazione decidere di rivedere le proprie priorità. Sembrava in effetti che tale inversione di rotta si fosse realizzata durante il Governo Trump, quando, nel 2018, il *Department of Justice*, all’epoca sotto la guida dell’*Attorney General* Jefferson Session, emise un ulteriore *memorandum*, che privò di efficacia gli atti precedenti, espressivi dell’orientamento del Governo Obama¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Il termine riprende testualmente i *memoranda* cui si fa riferimento. Per decriminalizzazione, a questi fini, si intende quindi la mera abolizione di sanzioni penali, non anche la applicazione di sanzioni amministrative in sostituzione delle prime.

¹⁸⁶ Queste ultime, in particolare, sono state statuite dal cosiddetto *Cole Memo II*, dal nome dell’*Attorney General* James M. Cole, pubblicato nel 2013. Esso individuava le seguenti priorità:

- “Preventing the distribution of marijuana to minors;
- Preventing revenues from the sale of marijuana from going to criminal enterprises, gangs and cartels;
- Preventing the diversion of marijuana from states where it is legal under state law in some forms to other states;
- Preventing state-authorized marijuana activity from being used as a cover or a pretext for the trafficking of other illegal drugs or other illegal activity;
- Preventing violence and the use of firearms in the cultivation and distribution of marijuana;
- Preventing drugged-driving and the exacerbation of other adverse public health consequences associated with marijuana use;
- Preventing the growing of marijuana on public lands and the attendant public safety and environmental dangers posed by marijuana production on public lands; and
- Preventing the marijuana possession or use on federal property”.

¹⁸⁷ Nella fattispecie, all’ultimo capoverso si legge: “Given the Department’s well-established general principles, previous nationwide guidance specific to marijuana enforcement is unnecessary and is rescinded, effective immediately. This memorandum is intended solely as a guide to the exercise of investigative and prosecutorial discretion in accordance with all applicable laws, regulations, and appropriations. It is not intended to, does not, and may not be relied upon to create any rights, substantive or procedural, enforceable at law by any party in any matter civil or criminal”.

In argomento, si rinvia alla relazione curata da LAMPE J.R., *The Controlled Substances Act (CSA): A Legal Overview for the 117th Congress*, 2021, pp. 25 ss.

L'unica via che consentirebbe di ricongiungere il quadro normativo federale con la strada della legalizzazione intrapresa dagli Stati federati è quella della revisione del CSA allo scopo di riclassificare o espungere la cannabis dal catalogo delle sostanze vietate. Si pone in quest'ultima direzione il *Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (MORE Act)*, ripresentato di recente al Congresso dal democratico Jerry Nadler e approvato dalla *House of Representatives* il 1° aprile di quest'anno. Qualora passasse al Senato, il provvedimento decriminalizzerebbe¹⁸⁸ la marijuana, rimuovendola dal CSA, eliminando le pene attualmente previste dalla legge federale per la produzione, il possesso e la distribuzione della sostanza¹⁸⁹. Un simile epilogo sembra tuttavia, allo stato attuale, piuttosto improbabile.

¹⁸⁸ Valgono qui le medesime precisazioni di cui alla nota 183.

¹⁸⁹ I contenuti del *MORE Act* sono compendati nei seguenti punti:

“This bill decriminalizes marijuana.

Specifically, it removes marijuana from the list of scheduled substances under the Controlled Substances Act and eliminates criminal penalties for an individual who manufactures, distributes, or possesses marijuana.

The bill also makes other changes, including the following:

- *replaces statutory references to marijuana and marihuana with cannabis,*
- *requires the Bureau of Labor Statistics to regularly publish demographic data on cannabis business owners and employees,*
- *establishes a trust fund to support various programs and services for individuals and businesses in communities impacted by the war on drugs,*
- *imposes an excise tax on cannabis products produced in or imported into the United States and an occupational tax on cannabis production facilities and export warehouses,*
- *makes Small Business Administration loans and services available to entities that are cannabis-related legitimate businesses or service providers,*
- *prohibits the denial of federal public benefits to a person on the basis of certain cannabis-related conduct or convictions,*
- *prohibits the denial of benefits and protections under immigration laws on the basis of a cannabis-related event (e.g., conduct or a conviction),*
- *establishes a process to expunge convictions and conduct sentencing review hearings related to federal cannabis offenses,*
- *directs the Government Accountability Office to study the societal impact of state legalization of recreational cannabis,*
- *directs the National Highway Traffic Safety Administration to study methods for determining whether a driver is impaired by marijuana,*
- *directs the National Institute for Occupational Safety and Health to study the impact of state legalization of recreational cannabis on the workplace, and*

4.2. La declinazione del modello della legalizzazione negli stati federati:

l'esperienza del Colorado e dello stato di Washington

Il 6 novembre 2012, con un'iniziativa referendaria, il Colorado e lo stato di Washington legalizzarono la marijuana per uso ricreativo. Tanto l'*Amendment* 64, adottato in Colorado, quanto l'*Initiative* 502, approvata nello Stato di Washington, vietano la rivendita di cannabis a coloro che non abbiano raggiunto ventuno anni di età. Questi ultimi, inoltre, non possono conseguire le licenze statali necessarie all'esercizio di attività di produzione (inclusa la coltivazione) e distribuzione.

Trattandosi dei primi atti legislativi deputati a regolamentare il mercato della cannabis, le due riforme approntano una disciplina alquanto snella, demandando a successive disposizioni attuative il compito di integrare la normativa: ad esse si rinvia con riguardo alla procedura e ai requisiti per l'ottenimento di una licenza a produrre o rivendere cannabis, agli obblighi informativi a carico dei produttori in fase di etichettatura, alle modalità e ai limiti entro cui sono consentite le attività pubblicitarie aventi ad oggetto tale sostanza¹⁹⁰.

Benché il testo approvato nello stato di Washington sia nettamente più analitico rispetto a quello approvato in Colorado, i punti di contatto tra le due riforme sono nondimeno assai numerosi. Entrambe accedono ad un modello di regolamentazione *for-profit*, che affida lo sviluppo del mercato della cannabis alla libertà di iniziativa economica dei privati. Peraltro, come anticipato,

- *directs the Department of Education to study the impact of state legalization of recreational cannabis on schools and school-aged children*".

¹⁹⁰ In punto, si rimanda alla *section* 5 dell'*Amendment* 64 e alle *sections* 9 e 10 dell'*Initiative* 502.

benché non sia istituito un monopolio statale, l'esercizio di attività di produzione, lavorazione e distribuzione richiede la previa concessione di una licenza da parte dello Stato.

La libertà di iniziativa dei privati è altresì delimitata da una serie di vincoli e controlli, che tendono a neutralizzare le esternalità negative scaturenti dalla maggiore reperibilità della cannabis sul territorio statale. Essi ricomprendono l'obbligo di riportare in etichetta il numero di licenza del produttore e del rivenditore, il peso netto del prodotto, la concentrazione di THC ed una serie di avvisi sui rischi per la salute a carico dei consumatori. Ancora, è previsto che la cannabis sia confezionata in contenitori che presentino una chiusura a prova di bambino e che i prodotti compravenduti non abbiano un aspetto che possa renderli appetibili allo sguardo di un minore; è disposta l'esecuzione di controlli sugli standard di qualità, preordinati a garantire l'assenza di contaminanti ed adulteranti nei prodotti immessi sul mercato; lo svolgimento di attività promozionali è limitato, principalmente allo scopo di evitare che gli slogan pubblicitari possano raggiungere degli utenti minorenni¹⁹¹; è fatto divieto di aprire *cannabis shop* nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori¹⁹².

Entrambe le riforme contemplano inoltre un limite alla quantità di cannabis cedibile alla rivendita, stabilito in 28,5 g. Quanto alla produzione domestica, invece, essa è ammessa in Colorado (con il limite di sei piante), mentre è vietata nello stato di Washington.

¹⁹¹ Tali obblighi sono disposti dal *Code of Colorado Regulations* (1 CCR 212-2).

¹⁹² Si veda la *section 18* dell'*Initiative 502*.

Oltre all'importo richiesto per l'emissione delle licenze di vendita e produzione, le riforme istituiscono obblighi fiscali a carico di tutti gli attori dei vari segmenti della filiera. Le risorse addivenienti da tali imposte sono destinate, almeno in parte, ad attività di pubblica utilità: nello specifico, alla costituzione di un fondo per l'edilizia scolastica nel caso del Colorado; quanto allo stato di Washington, è previsto che esse confluiscono integralmente nel *Dedicated Marijuana Fund*, gestito dallo *State Liquor Control Board* in modo da garantire il regolare finanziamento di attività di controllo e di informazione della popolazione, oltre che di servizi pubblici in area socio-sanitaria¹⁹³.

Il Colorado e lo stato di Washington hanno inaugurato il 1° gennaio e l'8 luglio 2014 la vendita di cannabis. Da allora, l'assetto normativo da essi predisposto ha costituito il modello di riferimento per le riforme varate negli altri stati federati che hanno inteso replicare l'esperimento della legalizzazione entro i propri confini.

4.3. Gli effetti della legalizzazione

Fra gli argomenti più ricorrenti a sostegno della tesi anti-legalizzazione vi è il rischio che l'apertura di mercati legali si associ a un incremento dei consumi. Vengono generalmente considerati fattori predittivi di tale evento la maggiore reperibilità della cannabis, l'eliminazione delle sanzioni penali (o amministrative, a seconda delle condotte e dell'ordinamento considerato) e l'implicita destigmatizzazione del consumo.

¹⁹³ Cfr. *section 5*, lett. d) dell'*Amendment 64*; *section 26* dell'*Initiative 502*.

Questo timore fu espresso anche in seguito alla entrata in vigore dell'*Amendment* 64 e dell'*Initiative* 502. Si osservò, in particolare, che l'apertura di un mercato libero e concorrenziale avrebbe prodotto l'effetto di ridurre i prezzi della cannabis, portandoli a livelli più bassi di quelli consolidatisi nel mercato nero. Un ulteriore punto debole delle riforme fu individuato nel regime di oneri fiscali da esse sancito: entrambe, infatti, istituivano imposte proporzionali ai quantitativi di cannabis prodotti o compravenduti, anziché alla concentrazione di THC in essi presente; criterio che avrebbe costituito, secondo alcuni, un incentivo indiretto (e non desiderato) alla messa in circolazione di cannabis ad alta potenza, dunque con un più elevato potenziale di rischio per la salute, al fine di limitare il peso delle dosi nelle singole transazioni. Infine, si rilevò come, in assenza di un sistema di registrazione degli acquisti effettuati presso i *cannabis shop* autorizzati, il limite di 28,5 g di cannabis cedibile a ciascun cliente fosse meramente nominale¹⁹⁴.

Nell'ottobre 2018, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Colorado ha pubblicato una relazione sugli effetti prodotti dalla legalizzazione, fornendo dati relativi al tasso di consumo tra i giovani e gli adulti, al numero di ricoveri in ospedale, al numero di arresti per reati correlati al traffico di droga.

Con riferimento all'andamento dei consumi, il *report* riferisce un significativo incremento tra i consumatori adulti e un decremento tra i minori e gli adolescenti.¹⁹⁵

¹⁹⁴ HALL W., WEIER M., *Assessing the Public Impacts of Legalizing Recreational Cannabis Use in the USA*, in *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2015, (6) pp. 611 ss.; HALL W., LYNKEY M., *Evaluating the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United States*, in *Addiction*, 2016 (10), pp. 1764 ss.

¹⁹⁵ REED J.K. (a cura di), *Impacts of marijuana legalization in Colorado - A Report Pursuant to Senate Bill 13-283*, 2018.

In particolare, tra il 2016 e il 2017, si sarebbe assistito ad un sostanziale aumento dei consumatori nella fascia d'età compresa tra 26 e 34 anni, nella fattispecie dal 19,4% al 26,4%¹⁹⁶. Quanto invece ai minori, i tassi di consumo risultavano in costante calo dal 2013, collocandosi nel 2017 su livelli analoghi a quelli registrati nel resto della nazione¹⁹⁷.

Con riguardo ai crimini di droga, si registrava una diminuzione dei casi di arresto per traffico di marijuana pari al 17%, un importante indice della efficacia della legalizzazione nel contrasto al mercato nero¹⁹⁸.

I dati sopra riportati sono in larga parte confermati nella relazione di aggiornamento pubblicata nel luglio 2021. Il consumo tra gli adolescenti risulta in leggero aumento (con un incremento di 0,7 punti percentuali dal 2017 al 2019), ma tale tendenza risulta comunque meno accentuata rispetto a quella rilevata sul piano nazionale¹⁹⁹.

Quanto alle statistiche concernenti il consumo tra gli adulti, non risultano significative variazioni nella fascia di età compresa tra 18 e 34 anni. Per contro, si attesta un significativo aumento tra gli *over-35* (pari a circa 4 punti percentuali dal 2017 al 2019)²⁰⁰.

Ora, a fronte di un complessivo aumento dei consumi, il fatto che il tasso di utilizzo di marijuana sia in decrescita fra i minori è indubbiamente un dato che deve essere accolto con favore, alla luce del più grave impatto di tale sostanza sulla salute dei giovani. Merita altresì considerare che tali dati risentono verosimilmente di una

¹⁹⁶ *Ibid.*, pp. 63 ss.

¹⁹⁷ *Ibid.*, pp. 101 ss.

¹⁹⁸ *Ibid.*, pp. 19 ss.

¹⁹⁹ REED J.K. (a cura di), *Impacts of Marijuana Legalization in Colorado A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516*, Denver, 2021, pp. 94 ss.

²⁰⁰ *Ibid.*, pp. 58 ss.

sottorappresentazione dei consumi effettivi nel periodo antecedente all'approvazione della riforma, da addebitarsi alla diffusa stigmatizzazione sociale dell'uso di stupefacenti.

È invece un dato alquanto allarmante che il tasso di ospedalizzazione sia considerevolmente aumentato in seguito alla entrata in vigore della riforma, raggiungendo il proprio picco nel 2018²⁰¹ e che tale incremento risulti parallelo ad un altrettanto ragguardevole incremento della concentrazione di THC della cannabis reperibile sul mercato²⁰². Complessivamente, il quadro che emerge sembra validare le proiezioni che erano state effettuate all'indomani dell'apertura dei primi *cannabis shop*, denotando la scarsa lungimiranza, in particolare, della politica fiscale adottata negli stati federati.

Quanto allo stato di Washington, stando alla relazione dello *Statistical Analysis Center* del 2019, i tassi di consumo sarebbero aumentati considerevolmente tra gli adulti: dal 2011 al 2017 si sarebbe osservato un incremento dal 16% al 28% nella fascia anagrafica tra 18 e 24 anni; dal 16% al 23% tra 25 e 34 anni; dal 7% al 18% tra 35 e 44 anni²⁰³. Risulta invece controverso l'andamento dei consumi tra gli adolescenti: secondo alcuni studi, essi sarebbero calati in seguito alla

²⁰¹ *Ibid.*, pp. 74 ss.

²⁰² CHANDRA S. ET AL., *New trends in cannabis potency in USA and Europe during the last decade (2008–2017)*, in *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 2019, (269) pp. 5 ss.

²⁰³ STATISTICAL ANALYSIS CENTER, *Monitoring Impacts of Recreational Marijuana Legalization 2019 Update Report*, 2019, p. 5. L'aumento del tasso di consumo di cannabis tra i giovani adulti è inoltre confermato in KILMER J.R. ET AL., *Cannabis Use Among Young Adults in Washington State After Legalization of Nonmedical Cannabis*, in *American Journal of Public Health*, 2022, (4) pp. 638 ss.

legalizzazione, in linea con le statistiche registrate in Colorado²⁰⁴; secondo altri, sarebbero in aumento, alla pari di quelli registrati tra gli adulti²⁰⁵.

Anche la potenza della cannabis risulta in crescita²⁰⁶.

Gli arresti correlati al traffico di marijuana, invece, sono diminuiti radicalmente²⁰⁷.

Al netto dei dati sopra riportati, l'esperienza statunitense parrebbe confermare che la legalizzazione della cannabis, se per un verso rappresenta un valido mezzo di contrasto del mercato illegale, dall'altro favorisce l'aumento dei consumi. Si tratta, tuttavia, di conclusioni che attengono ad un preciso schema regolamentativo, piuttosto che al regime della legalizzazione *tout court*. Essa, come è stato osservato, non va intesa come un evento, bensì come un processo²⁰⁸, i cui effetti variano in funzione delle molteplici configurazioni con cui è astrattamente compatibile.

Alcune delle esternalità negative verificatesi avrebbero verosimilmente potuto essere neutralizzate attraverso l'adozione di una disciplina più cauta, che disponesse un sistema di registrazione delle transazioni analogo a quello previsto in Uruguay e vietasse la rivendita di prodotti ad alto contenuto di THC. Del resto,

²⁰⁴ WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES, *Healthy Youth Survey 2016 Analytic Report*, Olympia, 2017. Una tesi intermedia è quella offerta da DILLEY J.A. ET AL., *Prevalence of Cannabis Use in Youths After Legalization in Washington State*, in *JAMA Pediatrics*, 2018, (2) pp. 192 s., secondo cui vi sarebbe stato un aumento dei consumi tra i minori di età compresa tra 13 e 15 anni, non riscontrabile invece nella fascia tra i 17 e 18 anni.

²⁰⁵ CERDÀ M. ET AL., *Association of State Recreational Marijuana Laws With Adolescent Marijuana Use*, in *JAMA Pediatrics*, 2017, (2) pp. 142 ss.

²⁰⁶ SMART R. ET AL., *Variation in cannabis potency and prices in a newly legal market: evidence from 30 million cannabis sales in Washington state*, in *Addiction*, 2017, (12) pp. 2167 ss.

²⁰⁷ STATISTICAL ANALYSIS CENTER, *Monitoring Impacts of Recreational Marijuana Legalization 2019 Update Report*, op.cit., p. 17.

²⁰⁸ HAMMOND ET AL., *Evaluating the impacts of cannabis legalization: The International Cannabis Policy Study*, in *International Journal of Drug Policy*, 2020, (77) pp. 102698 ss.; A proposito della necessità di esaminare i diversi modelli di legalizzazione, si veda anche QUEIROLO R., *The effects of recreational cannabis legalization might depend upon the policy model*, in *World Psychiatry*, 2020, (2) pp. 195 s.

l'innalzamento dei livelli di potenza della cannabis merita particolari precauzioni, trattandosi di un fenomeno al quale si riconnettono numerose incognite, non essendo ancora del tutto chiaro come esso possa impattare sull'insorgenza della dipendenza da cannabis e, più in generale, sulla salute del consumatore.

Ulteriori benefici potrebbero inoltre trarsi dall'assoggettamento del mercato della cannabis ad un monopolio statale, che contribuirebbe ad un più efficace controllo sul tracciamento della provenienza della materia prima utilizzata e ad una più accorta vigilanza sulla qualità dei prodotti destinati alla rivendita²⁰⁹.

Occorre altresì considerare che il regime della legalizzazione, normalizzando il consumo di cannabis, rischia di veicolare l'erroneo messaggio che tale sostanza sia innocua²¹⁰. Per ovviare a tale effetto, sarebbe opportuno che le autorità di governo si facessero carico di approntare programmi di informazione destinati all'intera popolazione ed in particolare ai giovani, più propensi al consumo di stupefacenti e maggiormente esposti ai pericoli da essi ingenerati.

In definitiva, il modello legislativo adottato negli stati federati genera un rischio non trascurabile di *over-commercialization*, che potrebbe verosimilmente essere arginato attraverso la predisposizione di opportuni correttivi.

²⁰⁹ La scelta di adottare un modello *for-profit* è stata inoltre aspramente criticata in quanto ritenuta foriera di una minore tutela della salute pubblica. Ampia letteratura ha infatti dimostrato che le compagnie attive negli Stati Uniti negli affini mercati dell'alcol e del tabacco abbiano massimizzato i profitti puntando a carpire l'interesse dei giovani e dei soggetti affetti da dipendenze, sminuendo la dannosità dei loro prodotti ed effettuando operazioni di pubblicità aggressiva per normalizzare il consumo. In argomento, si rimanda a WILKINS C., *A "not-for-profit" regulatory model for legal recreational cannabis: Insights from the regulation of gaming machine gambling in New Zealand*, in *International Journal of Drug Policy*, 2018, pp. 115 ss. In senso conforme, si veda anche REHM J., FISCHER B., *Cannabis legalization with strict regulation, the overall superior policy option for public health*, in *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2015, (6) pp. 544 ss.

²¹⁰ DUPONT R.L., VOTH E.A., *Drug Legalization, Harm Reduction and Drug Policy*, in *Annals of Internal Medicine*, 1995, (6) pp. 461 ss.

Infine, deve segnalarsi che i dati attualmente disponibili sono il frutto di un'attività di monitoraggio troppo breve perché se ne possa pretendere l'esaustività. Solo un'osservazione prolungata consentirà di dipanare le nebulosità che insistono tuttora sul regime della legalizzazione e sui suoi possibili risvolti²¹¹.

5. Riflessioni conclusive. Paradigmi normativi e (im)prevedibilità degli effetti ad essi correlati

Per decenni, la criminalizzazione della produzione e della commercializzazione della cannabis (e degli stupefacenti in generale) è stata considerata l'unica soluzione normativa possibile per contrastarne efficacemente l'uso. Nell'ultimo ventennio, tuttavia, la sperimentazione di paradigmi alternativi ha dato l'opportunità di valutare la fondatezza di quell'assioma e al contempo di verificare con il supporto di dati empirici la correttezza delle previsioni formulate con riguardo ai regimi alternativi della legalizzazione e della decriminalizzazione.

Il principale insegnamento che si trae dalla rassegna condotta nelle pagine precedenti, peraltro, può essere riassunto nella sostanziale imprevedibilità degli effetti che si rannodano alla adozione di un certo modello normativo. Lo *status* di una determinata condotta (sia che essa integri gli estremi di un reato o di un illecito amministrativo, o ancora che sia pienamente legalizzata) è un elemento pressoché neutro, che non consente, di per sé solo, di formulare alcuna predizione sugli esiti della politica su cui si innesta.

²¹¹ HALL W. ET AL., *Public health implications of legalising the production and sale of cannabis for medicinal and recreational use*, in *The Lancet*, 2019, (10208) pp. 1580 ss.

Un caso paradigmatico è rappresentato dai diversi effetti sortiti dalla decriminalizzazione in Italia e in Portogallo. Come si è osservato, i tassi di consumo (non solo con riguardo alla marijuana, ma alle droghe complessivamente intese) sono nettamente più contenuti in Portogallo rispetto a quelli registrati nel nostro paese; e ciò malgrado la disciplina in punto di possesso e consumo rifletta i medesimi schemi normativi. Nello stesso senso, allo scopo di raffrontare gli effetti della legalizzazione (ancorché solo *de facto*) e del proibizionismo, si è rilevato che, anche prima che la California legalizzasse la cannabis per uso ricreativo, la reperibilità della marijuana nella città di Amsterdam non era maggiore di quella osservata a San Francisco.

Per valutare il potenziale impatto di una legislazione antidroga, dunque, si rende necessaria una disamina accurata dell'intero assetto normativo, giacché un esame che pretendesse di limitarsi alle sole etichette apposte su di esso rischierebbe, con ogni probabilità, di dare un esito muto. Solo una lettura organica della disciplina, che tenga conto degli obiettivi che la ispirano, consente di valutarne la qualità e preconizzarne gli effetti con un discreto grado di approssimazione.

Peraltro, anche l'analisi più accurata non può che 'scommettere' sugli effetti della normativa che ha ad oggetto, tenuto conto del fatto che il traffico ed il consumo di droga sono altresì influenzati da variabili non dominabili mediante previsioni normative. A tale ultima conclusione si addiène comparando l'andamento dei consumi in aree diverse del globo (e rette da politiche antidroga altrettanto distanti), che si assesta spesso su curve con la medesima pendenza.

Ad ogni buon conto, si osserva chiaramente che una politica proibizionista (o di criminalizzazione, che dir si voglia), che spera di contenere il traffico e il consumo

invocando il potere deterrente della pena, è destinata a risultare meno efficace rispetto a modelli alternativi (di decriminalizzazione e finanche di legalizzazione) ispirati a logiche di *harm reduction* e che adottino un articolato normativo opportunamente calibrato in funzione di quest'ultime. L'enorme diffusione della cannabis e la facile reperibilità di tale sostanza in tutti i paesi occidentali dimostra chiaramente che la criminalizzazione dei traffici non fa necessariamente rima con il contenimento dei consumi. Così, a fronte di una domanda costante, il traffico prosegue pressoché inalterato, di fatto generando rischi per la salute degli assuntori più elevati di quelli che si osserverebbero in un sistema di legalizzazione cauta e rigorosa, che istituisca degli standard minimi di qualità per i prodotti destinati al mercato, vieti la commercializzazione di cannabis ad alta potenza, imponga obblighi di tracciabilità lungo l'intera filiera, disciplini le avvertenze e le informazioni da inserire in etichetta e i requisiti da osservare in fase di *packaging*.

Vi è poi un ulteriore fattore da considerare. La criminalizzazione del traffico della cannabis urta con la percezione che larga parte della popolazione (talora erroneamente) ha della sua pericolosità, generando confusione e sfiducia nelle istituzioni che diffondono informazioni stridenti con tale percezione. La genericità con cui il tema viene sovente trattato, guardando alle droghe come categoria unitaria, intorbidisce ulteriormente le acque e intacca l'efficacia dissuasiva delle norme penali. Rivedere la narrativa in materia, portando chiarezza sugli effetti della cannabis sulla salute dei giovani e degli adulti e sui fattori che possono amplificarli o ridimensionarli, potrebbe risultare più utile di quanto lo sia piegare il diritto penale a una funzione educativa, che peraltro non dovrebbe appartenergli.

Tornando quindi al quesito con cui si è aperto questo capitolo – se, alla luce del principio di sussidiarietà, il diritto penale risulti davvero il mezzo più efficace per contrastare la diffusione della cannabis e minimizzare i pericoli per la salute pubblica che da essa scaturiscono – si ritiene di poter dare risposta negativa. È vero, per un verso, che in seguito alla legalizzazione della cannabis si è osservato un tendenziale aumento del consumo, ma va altresì considerato che, da un lato, tali risultati sono solo preliminari e necessitano di un più prolungato monitoraggio; dall'altro, che taluni effetti 'collaterali' della legalizzazione avrebbero potuto verosimilmente essere mitigati attraverso una più accorta regolamentazione del mercato; e, infine, che non sono oggi disponibili dati sugli effetti di un modello di legalizzazione diverso da quello *for-profit* adottato negli Stati Uniti.

Per queste ragioni, si ha motivo di credere che un sistema che introduca invece un monopolio statale, stabilisca un prezzo fisso alla rivendita, istituisca un sistema di registrazione degli acquisti e vieti la circolazione di prodotti con alte percentuali di THC potrebbe risultare un'alternativa più efficace del sistema proibizionista attuale, sempre che una simile ristrutturazione del sistema normativo viaggi in parallelo alla previsione di una comunicazione più limpida, che riporti il rischio percepito dalla generalità della popolazione in linea con il rischio provato dalla comunità scientifica.

CAPITOLO 3

La legislazione in materia di cannabis:

tra spinte paternalistiche e istanze libertarie.

1. Introduzione. – 2. Le condotte autolesive nel pensiero di Mill: il *principle of liberty*. – 3. Il *legal moralism*. - 4. La disciplina delle condotte autolesive secondo Joel Feinberg. - 4.1. L'uso di 'droghe pericolose' nel pensiero di Feinberg. - 4.2. Le teorie di Feinberg applicate alla normativa in materia di droga. - 5. Le recenti tendenze, in dottrina e giurisprudenza, in tema di stupefacenti: le diverse declinazioni della filosofia dell'*harm reduction* e la pronuncia della Corte costituzionale del Sudafrica sul consumo di marijuana.

1. Introduzione

Per proseguire nella trattazione, sia consentito fare un'ultima rapida incursione nel primo capitolo di questo lavoro, riprendendo alcune delle conclusioni alle quali si era addivenuti in quella sede.

Esaminando i beni giuridici tradizionalmente ritenuti vulnerati dal traffico di droghe, si è concluso che, una volta limitato il perimetro di indagine alla sola cannabis, le variegate condotte criminose riconducibili a tale fenomeno paiono più propriamente qualificabili come monoffensive: si è ritenuto, infatti, che il loro potenziale offensivo si esaurisca nella messa in pericolo della salute degli assuntori, risultando invece ultroneo il richiamo a beni quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Quanto, poi, al bene-salute, si è concluso che essa andrebbe preferibilmente declinata nella sua dimensione individuale, anziché pubblica, in contrasto con la più consolidata interpretazione giurisprudenziale. La naturale conseguenza della ridefinizione delle oggettività giuridiche tutelate dalla legge nei termini di cui sopra è che tale legislazione, se non altro nella

misura in cui se ne estende la applicazione alla cannabis²¹², risulta essere paternalistica. Essa, infatti, vietando l'uso, la produzione e la distribuzione della cannabis, mira in definitiva ad impedire al singolo di tenere una condotta dalla quale possano discendere danni alla sua stessa salute. Precludendogli l'assunzione di un rischio, la legge interferisce con la sua libertà, ma con il proposito di proteggere i suoi stessi interessi, sostituendosi al suo giudizio²¹³. Tuttavia, come del resto si è a suo tempo concluso, norme penali di tal fatta non incontrano nel principio di offensività un criterio ostativo. Esso, infatti, quanto meno nella sua accezione comune, dispone essenzialmente che non possa esservi reato, ove la condotta vietata non conculchi (o non esponga a pericolo) un determinato bene giuridico. Qualora possa rintracciarsi un'oggettività giuridica meritevole di tutela penale – cosa che certamente è la salute, indipendentemente dal fatto che sia intesa come individuale o pubblica -, il

²¹² La precisazione si rende necessaria perché nel presente lavoro l'analisi del principio di offensività è stata essenzialmente incentrata sugli illeciti aventi ad oggetto la cannabis, non le sostanze stupefacenti genericamente intese. Pertanto, non si esclude che, con riguardo agli altri psicotropi, e alle 'droghe pesanti' in particolare, sia possibile trovare giustificazioni ulteriori che si pongano all'origine dell'intervento penale.

²¹³ Per una definizione del concetto di paternalismo, si vedano DWORKIN G., *Paternalism*, in Wasserstrom R.A. (a cura di), *Morality and the Law*, Belmont, 1971, p. 108, che afferma: "By paternalism I shall understand roughly the interference with a person's liberty of action justified by reasons referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests or values of the person being coerced"; GRILL K., *The Normative Core of Paternalism*, in *Res Publica*, 2007, (13) pp. 441 ss., che individua il fulcro normativo del paternalismo nella "invocation of the good of a person as a reason for interference with her", concludendo che, affinché una norma possa dirsi paternalistica, non bisogna considerare la sola ragione invocata dal legislatore per la sua introduzione, ma valutare altresì la particolare azione vietata; secondo SIMESTER A.P., VON HIRSCH A., *Crimes, Harms and Wrongs: on the principles of criminalisation*, Oxford-Portland, 2011, p. 149, che definiscono paternalistici gli interventi "that compulsorily deprive a person of certain behavioural options where the justification for removing those options is that they are (potentially) harmful for the person from whom they are removed; hence, the intervention is 'for the benefit' of that same person".

canone in questione può dirsi soddisfatto, non richiedendo esso un controllo sul peculiare scopo sotteso dalla normativa al vaglio²¹⁴.

Cionondimeno, la dottrina penalistica italiana, specialmente nell'ultimo trentennio, ha dedicato grande attenzione al paternalismo²¹⁵, nel tentativo di tracciare i limiti dell'intervento punitivo in tutti quegli ambiti – che comprendono, oltre al campo degli stupefacenti, temi come quello della prostituzione e dell'eutanasia – in cui la legge appone dei divieti su condotte volontarie, in quanto ritenute contrarie all'interesse del soggetto su cui si ripercuotono. Tali riflessioni colgono e sviluppano le suggestioni proposte in materia dalla dottrina anglosassone, particolarmente sensibile al tema dei limiti dell'ingerenza del legislatore nella sfera della libertà individuale.

²¹⁴ Sulla inidoneità della teoria dei beni giuridici a costituire argine al rischio di un diritto penale illiberale, si veda DONINI M., *Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti*, op. cit., pp. 56 ss.

²¹⁵ Tra i numerosissimi contributi, si richiamano, in argomento, CADOPPI A., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in Fiandaca G., Francolini G. (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Torino, 2008, pp. 83 ss.; ID., *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 2011, pp. 223 ss.; CANESTRARI S., FAENZA F., *Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona*, in Cadoppi A. (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, pp. 167 ss.; CAVALIERE A., *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, in *Archivio penale*, 2017, 3, pp. 1 ss.; CORNACCHIA L., *Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale*, in *Criminalia*, 2011, pp. 239 ss.; DICIOTTI E., *Paternalismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1986, (2) pp. 557 ss.; ID., *Preferenze, autonomia e paternalismo*, in *Ragion pratica*, 2005, (1) pp. 99 ss.; FRANCOLINI G., *Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice*, in Fiandaca G., Francolini G. (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Torino, 2008, pp. 1 ss.; ID., *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014, lavoro non incentrato sul paternalismo, ma importante riferimento con riguardo alla teoria dell'*harm principle*; MANIACI G., *Contro il paternalismo giuridico*, Torino, giugno 2012.; PULITANÒ D., *Paternalismo penale*, in Bertolino M., Eusebi L., Forti G. (a cura di), *Sudi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 499 ss.; ROMANO M., *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, pp. 987 ss.; TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008; EAD., *Il paternalismo legislativo*, in *Criminalia*, 2011, pp. 313 ss.

Il percorso svolto dalla dottrina (italiana e internazionale) nella speculazione in materia di paternalismo è stato scandito da una serie di tappe, delle quali si intende dar conto in questo capitolo. Il punto di partenza di questa narrazione non potrà che essere il *principle of liberty* elaborato da John Stuart Mill, mentre nel prosieguo del lavoro si darà conto delle teorie espresse con riferimento al moralismo giuridico e al paternalismo *soft* accolto da Joel Feinberg. L'approdo ultimo di tale ricostruzione saranno, infine, le recenti teorie formulate in materia di stupefacenti che, invocando i diritti umani, giungono, nella loro versione più estrema, a ravvisare l'opportunità di coniare un vero e proprio diritto umano all'uso della droga.

Infine, si darà conto di una recente pronuncia della Corte costituzionale sudafricana, che, dichiarando l'incostituzionalità delle norme che vietano l'uso e la coltivazione di cannabis in luoghi privati, dimostra di recepire (seppur con alcuni limiti) l'approccio *liberal* promosso da buona parte della dottrina moderna.

2. Le condotte autolesive nel pensiero di Mill: il *principle of liberty*.

A John Stuart Mill si deve la prima teorizzazione dell'*harm principle*, derivato, per complementarità, dal *principle of liberty*, cui è dedicato il celebre saggio *On Liberty*. Nell'opera, Mill intende tracciare i confini di un'area entro la quale l'autonomia individuale possa esplicarsi liberamente, immune da qualsiasi forma di imposizione o controllo. Tale area viene individuata sulla base del principio in virtù del quale l'unica ragione per cui la società può legittimamente invadere la libertà dei singoli è l'autoprotezione, ossia la necessità di impedire

che l'esercizio della libertà arrechi *danni ad altri*. Nessuno, per contro, può vedersi costretto a fare o subire qualcosa, sul presupposto che ciò possa renderlo più felice, dispiegare effetti a lui favorevoli, o risultare più saggio. Per promuovere una certa idea di felicità o di bene individuale, potrà al più tentarsi la via del dibattito e della persuasione, ma non potrà farsi legittimamente ricorso ad alcuna costrizione²¹⁶.

È noto come l'opera di Mill sia stata criticata per non aver fornito una chiara nozione di *harm*, utilizzando indifferentemente, con valore sinonimico, termini come "*injury*", che parrebbe alludere a vere e proprie lesioni fisiche, e "*offence*", che sembrerebbe invece intercettare forme di danno più lieve, sì da ricomprendere nel concetto di *harm* anche condotte qualificabili come molestie²¹⁷. Altrettanto nebuloso risulta uno dei passaggi più frequentemente citati dell'opera, in cui l'Autore afferma che, in cambio della protezione ricevuta dalla società, ogni consociato sia tenuto ad osservare una certa linea di comportamento nei confronti degli altri; e che, *in primis*, tale obbligo implichi

²¹⁶ "The object of this Essay is to assert one very simple principle, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of compulsion and control, whether the means used be physical force in the form of legal penalties, or the moral coercion of public opinion. That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinions of others, to do so would be wise, or even right. These are good reasons for remonstrating with him, or reasoning with him, or persuading him, or entreating him, but not for compelling him, or visiting him with any evil in case he do otherwise. To justify that, the conduct from which it is desired to deter him must be calculated to produce evil to some one else. The only part of the conduct of any one, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign" (MILL J.S., *On Liberty*, London, 1859, II ed., p. 22).

²¹⁷ Si rinvia, in proposito, alle considerazioni espresse in FRANCOLINI G., *Abbandonare il bene giuridico*, op. cit., pp. 55-57.

il divieto di ledere “*the interests of one another; or rather certain interests which, either by legal provision or by tacit understandings, ought to be considered as rights*”²¹⁸. L’esatta configurazione degli interessi che, secondo Mill, giustificano il ricorso alla legge penale resta dunque incerta.

Nonostante tali opacità, il pensiero dell’Autore in proposito all’uso e alla distribuzione di stupefacenti può essere piuttosto chiaramente ricostruito da alcuni passaggi della sua opera. Richiamandosi a dei provvedimenti che vietavano l’importazione di oppio dalla Cina e applicavano restrizioni alla vendita di veleni, Mill afferma che simili pratiche di limitazione del libero commercio, mirando a rendere difficile, se non impossibile, l’accesso a determinate merci, costituiscono delle indebite interferenze con la libertà dei potenziali acquirenti (e non, come si potrebbe supporre, con quella dei venditori e dei produttori). Sul presupposto che tali condotte esauriscono i propri effetti nella sfera privata del fruitore (il potenziale acquirente), egli osserva che solo il diretto interessato possa formulare un giudizio sulla congruità delle ragioni per cui accettare i rischi connessi all’utilizzo di quelle sostanze. Piuttosto, l’Autore conclude, la legge dovrebbe prevedere taluni accorgimenti atti a verificare che l’acquirente sia consapevole della ampiezza e gravità di quei rischi, sì da escludere che egli potesse ignorare le proprietà venefiche o comunque pericolose delle sostanze acquistate. Tali misure possono consistere, ad esempio, nella previsione di appositi avvisi in etichetta²¹⁹.

²¹⁸ MILL J.S., *On Liberty*, op.cit., p. 134.

²¹⁹ “[...] *there are questions relating to interference with trade which are essentially questions of liberty; such as the Maine Law, already touched upon; the prohibition of the importation of opium into China; the restriction of the sale of poisons; all cases, in short, where the object of the interference is to make it impossible or difficult to obtain a particular commodity. These*

Dal richiamo alla previsione di obblighi informativi pare dunque potersi cogliere il segnale dell'adesione di Mill ad un paternalismo *soft*, che tollera l'elevazione di divieti su condotte autolesive che siano frutto di un processo volitivo viziato, vuoi per la radicale incapacità del soggetto (come nel caso di un minore o di un infermo di mente), vuoi per un *deficit* informativo che cagioni l'erronea rappresentazione degli effetti della propria condotta²²⁰.

Vi sono, poi, ulteriori eccezioni al divieto di interferenza del legislatore: anzitutto, nel caso in cui una condotta autolesiva sia posta in essere in pubblico, e ciò turbi il buon costume; ma anche nell'ipotesi in cui, per effetto di quella condotta, il soggetto agente commetta un'azione ulteriore, eterodiretta e produttiva di un danno ad altri. A tal proposito, Mill propone l'esempio dell'uomo che, sotto l'effetto dell'alcol, commetta un crimine violento: se, da un lato, una legge che proibisse di ubriacarsi sarebbe illegittima, dall'altro

interferences are objectionable, not as infringements on the liberty of the producer or seller, but on that of the buyer. [...] If poisons were never bought or used for any purpose except the commission of murder it would be right to prohibit their manufacture and sale. They may, however, be wanted not only for innocent but for useful purposes, and restrictions cannot be imposed in the one case without operating in the other. Again, it is a proper office of public authority to guard against accidents. If either a public officer or any one else saw a person attempting to cross a bridge which had been ascertained to be unsafe, and there were no time to warn him of his danger, they might seize him and turn him back, without any real infringement of his liberty; for liberty consists in doing what one desires, and he does not desire to fall into the river. Nevertheless, when there is not a certainty, but only a danger of mischief, no one but the person himself can judge of the sufficiency of the motive which may prompt him to incur the risk: in this case, therefore (unless he is a child, or delirious, or in some state of excitement or absorption incompatible with the full use of the reflecting faculty), he ought, I conceive, to be only warned of the danger; not forcibly prevented from exposing himself to it. Similar considerations, applied to such a question as the sale of poisons, may enable us to decide which among the possible modes of regulation are or are not contrary to principle. Such a precaution, for example, as that of labelling the drug with some word expressive of its dangerous character, may be enforced without violation of liberty: the buyer cannot wish not to know that the thing he possesses has poisonous qualities. But to require in all cases the certificate of a medical practitioner would make it sometimes impossible, always expensive, to obtain the article for legitimate uses" (Ibid., p. 172).

²²⁰ DEBBAUT S., *The legitimacy of criminalizing drugs: Applying the 'harm principle' of John Stuart Mill to contemporary decision-making*, in *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2022, art. 100508, p. 4.

sarebbe perfettamente ammissibile una restrizione della libertà rivolta al solo autore dell'illecito, che comporti che egli sia sottoposto a sanzioni penali, ove trovato nuovamente in stato di ebbrezza²²¹.

Merita rilevare che nell'opera di Mill il tema del rischio di dipendenza da stupefacenti non costituisce oggetto di particolari considerazioni. Peraltro, alcune significative riflessioni sono formulate con riguardo all'alcol (che, del resto, rientra in quella categoria di sostanze), e di esse è opportuno dar conto. Alla domanda se il legislatore possa legittimamente scoraggiare le condotte autolesive, come nel caso dell'assunzione di alcol, Mill risponde distinguendo fra i provvedimenti attuabili. Sarebbe ammissibile, a suo avviso, prevedere l'attribuibilità delle licenze per l'apertura di bar a sole persone di provata condotta, come pure il contenimento degli orari di apertura al fine di assicurare un'adeguata sorveglianza e la revoca della licenza, nel caso in cui i locali si trasformino in ritrovi per delinquenti. Per contro, Mill non ammette l'applicazione di tasse particolarmente elevate al solo scopo di impedire a taluni l'acquisto, né tanto meno la limitazione del numero degli esercizi commerciali per ridurre le occasioni di tentazione: simili previsioni sarebbero infatti equivalenti, a suo parere, a misure proibizionistiche, costituendo, in ultima analisi, un'intollerabile invasione della sfera dell'autonomia personale del singolo, che dovrebbe invece poter spendere liberamente il proprio denaro e predicare senza impedimenti le proprie scelte di piacere.²²²

²²¹ MILL J.S., op. cit., pp. 175-176.

²²² Ibid., pp. 180 ss.

Da una lettura organica di tali argomenti e di quelli espressi con riguardo alle leggi sull'oppio e sui veleni, parrebbe potersi trarre la conclusione che Mill fosse favorevole non alla mera decriminalizzazione degli stupefacenti, ma alla piena legalizzazione degli stessi. Addirittura, dal suo saggio potrebbero derivarsi argomenti favorevoli ad una regolamentazione del mercato degli psicotropi che attui meno restrizioni di quante ne siano state adottate nei recenti esperimenti normativi in materia di cannabis.

Resta il fatto che la dipendenza, intesa come negazione della libertà dell'individuo, non è oggetto della speculazione milliana. Tale circostanza può forse ascriversi al fatto che, all'epoca a cui l'opera risale, le sostanze stupefacenti, in quanto parte integrante dell'armamentario farmacologico comunemente utilizzato per curare le affezioni patologiche, non destavano particolare allarme sociale. Dall'altro lato, il numero di psicotropi in circolazione era inferiore, e i loro effetti in gran parte ignoti (tant'è che i riferimenti alle droghe nel testo sono più rari in confronti a quelli operati all'alcol). Vi è poi chi ha suggerito che il silenzio di Mill sul punto fosse dovuto al timore che, per causa di una minoranza di assuntori problematici, le sue teorie potessero essere utilizzate per suffragare politiche paternalistiche²²³. Tuttavia, sembra più probabile che l'Autore non abbia ritenuto che la dipendenza da stupefacenti potesse generare un tale stato di inibizione della libertà di autodeterminazione, da giungere ad escluderla radicalmente. Diversamente, sarebbe anomalo che la questione non abbia trovato trattazione all'interno

²²³ In questo senso, KATEB G., *A reading of On Liberty*, in Bromwich D., Kateb G. (a cura di), *On liberty: John Stuart Mill*, New Haven, 2003, pp. 28 ss.

dell'opera. Ciò pare tanto più vero in considerazione del fatto che, nelle ultime pagine del saggio, Mill dedica alcune riflessioni al contratto di schiavitù, sancendone l'assoluta invalidità e proclamando, correlativamente, la piena legittimità di una legislazione paternalistica, che vieti il compimento di atti volontari e irrevocabili di disposizione della propria libertà, bene indisponibile per definizione²²⁴. Per di più, sebbene estraneo ai contenuti del saggio, il parallelo con tale peculiare contratto è interessante, ove si consideri che, non di rado, la condizione della dipendenza viene definita come uno stato di schiavitù²²⁵, e, anzi, il termine *addiction*, oggi utilizzato per descrivere la dipendenza psicologica, è persino etimologicamente connesso a tale condizione²²⁶.

La mancata trattazione della questione costituisce, ad ogni buon conto, una lacuna di non poco momento, che lascia aperta una discussione complessa e con più di una soluzione possibile. Sul punto si tornerà oltre, analizzando le considerazioni di altri autori e riferendo quelle di chi scrive.

²²⁴ “*His voluntary choice is evidence that what he so chooses is desirable, or at least endurable, to him, and his good is on the whole best provided for by allowing him to take his own means of pursuing it. But by selling himself for a slave, he abdicates his liberty; he foregoes any future use of it beyond that single act. He therefore defeats, in his own case, the very purpose which is the justification of allowing him to dispose of himself. He is no longer free; but is thenceforth in a position which has no longer the presumption in its favour, that would be afforded by his voluntarily remaining in it. The principle of freedom cannot require that he should be free not to be free. It is not freedom to be allowed to alienate his freedom*” (MILL J.S., *On liberty*, op.cit., p. 184).

²²⁵ La concezione della dipendenza da stupefacenti come una condizione di schiavitù morale ha anche dato luogo ad una teoria (detta appunto *enslavement theory of addiction*), secondo cui la legislazione proibizionista è responsabile dell'innalzamento della criminalità, perché promuove la commissione di reati patrimoniali da parte dei soggetti dipendenti da eroina, costretti ad acquistare la sostanza nel mercato nero. La fondatezza della teoria è tutt'altro che incontrovertibile. In argomento, INCIARDI J.A., *Sociology and American Drug Policy*, in *The American Sociologist*, 1987, (2) pp. 179 ss.

²²⁶ Il termine *addiction* deriva infatti dal latino *addicere*, verbo impiegato per descrivere la ‘consegna’ di un uomo, generalmente un giocatore d'azzardo insolvente, al proprio creditore. Per un'interessante ricostruzione delle origini di tale vocabolo, ROSENTHAL R.J., FARIS S.B., *The etymology and early history of 'addiction'*, in *Addiction Research and Theory*, 2019, (5) pp. 437 ss.

3. Il *legal moralism*.

Al pluralismo morale, di cui *On liberty* è un inno, fa da contraltare la teoria del *legal moralism* (o moralismo giuridico), che, con argomenti di varia natura²²⁷, ammette l'uso della legge penale avverso fatti contrari alla morale comune. Secondo tale concezione, dunque, anche le condotte puramente autolesive, allorché immorali, sono assoggettabili a sanzioni penali.

Una delle declinazioni più note del moralismo giuridico è quella proposta da Patrick Devlin in *The Enforcement of Morals*, titolo di una celebre relazione tenuta dal magistrato inglese in occasione di una conferenza presso la *British Academy* nel 1958. In essa, Devlin sostiene che il diritto penale e la legge morale sono avvinti da un legame inscindibile, ed anzi che l'affermazione di principi morali costituisce essa stessa la sola ed unica funzione di taluni crimini²²⁸. Del resto, prosegue, la costituzione di una società presuppone essenzialmente una comunione idee non solo politiche, ma anche di ordine morale²²⁹; con la conseguenza che l'utilizzo della legge a tutela della morale è

²²⁷ Al moralismo giuridico possono essere ascritti il *conservatorismo sociale*, che mira a preservare la morale tradizionale, la teoria della *disintegrazione sociale*, alla quale aderisce Patrick Devlin, in relazione alla quale si rinvia al prosieguo del paragrafo, e la teoria del *perfezionismo giuridico*, che concepisce il diritto penale come uno strumento utile ad elevare lo spirito dei consociati.

²²⁸ Devlin allude in particolare a reati come l'aiuto al suicidio, l'incesto fra fratelli, il duello, l'aborto, che ritiene giustificabili sono in quanto utili ad affermare principi morali, a loro volta radicati nella cristianità. Egli scrive: "*I think it is clear that the criminal law as we know it is based upon moral principle. In a number of crimes its function is simply to enforce a moral principle and nothing else. The law, both criminal and civil, claims to be able to speak about morality and immorality generally*" (DEVLIN P., *The enforcement of morals. Maccabaeian lecture of jurisprudence*, London, 1959, in *Proceedings of the British Academy*, vol. XLV, p. 135).

²²⁹ "*What makes a society of any sort is community of ideas, not only political ideas but also ideas about the way its members should behave and govern their lives; these latter ideas are its morals. Every society has a moral structure as well as a political one: or rather, since that might suggest two independent systems, I should say that the structure of every society is made up both of politics and morals*" (Ibid., pp. 136-137).

da considerarsi legittimo esattamente come per qualsiasi altro interesse che pure si ritenga essenziale per la società²³⁰.

D'altro lato, Devlin riconosce che l'interesse alla salvaguardia della moralità debba essere bilanciato con la libertà individuale, sicché il ricorso alla legge penale è da considerarsi possibile solo quando una certa azione risulti oggetto di assoluta riprovazione, ossia quando essa ecceda la soglia della massima tolleranza possibile²³¹. Solo qualora il sentimento sociale assurga a pura intolleranza, indignazione o disgusto, il singolo potrà vedersi privato della propria libertà di scelta²³². Nonostante tale delimitazione (peraltro del tutto incerta, derivando dalla concreta collocazione del limite di tolleranza della società, che lo stesso Devlin riconosce come mobile nel tempo²³³), è evidente come la posizione del magistrato sia antitetica a quella di Mill, che esclude che sentimenti di disapprovazione, e finanche di disprezzo, possano giustificare la creazione di divieti penali, laddove la condotta attenzionata sia rivolta alla sola sfera personale del soggetto agente²³⁴.

Con tutta evidenza, la teoria del moralismo giuridico pone le basi per la criminalizzazione non solo della distribuzione di stupefacenti, ma anche per il consumo di essi. Il fatto che quei sentimenti di indignazione, riprovazione, intolleranza serpeggino nella società non abbisogna, del resto, di particolari

²³⁰ “[...] if society has the right to make a judgement and has it on the basis that a recognized morality is as necessary to society as, say, a recognized government, then society may use the law to preserve morality in the same way as it uses it to safeguard anything else that is essential to its existence” (Ibid., p. 139).

²³¹ Ibid., p. 143.

²³² Ibid., p. 144.

²³³ Ibid., p. 144.

²³⁴ MILL J.S., *On Liberty*, op.cit., pp. 72 ss.

indagini, essendo invero sufficiente, per cogliere tale spirito, guardare alla gravità delle pene comminate per i reati di produzione e distribuzione.

Tuttavia, è altrettanto evidente che tale visione sia ontologicamente incompatibile con l'istituzione di uno Stato laico, che abbracci un pluralismo morale²³⁵, e per quanto vi siano segnali di come quel sentimento di riprovazione morale compenetri il dibattito in materia (ad esempio, influenzando il giudizio sulle oggettività giuridiche protette dalla normativa antidroga²³⁶), le ragioni

²³⁵ Sui fondamenti costituzionali del principio di laicità e sui rapporti tra questo e il diritto penale, si rimanda, anche qui a titolo esemplificativo, a PULITANÒ D., *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, (1) pp. 55 ss.; FORTI G., *Per una discussione sui limiti morali nel diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in Dolcini E., Paliero C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, pp. 283 ss.; ROMANO M., *Principio di laicità dello stato, religioni, norme penali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 493 ss.; TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008; CANESTRARI S., *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione*, Torino, 2012, pp. 5 ss.; RISICATO L., *Laicità, legislazione e giurisdizione penale negli ultimi trent'anni*, in *Discrimen*, 2020.

²³⁶ La questione si intreccia con il tema del *moral panic* che circonda la criminalità correlata agli stupefacenti (cfr. *supra*, nota 44). Il fatto che l'approccio alla materia sia influenzato da un diffuso sentimento di intolleranza si riflette non solo sull'evoluzione della normativa sugli stupefacenti (come si è avuto modo di osservare con riferimento alla approvazione della legge Fini-Giovanardi), ma anche sulla individuazione dei beni giuridici minacciati dai reati di cui all'art. 73 del t.u.stup., che rimandano a categorie di ampia portata e dal contenuto sfuggente, e denotano, almeno con riguardo alla cannabis, un atteggiamento approssimativo e apodittico.

V'è da dire, se non altro, che, in questo ambito normativo, i divieti apposti sulla produzione e sulla distribuzione degli stupefacenti non vengono giustificati invocando la dignità dell'assuntore. Proprio la dignità (nella sua accezione 'oggettiva') è infatti utilizzata in altri comparti normativi per giustificare l'intervento paternalistico del legislatore, tradendo, tuttavia, una visione moralista del diritto. In argomento, TORDINI CAGLI S., *Il paternalismo legislativo*, op. cit., pp. 317 ss.; CORNACCHIA L., *Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale*, op. cit., pp. 256 ss.; CADOPPI A., *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in *Archivio penale*, 2019, (1) pp. 1 ss.; FIANDACA G., *Considerazioni intorno a bioetica e diritto, tra laicità e "post-secolarismo"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 546 ss.; BACCO F., *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018; ID., *La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale*, in *Sistema penale*, 2020, (7) pp. 5 ss.

sostanziali che sorreggono il moralismo giuridico risultano oggi antiquate e non riproponibili²³⁷, neppure nella versione ‘debole’ di tale concezione²³⁸.

4. La disciplina delle condotte autolesive secondo Joel Feinberg.

La più compiuta elaborazione dell'*harm principle* può essere attribuita al filosofo statunitense Joel Feinberg, che ad esso, quale criterio di delimitazione del diritto penale, dedicò uno dei quattro volumi dell'opera *The Moral Limits of the Criminal Law*.

In estrema sintesi, Feinberg declina l'*harm principle* affermando che l'uso dello strumento punitivo è ammesso qualora esso risulti efficace nell'impedire un danno a terzi, purché non vi siano altri mezzi parimenti efficaci a conseguire il medesimo risultato. In aggiunta, egli ritiene legittima la criminalizzazione di una condotta, ove questa sia necessaria ad impedire una grave *molestia* (è questa la traduzione generalmente accolta del concetto di *offense*) a soggetti

²³⁷ La tesi formulata da Devlin fu peraltro avversata anche dai suoi contemporanei, ed in particolare da H.L.A. Hart, che contestò la concezione di società formulata dal magistrato, obiettando che non ogni condotta ritenuta profondamente immorale e riprovevole possa minacciarne la sopravvivenza (HART H.L.A., *Law, Liberty and Morality*, Stanford, 1963, p. 53). Sul dibattito tra Hart e Devlin, di veda anche DWORKIN R., *Lord Devlin and The Enforcement of Morals*, in *Yale Law Journal*, 1966, (75) pp. 986 ss. Fra gli studiosi che hanno aderito agli argomenti di Lord Devlin in tema di *legal moralism*, vi è Gerald Dworkin, che ha negato la validità dell'*harm principle*, affermando che l'intrinseca immoralità di talune condotte sia di per sé idonea a ricondurle nella legittima sfera di azione del diritto penale; tuttavia, ulteriori elementi potrebbero portare a ritenere ragionevole la scelta di non criminalizzare quelle condotte. Sul punto, il ragionamento di Dworkin presenta delle assonanze con le istanze di bilanciamento discusse da Devlin (si veda, in proposito, DWORKIN G., *Lord Devlin was right: Law and the Enforcement of Morals*, in *William and Mary Law Review*, 1999, (3) pp. 945-946 ss.).

²³⁸ Tradizionalmente, vengono riconosciute due versioni del *legal moralism*: una estrema, che autorizza la criminalizzazione di qualsiasi condotta intrinsecamente immorale; l'altra moderata, che afferma che, sebbene l'immoralità della condotta legittimi il ricorso alla legge penale, il concorso di ulteriori fattori potrebbe tuttavia precluderlo. Sulle molteplici partizioni possibili nell'ampia categoria del *legal moralism*, THAYSEN DAMGAARDS J., *Defining legal moralism*, in *SATS*, 2015, (2) pp. 179 ss.

diversi dall'agente²³⁹; idea che, probabilmente, era già presente nel pensiero di Mill, ma che Feinberg ha il merito di aver approfondito ed esplicitato²⁴⁰.

Resta inteso che Feinberg aderisce all'idea milliana per cui non può esservi reato, ove la condotta non leda interessi altrui, ma pregiudichi solo quelli del soggetto agente²⁴¹.

Vi è tuttavia un'ipotesi in cui tale regola può essere derogata: quando, cioè, la condotta *self-regarding* non possa dirsi sostanzialmente volontaria, o quando sia necessario un intervento temporaneo per accertare se l'azione sia sorretta da una volontà piena e non viziata. Feinberg propone l'esempio di colui che, per effetto di malattie psichiatriche, sia incline ad autoinfliggersi lesioni fisiche; o ancora, di un tale che, per un'errata rappresentazione della realtà, cosparga la pietanza preparata per il suo stesso pranzo con dell'arsenico, scambiandolo per comune sale da cucina²⁴². Con tutta evidenza, dinanzi a comportamenti di tale natura, l'intervento impeditivo delle autorità dovrebbe ritenersi in sintonia con la volontà del soggetto direttamente interessato.

²³⁹ *"The Harm Principle: It is always a good reason in support of penal legislation that it would probably be effective in preventing (eliminating, reducing) harms to persons other than the actor (the one prohibited from acting) and there is probably no other means that is equally effective at no greater cost to other values.*

The Offense Principle: It is always a good reason in support of a proposed criminal prohibition that it is probably necessary to prevent serious offense to persons other than the actor and would probably be an effective means to that end if enacted" (FEINBERG J., *The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Others*, New York-Oxford, 1984, p. 26)

²⁴⁰ Peraltro, secondo la "posizione liberale estrema", solo l'*harm principle* giustificherebbe l'impiego del diritto penale. In argomento, e per uno studio sul pensiero di Feinberg, CADOPPI A., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in Fiandaca G., Francolini G. (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Torino, 2008, pp. 83 ss.

²⁴¹ Alle condotte autolesive (e correlativamente al paternalismo), il filosofo ha dedicato il terzo volume del suo lavoro, *Harm to Self*.

²⁴² FEINBERG J., *The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self*, New York-Oxford, 1984, p. 127.

In virtù di tale posizione, si dice che Feinberg aderisca ad un paternalismo *soft*, qualificazione che ha il pregio di demarcare la linea di confine tra la teoria in commento e il c.d. *hard paternalism*, che ammette l'intervento punitivo per qualsiasi condotta autolesiva. Peraltro, come lo stesso Feinberg osserva, la sua posizione è nella sostanza liberale, essendo posta a presidio della libertà di autodeterminazione del singolo, non a pregiudizio di essa.

4.1. L'uso di 'droghe pericolose' nel pensiero di Feinberg

Fra gli esempi di condotte autolesive esaminati all'interno del terzo volume della sua opera, Feinberg considera espressamente l'assunzione di droghe pericolose. Per esaminare la questione, egli prospetta tre distinti casi, tutti identici nella premessa: il signor Roe si reca presso lo studio del suo medico curante, il dottor Doe, e gli chiede di prescrivergli uno psicotropo dannoso per la salute; il dottor Doe, tuttavia, si rifiuta, adducendo che la sostanza richiesta è dannosa per la salute.

A) Nel primo caso, Feinberg immagina che il signor Roe esiga comunque la prescrizione, contestando la fondatezza del monito del medico.

Secondo Feinberg, in una situazione di tal fatta, si dovrebbe ritenere che la volontà del signor Roe sia viziata dalla sua stessa ignoranza, a nulla rilevando il fatto che egli sia stato informato dal medico della pericolosità della sostanza da lui richiesta. Il paziente, infatti, per un convincimento personale o per sfiducia nel medico, ritiene che l'informazione fornita sia errata, e per questo motivo insiste nel proprio originario proposito di farsi prescrivere lo psicotropo. Poiché la sua volontà si fonda su premesse fallaci, essa non può

dirsi compiutamente formata; pertanto, la condotta autolesiva che da essa deriverebbe (l'assunzione di una droga pericolosa) non potrebbe considerarsi davvero espressione della sua autonomia individuale e, dunque, ben potrebbe essere impedita: un'interferenza dell'autorità nel processo decisionale del signor Roe potrebbe infatti procurargli solo un beneficio.

B) Nel secondo esempio, Feinberg ipotizza invece che il paziente replichi al monito del medico in modo affatto peculiare, asserendo che, in effetti, autodanneggiarsi è esattamente ciò che desidera.

In tal caso, afferma Feinberg, data la schietta irragionevolezza della richiesta formulata, si renderebbe necessario indagare la volontarietà della scelta, sì da escludere che essa scaturisca da uno stato di infermità mentale, o che sia influenzata da altri fattori che, in qualche modo, distorcano il processo di formazione della volontà del signor Roe. Qualora, tuttavia, all'esito di tale verifica, non si appuri l'esistenza di alcuna causa che intacchi o vizi l'autonomia decisionale del paziente, non vi sarebbe alcun motivo legittimo per interferire con la sua volontà, che, ancorché non condivisibile e stravagante, dovrebbe essere comunque intesa come espressione della sua autonomia, sulla quale egli è sovrano.

C) Nel terzo esempio, infine, Feinberg ipotizza che il signor Roe ribatta all'avvertimento del medico affermando di essere del tutto disinteressato ai potenziali effetti dannosi della sostanza, poiché, in ogni caso, trarrà da essa un tale piacere, da volersi comunque assumere i rischi correlati al suo utilizzo.

In tal caso, la scelta del paziente sarebbe frutto di una precisa gerarchizzazione dei propri interessi, in virtù della quale la tutela della salute occuperebbe una

posizione subordinata rispetto al perseguimento del piacere. Tale scala valoriale, per quanto opinabile, sarebbe comunque espressione della libertà di autodeterminazione del paziente e non potrebbe essere ritenuta frutto di un errore per il sol fatto di divergere da quella comunemente adottata. Qualsiasi interferenza con l'esplicazione di una tale volontà sarebbe pertanto da ritenersi indebita²⁴³.

In definitiva, il ragionamento di Feinberg è incardinato sulla sussistenza della *voluntariness* della condotta autolesiva: qualora essa sia dubbia, è legittimo un intervento volto ad accertarla; qualora non sussista (per effetto di un'incapacità ad autodeterminarsi, ma anche in ragione di un mero errore di fatto), è legittimo impedirli; ma, laddove essa risulti chiaramente, l'irragionevolezza degli argomenti addotti non giustifica l'interferenza della legge con la piena esplicazione dell'autonomia individuale del soggetto interessato.

Questo ragionamento vale, per Feinberg, non solo quando la condotta si esaurisce in un'azione posta in essere in perfetta autonomia dal soggetto interessato, ma anche allorquando il danno scaturisca dal comportamento di un terzo, purché il danneggiato vi abbia pienamente acconsentito: la volontà autolesiva correttamente formatasi osta infatti tanto al c.d. *paternalismo diretto* (che sussiste, appunto, quando il divieto è rivolto direttamente al soggetto protetto, come, ad esempio, nel caso di divieto del consumo di droghe), quanto al *paternalismo indiretto*, che colpisce le condotte che mediano il gesto autolesivo (come nel caso della vendita di stupefacenti). L'antica massima

²⁴³ I tre esempi ivi riportati sono descritti in FEINBERG J., *The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self*, op. cit., pp. 127 ss.

volenti non fit iniuria viene rigorosamente applicata dal filosofo, non tollerando eccezioni, se non nell'eventualità di una scelta non realmente volontaria²⁴⁴.

4.2. Le teorie di Feinberg applicate alla normativa in materia di droga: limiti e criticità.

Applicando la logica seguita da Feinberg, dovrebbe escludersi la criminalizzazione tanto del consumo, quanto della vendita di *tutti* gli stupefacenti, sempre che l'utilizzatore finale esprima una scelta piena, libera e consapevole di assumersi i rischi per la salute che essi comportano.

Il pensiero del filosofo statunitense ha raccolto ampio consenso tra la dottrina, italiana e internazionale²⁴⁵. In un ordinamento, come quello italiano, che si

²⁴⁴ Si veda anche FEINBERG J., *Legal Paternalism*, in *Canadian Journal of Philosophy*, 1971, (1) pp. 105 ss.

²⁴⁵ Fra gli Autori che aderiscono ai fondamenti del pensiero di Feinberg esprimendosi sulla normativa antidroga, *ex plurimis*, CADOPPI A., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, op. cit., p. 225 ss; ma anche, con riferimento alla cannabis, CADOPPI A., SCARCELLA B., *California dreamin'*, op. cit., pp. 210 ss.; CATERINI M., *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso delle droghe*, in *Politica del diritto*, 2014, (4) pp. 567 ss.; HELFER M., *Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, 9 dicembre 2020, in www.lalegislationepenale.eu; MANIACI G., *Contro il paternalismo giuridico*, op. cit.; ID., *Principio del danno, antipaternalismo e proibizionismo delle droghe*, in Riva N. (a cura di), *L'antipaternalismo liberale e la sfida della vulnerabilità*, Roma, 2020, pp. 33 ss. Nella dottrina italiana, non sono tuttavia mancate critiche al pensiero di Feinberg. Si vedano, a riguardo, ROMANO M., *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, pp. 987 ss., che, fra i propri argomenti, evidenzia come sia ben difficile selezionare condotte che possano realmente essere qualificate come *self-regarding*; e PULITANÒ D., *Paternalismo penale*, in Bertolino M., Eusebi L., Forti G. (a cura di), *Sudi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 499 ss., che destina le proprie critiche in particolare al rifiuto di Feinberg del paternalismo c.d. indiretto. Uno studioso straniero che ha dedicato ampie riflessioni al lavoro di Feinberg è poi Douglas Husak, la cui produzione scientifica sul tema degli stupefacenti è assai copiosa. Husak, che in molteplici suoi lavori ha sostenuto la necessità di decriminalizzare le droghe (a riguardo, in particolare, HUSAK D., *Legalize this! The Case for Decriminalizing Drugs*, London, 2002), ha criticato l'opera di Feinberg per la nozione da questi adottata di autonomia personale, intesa come area sulla quale il singolo esercita una sovranità assoluta. In argomento, si vedano HUSAK D., *Liberal Neutrality, Autonomy, and Drug Prohibition*, in *Philosophy and Public Affairs*, 2000, (1) pp. 64 ss.; ID., *Droghe illecite: un test dei "limiti morali del diritto penale" di Joel Feinberg*, in Cadoppi A., *Laicità, Valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, pp. 3 ss.

fonda sul principio personalistico, che sancisce il principio di laicità ed abbraccia il pluralismo, culturale e religioso, che protegge la libertà individuale, che riconosce il diritto alla salute, declinandolo anche nella sua accezione negativa²⁴⁶, la criminalizzazione di condotte prettamente autolesive costituisce una grave invasione della sfera di autodeterminazione del singolo, indipendentemente dal fatto che ponga capo ad ipotesi di paternalismo diretto o indiretto.

Non si può, tuttavia, ignorare che il settore delle sostanze stupefacenti pone delle questioni peculiari, che meritano di essere prese in considerazione e, in alcuni casi, rischiano di intaccare le basi di tale ragionamento.

La prima questione da risolvere pertiene alla definizione del catalogo di sostanze definibili come “pericolose”. Negli esempi elaborati da Feinberg, egli non allude ad alcuno psicotropo in particolare, limitandosi a porre il caso di droghe “*harmful*” o “*dangerous*”, impiegando una terminologia che, se da un lato rende più fruibile il concetto che egli intende veicolare, dall’altro produce l’effetto di pregiudicare l’utilità in concreto della casistica da lui riportata. La questione non è affatto marginale qualora si parli di sostanze come la cannabis, che, ove presenti una bassa concentrazione di THC e sia assunta a bassi dosaggi, potrebbe dar luogo ad effetti psicotropi molto lievi e altrettanto marginali rischi per la salute dell’assuntore.

²⁴⁶ Il catalogo dei principi costituzionali che confliggono con il paternalismo penale comprende gli artt. 2, 3, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 32 Cost. In proposito, si vedano CATERINI M., *L’antipaternalismo penale e la costituzione italiana*, op.cit., 576 ss.; CAVALIERE A., *Paternalismo, diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale*, op. cit., pp. 424 ss.; ID., *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, op. cit., pp. 4 ss.

Vi sono poi questioni legate al tema della volontarietà della condotta autolesiva, che si spiegano essenzialmente lungo due direttrici.

Occorre *in primis* considerare che le sostanze stupefacenti possiedono un ampio ventaglio di effetti, alcuni dei quali pacificamente dannosi, altri benèfici, e tali da giustificarne l'impiego in ambito farmacologico. Per questo motivo, i potenziali assuntori di stupefacenti sono particolarmente esposti al rischio di incorrere in una falsa rappresentazione dei loro effetti²⁴⁷.

Ora, supponiamo di voler riformare la disciplina in materia di vendita di stupefacenti, adottando una normativa conforme con i principi di Feinberg. Si potrebbe riformulare la disposizione di cui all'art. 73 t.u. stup., elevando l'ignoranza dell'acquirente in merito agli effetti della sostanza ceduta ad elemento costitutivo della fattispecie, oppure si potrebbe introdurre una scriminante, che renda la cessione lecita qualora risulti che l'acquirente fosse consapevole dei rischi per la salute posti dalla sostanza da lui acquistata. Qualunque sia la strada prescelta, si incorrerebbe in non trascurabili difficoltà probatorie.

Una delle soluzioni prospettate è quella della procedimentalizzazione²⁴⁸ dell'acquisto: la cessione dovrebbe avvenire solo dopo aver coinvolto l'acquirente in un vero e proprio procedimento amministrativo, atto a garantire

²⁴⁷ Sul problema della generale disinformazione sui profili di rischio associati alle sostanze stupefacenti, si vedano ARNAO G., *Perché legalizzare la droga significa ridurre la pericolosità*, pp. 73 ss., ma anche FERRAJOLI L., *Proibizionismo e diritto*, pp. 153 ss., entrambi in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione*, Milano, 1991; ARCIERI S., TINCANI P., *Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)*. *Intervista a Persio Tincani*, in *Diritto penale e uomo*, 2020, p. 2.

²⁴⁸ CATERINI M., *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana*, op. cit., in particolare pp. 593 ss., ma anche CADOPPI A., *Paternalismo e diritto penale*, op. cit., p. 235.

la piena consapevolezza dei potenziali effetti avversi. Inoltre, per essere efficace, tale procedimento dovrebbe contemplare misure diverse dalla mera sottoscrizione di un modulo, giacché, diversamente, si rischierebbe di rendere solo più farraginoso l'acquisto, senza tuttavia contribuire effettivamente alla responsabilizzazione dell'assuntore; e, al contempo, non dovrebbe implicare un'eccessiva burocratizzazione, ch , altrimenti, si renderebbe l'acquisto troppo gravoso²⁴⁹. Tuttavia, simili procedure rischiano di scontrarsi con elevate problematiche applicative. Il timore, in particolare,   che, dilatando le ordinarie tempistiche delle transazioni commerciali, il potenziale acquirente, per sottrarsi alla procedura amministrativa, preferisca rivolgersi a qualcuno disposto a cedergli la sostanza desiderata senza troppi intoppi, e che si assuma il rischio, a sua volta, di essere incriminato per la cessione.

Un'ulteriore questione che si colloca sullo sfondo   quella del rischio di dipendenza. Ora, se la *ratio* del pensiero di Feinberg   di proteggere l'autonomia personale contro indebite interferenze dell'autorit , occorre allora considerare che proprio la (libera) scelta di assumere sostanze stupefacenti potrebbe sfociare nella dipendenza, e dunque nel consumo compulsivo (e pertanto non volontario) di stupefacenti. In definitiva, non ostacolando l'assunzione di sostanze stupefacenti in nome della protezione dell'autodeterminazione individuale, si finirebbe col compromettere proprio quell'interesse primario che   al centro della speculazione di Feinberg.

²⁴⁹ CATERINI M., *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana*, op. cit., p. 596.

A tale osservazione si potrebbe ribattere che la dipendenza può essere intesa come uno dei danni alla salute di cui il soggetto agente si assume il rischio nel momento stesso in cui, consapevole degli effetti della sostanza che intende assumere, decide parimenti di consumarla. Il punto è che la dipendenza impatta in maniera peculiare sulla salute dell'assuntore: distorcendo il normale processo volitivo, essa interferisce con un interesse ulteriore del singolo, che consiste, appunto, nella libertà di autodeterminarsi. L'assuntore dovrebbe, invece, essere libero di scegliere se consumare la sostanza stupefacente all'atto dell'acquisto di ciascuna dose; ma, ove egli versi in una condizione di dipendenza, la sua volontà sarà inevitabilmente corrotta da tale stato.

Applicando allora le coordinate del pensiero di Feinberg, si dovrebbe pervenire alla conclusione che l'assuntore sia libero di consumare e di acquistare droghe fin tanto che non incorra in una dipendenza; ma qualora egli abusi di uno psicotropo, sino al punto da divenirne dipendente, allora lo Stato potrebbe legittimamente frapporsi fra la sua volontà e la condotta autolesiva da lui desiderata. Che differenza c'è, del resto, tra un soggetto con una forte dipendenza e un malato psichiatrico, che intende autoinfliggersi un male, per effetto di quella patologia?²⁵⁰ E ancora, può la libertà essere intesa in senso così ampio da ricomprendere addirittura il diritto di rinunciarsi?

²⁵⁰ La difficoltà posta dal tema è efficacemente descritta in un passaggio di un lavoro di Husak, che afferma: *"No criteria have proved entirely adequate to differentiate addiction from weakness of will. Moreover, addiction, like autonomy, certainly admits of degrees; some persons are more addicted than others. Even if we had a clear conception of addiction, we still would have to decide not only whether but also to what extent addiction deprives persons of their autonomy. Thus, attempts to assess the impact of addiction on autonomy are tremendously controversial"* (HUSAK D., *Liberal Neutrality, Autonomy, and Drug Prohibition*, op. cit., p. 70).

A tale ultimo quesito, come noto, Mill aveva dato risposta negativa, allorché aveva affermato la nullità del contratto di schiavitù, sul presupposto che nessun uomo dovrebbe essere “*free not to be free*”. Eppure, trattando dell’uso di sostanze pericolose, Mill - lo si è già detto - non riserva riflessioni particolari al rischio di dipendenza. Forse perché, come si è ipotizzato, egli sottovalutava tale rischio; o forse perché, nel suo pensiero, la minaccia costituita da tale fenomeno rappresentava un male minore rispetto alla definitiva e irreversibile abdicazione alla libertà causata dalla stipula di un contratto di schiavitù²⁵¹.

Vi è da dire, com’è stato notato²⁵², che le sostanze stupefacenti non sono correlate ad un rischio di dipendenza uniforme - ed è del resto su questa premessa che poggia, solitamente, la scelta di classificarle in tabelle differenti -, e che neppure la sua intensità può dirsi omogenea. A nessuno balenerebbe nella mente l’idea di proibire la vendita di caffè in misura superiore ad una certa dose quotidiana e di tenere appositi registri degli acquisti, sul presupposto che la caffeina sia una sostanza stimolante con un certo potere di assuefazione. Il paragone è ardito, certo, ma è un fatto che numerose sostanze d’impiego

²⁵¹ In questo senso, anche ARCHARD D., *Freedom Not to be Free: The Case of the Slavery Contract in J. S. Mill's on Liberty*, in *The Philosophical Quarterly*, 1990, (161) p. 464, che sul punto scrive: “*Given that both autonomy and freedom admit of degrees, people's capacity to act freely and autonomously may be either lessened or increased by their own actions and inaction. For instance, the decision to take addictive drugs may be viewed as self-abridging in respect of the decision taker's autonomy. For the person is less able as a result of this decision to exercise an autonomous choice as to whether to continue or to desist to take the drug. 'Dangerous' drugs are dangerous, not simply because their consumption is injurious to the user's health, but because they are habit-forming and thus autonomy-limiting. On the other hand, it might be argued that pursuing one's education as an adult enhances one's ability rationally to consider one's own life decisions. Deciding not to pursue one's education is thus an example of negative self-abridging exercise of one's autonomy. Prohibiting the consumption of dangerous drugs and enforcing adult education would both, then, be examples of paternalistically intervening to preserve and enhance an individual's autonomy. It seems clear both that such paternalistic intervention would not be approved by Mill and that it is not warranted by the argument I have ascribed to Mill in his reasoning against the slavery contract. This reasoning would have to be considerably extended to justify these kinds of paternalism*”.

²⁵² Cfr. *supra*, nota 249.

quotidiano producano una qualche dipendenza, alterando le scelte di consumo; ma non per questo è pensabile limitarne l'impiego. Anche gli stati di dipendenza generati da alcol e tabacco, per quanto gravi, non possono essere equiparati a quelli causati da sostanze come l'eroina e l'amfetamina, e per questa ragione se ne concepisce la vendita regolamentata. Il fatto, poi, che tale politica sia altresì motivata da fattori culturali, non scalfisce l'idea di fondo che, entro certi limiti, la dipendenza sia un rischio che i singoli possono legittimamente assumersi.

Si pensi, poi, alle conseguenze che discenderebbero dall'applicazione in concreto del principio per cui sarebbe legittimo acquistare e usare droghe solo ove l'assuntore non versi in stato di dipendenza. Come si dovrebbe costruire la normativa? Ponendo, forse, a carico del venditore l'onere di effettuare tale verifica? Con quali mezzi? Attenendosi a quale standard di diligenza?

Si potrebbe allora pensare alla istituzione di registri elettronici nazionali, nei quali siano inseriti gli acquisti degli utenti: al raggiungimento di una certa soglia quantitativa, diversa per ciascuna sostanza, ulteriori vendite/acquisti dovrebbero impedirsi. Ma, anche qui, il sistema potrebbe essere aggirato procurandosi delle dosi 'integrative' nel mercato nero, per poi continuare ad acquistarne altre nel mercato legale sino a concorrenza con il numero ammesso. Una simile soluzione, come si è visto, è stata adottata in Uruguay con riferimento alla cannabis. Tuttavia, il rischio sarebbe tanto maggiore, quanto più forte sia l'intensità della dipendenza maturata, sicché quel sistema, che pure potrebbe rivelarsi efficace in relazione alla cannabis, potrebbe invece risultare fallimentare con riguardo ad altri più potenti psicotropi.

Insomma, la questione rischia di innescare un corto circuito. Una soluzione di buon senso parrebbe allora quella intermedia, di consentire esclusivamente l'acquisto di quelle sostanze che non possiedano un elevato rischio di dipendenza (*i.e.* le droghe leggere), senza tuttavia incedere in categorizzazioni aprioristiche: quanto alla cannabis, specificamente, sarebbe ragionevole disporre un limite massimo di principio attivo all'interno delle dosi cedute. E ciò non solo perché contenendo la concentrazione di THC si ridurrebbero verosimilmente i casi di dipendenza, ma anche perché, in caso di abuso, gli effetti correlati sarebbero probabilmente più tenui.

Questa restrizione qualitativa avrebbe altresì il pregio di rendere più agevolmente percorribili alcune soluzioni prima indagate, come quella della elaborazione di una 'scriminante procedurale': selezionando, infatti, solo le sostanze meno pericolose, il procedimento amministrativo necessario a garantire la consapevolezza dell'acquirente a proposito dei rischi generati dal consumo potrebbe essere più agile, limitandosi, ad esempio, ad un incontro informativo e alla sottoposizione di un questionario.

In un sistema così congegnato, peraltro, l'attuazione di una efficace campagna informativa, priva di toni propagandistici e scientificamente fondata, del tenore di quelle realizzate contro il tabacco e il tabagismo, diretta *in primis* ai giovani, costituirebbe una strategia chiave nell'ottica della responsabilizzazione dell'assuntore.

5. Le recenti tendenze, in dottrina e giurisprudenza, in tema di stupefacenti: le diverse declinazioni della filosofia dell'*harm reduction* e la pronuncia della Corte costituzionale del Sudafrica sul consumo di marijuana.

Sul piano delle 'tendenze' recentemente registrate, deve anzitutto segnalarsi l'affermarsi di un nuovo approccio dogmatico alla normativa in tema di stupefacenti, incentrato sulla valorizzazione dei *diritti umani* dell'assuntore.

Tale metodo scaturisce da una rivisitazione dell'originaria filosofia della *harm reduction*. Essa, come evidenziato in precedenza, predica un approccio alla normativa in materia di droga imperniato sulla protezione della salute dell'assuntore: se il compito primario della normativa in materia di droga è di proteggere il diritto alla salute dei cittadini, allora essa deve esplicitare i propri effetti a beneficio non soltanto di coloro che non assumono droghe, prevenendone il consumo, ma anche, a maggior ragione, di quanti ne facciano già uso. Normalizzazione, pragmatismo e inclusione costituiscono i tratti salienti di tale ideologia, che invita a ripensare la concezione dell'assuntore, qualificandolo come soggetto vulnerabile, anziché come nemico da ostracizzare.

La politica della *harm reduction* nasce, peraltro, come trasversale: essa non si associa ad un preciso paradigma normativo, risultando tendenzialmente compatibile anche con i modelli proibizionisti. Certo, è difficile conciliare la concezione dell'assuntore che essa propone con la criminalizzazione del consumo; ma, in tema di produzione e distribuzione, l'adesione a tale filosofia non preclude automaticamente alcuna scelta normativa. Del resto, di *harm*

reduction si è già parlato in questo lavoro con riferimento alla normativa portoghese, che, come noto, pone capo ad un sistema misto, in cui la decriminalizzazione del consumo si innesta su una legislazione più tradizionale, di stampo proibizionista.

Non v'è quindi motivo di indugiare a lungo sul punto, giacché sulle misure che generalmente si associano a tale politica e sulla loro efficacia²⁵³ si è già detto: programmi di *needle-exchange*; somministrazione di dosi di metadone di mantenimento; infittimento della rete di strutture sanitarie che offrono cure e supporto, anche psicologico, per la riabilitazione dei tossicodipendenti; ma anche programmi formativi per la collettività e in particolare per gli scolari sono solo alcune delle previsioni che generalmente integrano il panorama normativo in tema di stupefacenti negli ordinamenti che recepiscono le istanze dell'*harm reduction*.

Pertanto, come si accennava, nel corso dell'ultimo ventennio alcuni hanno proposto una versione estrema di tale filosofia, e, enfatizzando la posizione del tossicodipendente come soggetto vulnerabile, sono giunti al punto di suggerire la formulazione di un autentico *diritto umano alla droga*. La differenza tra i due approcci risiede dunque essenzialmente nel fatto che il primo, quello moderato, mira a ottimizzare le strategie di tutela della salute; il secondo,

²⁵³ Ma sul punto si vedano anche MANCONI L., *Limitare la sofferenza per un programma di limitazione dei danni*, pp. 30 ss.; ARNAO G., *Perché legalizzare la droga significa ridurne la pericolosità*, pp. 55 ss., entrambi in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di legalizzazione*, Milano, 1991.

invece, è incardinato sui diritti umani degli assuntori e risulta incompatibile con regimi proibizionisti²⁵⁴.

È noto, a riguardo, uno scritto di Erik van Ree, pubblicato nel 1999, che propone l'introduzione di un nuovo Articolo 31 all'interno della Dichiarazione universale dei diritti umani del seguente tenore: "Ognuno ha il diritto di usare sostanze psicotrope a propria discrezione".

Per argomentare la propria posizione, van Ree afferma che lo stato indotto dall'assunzione di stupefacenti "appartiene all'essenza della condizione umana": esso, insieme all'arte, allo sport e alla religione, fa parte dell' "altro mondo", quello del "gioco", che, a suo dire, rende la vita degna di essere vissuta. Lo scritto è un vero e proprio elogio alle droghe e al loro potere di spalancare le porte di una realtà mistica e altrimenti inaccessibile. La creazione di un diritto alla droga, nell'ottica di van Ree, garantirebbe a tutti l'opportunità di sperimentare quello stato, precludendo la possibilità di vietare il consumo, la vendita, la produzione di stupefacenti, e, in definitiva, tutte le condotte ulteriori atte a garantire l'approvvigionamento dei mercati²⁵⁵.

La teoria è certamente stravagante, se non altro per l'eccessivo particolarismo di tale diritto: se si dovessero elevare a diritti umani tutte le attività in cui si spiega il piacere della vita, l'elenco della Dichiarazione universale dei diritti umani rischierebbe di allungarsi eccessivamente. Più acconcia parrebbe,

²⁵⁴ HUNT N., *Public health or human rights: what comes first?*, in *International Journal of Drug Policy*, 2004, (4) pp. 231 ss.

²⁵⁵ VAN REE E., *Drugs as a Human Right*, in *International Journal of Drug Policy*, 1999, (10) pp. 89 ss.

pertanto, la riconduzione dell'interesse in menzione alla più ampia libertà di autodeterminazione del singolo²⁵⁶, nei termini in cui si è sin qui ragionato.

Proprio in quegli anni, un simile diritto alla droga fu espressamente escluso dalla *Supreme Court of Canada* nel caso *Malmo v. Levine*²⁵⁷. Nondimeno, la necessità di approntare normative antidroga rispettose dei diritti umani dell'assuntore (ben aldilà della versione moderata dell'*harm reduction*) è stata ribadita in numerosi scritti successivi e sembra attualmente esercitare una discreta attrattiva²⁵⁸, venendo impiegata talora per richiamare l'attenzione sull'opportunità di tenere in debita considerazione il piacere nella ricerca sulla droga, talaltra per affermare il diritto dell'assuntore a reperire droga sicura sul mercato.

Tale elaborazione, tuttavia, non sembra apportare un contributo determinante al dibattito in materia di stupefacenti. Se la versione moderata dell'ideologia dell'*harm reduction* introduce significative suggestioni a proposito delle misure adottabili per mitigare i rischi correlati alla diffusione delle droghe, la sua versione estrema non convince: e ciò in parte perché molti dei suoi approdi possono essere ugualmente raggiunti attraverso il semplice richiamo alla libertà

²⁵⁶ In questo senso anche RECCHIA N., *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenze nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, p. 218.

²⁵⁷ *Supreme Court of Canada*, R. v. Malmo-Levine, [2003] 3 SCR 571.

²⁵⁸ EZARD N., *Public health, human rights and the harm reduction paradigm: from risk reduction to vulnerability reduction*, in *International Journal of Drug Policy*, 2001, (3) pp. 207 ss.; HATHAWAY A.D., *Shortcomings of harm reduction: toward a morally invested drug reform strategy*, in *International Journal of Drug Policy*, 2001, (2) pp. 125 ss.; DUFF C., *Drug use as a 'practice of the self': is there any place for an 'ethics of moderation' in contemporary drug policy?*, in *International Journal of Drug Policy* 2004, (5-6) pp. 385 ss.; di recente, anche CSETE J., ELLIOTT R., *Consumer protection in drug policy: The human rights case for safe supply as an element of harm reduction*, in *International Journal of Drug Policy*, 2021, art. 102976, in cui si propone, fra l'altro, di adottare misure per garantire l'approvvigionamento di dosi sicure di eroina per i tossicodipendenti, in tutela del loro diritto alla vita e alla salute.

di autodeterminazione, sicché la configurazione del diritto alla droga (e di diritti ulteriori ad esso ancillari) pare del tutto non necessaria; in parte perché non si comprende per quale ragione si debbano coniare dei diritti fondamentali per una categoria specifica di consumatori di un certo bene, oltretutto non essenziale²⁵⁹.

In definitiva, le più tradizionali categorie del principio di offensività, di sussidiarietà e dell'*harm principle* paiono ancora oggi offrire un valido armamentario per indagare e sottoporre a critica la legislazione vigente.

Sotto il profilo giurisprudenziale, invece, merita di essere menzionata un'importante sentenza costituzionale, resa di recente dalla Corte costituzionale sudafricana.

Il 18 settembre 2018, la Corte ha, infatti, confermato un'ordinanza di incostituzionalità emessa dalla *High Court* di Cape Town, dichiarando l'illegittimità dei reati di consumo, detenzione e coltivazione di marijuana in luoghi privati commessi da adulti per il proprio consumo personale in quegli stessi luoghi²⁶⁰. Quanto ai reati aventi ad oggetto le condotte di distribuzione e di acquisto, invece, essi non vengono intaccati dal giudizio di costituzionalità.

²⁵⁹ Vi è, poi, chi ha visto nell'ideologia in commento un artificioso strumento di propaganda prolegalizzazione, che sta lentamente penetrando nella trama del diritto internazionale allo scopo di scardinare il tradizionale assetto favorevole a normative proibizioniste. Così TAKAHASHI S., *Human Rights and Drug Control: The False Dichotomy*, Oxford-Portland, 2016.

²⁶⁰ Nello specifico, il giudizio di incostituzionalità è stato espresso con riguardo alle sezioni 4(b) del *Drugs and Drug Trafficking Act* n. 140 del 1992, in combinato disposto con la parte III della tabella 2 di quell'atto e le previsioni di cui alla sezione 22A(9)(a)(i) del *Medicines and Related Substances Control Act* n. 101 del 1965 in combinato disposto con la tabella 7 del GN R509 del 2003 pubblicata ai sensi della sezione 22A(2) di quell'atto.

In breve, quanto alla sezione 4(b), essa punisce la detenzione di sostanze stupefacenti, salvo che per motivi medici, mentre la sezione 22A(9)(a)(i) punisce l'acquisto, l'uso, il possesso, la produzione e la fornitura di quelle sostanze senza il permesso del Direttore Generale.

Il parametro costituzionale ritenuto violato dalle suddette fattispecie di reato è costituito dal diritto alla *privacy*, sancito dall'art. 14 della Costituzione sudafricana. Il contenuto di tale diritto, che nella stessa sentenza si ammette essere problematico, viene meglio esplicito nel corpo della sentenza, precisando che esso debba essere inteso come quel nucleo essenziale, che comprende la vita familiare, l'ambiente domestico, l'espressione delle preferenze sessuali, in cui si esplica la libertà del singolo, senza alcuna interferenza dell'autorità²⁶¹.

Trattandosi di una pronuncia di conferma, i motivi a sostegno della declaratoria di illegittimità adottati dalla Corte costituzionale validano le ragioni già espresse dalla *High Court* di Cape Town. Quest'ultima aveva fatto esplicito richiamo al principio del danno ad altri, affermando che i quesiti sottoposti alla sua attenzione potessero essere ricondotti alla necessità di stabilire “in che misura e con quali modalità il governo possa dettare, regolare o vietare condotte considerate dannose” e se esso possa “legittimamente dettare al popolo cosa mangiare, bere o fumare entro i confini delle proprie case o in luoghi propriamente designati”, concludendo che la Costituzione riconosce “un'area di autonomia che preclude l'intervento esterno”²⁶².

Per rispondere ai suddetti quesiti, la Corte costituzionale effettua un bilanciamento degli interessi in potenziale conflitto con il diritto alla *privacy*,

²⁶¹ *Constitutional Court of South Africa*, [2018] ZACC 30; 2018 (10) BCLR 1220 (CC); 2018 (6) SA 393 (CC), p. 30.

²⁶² *Ibid.*, pp. 20-21.

richiamando in particolare il diritto alla salute del consumatore e l'interesse alla sicurezza pubblica.

Quanto al primo, riprendendo il caso *Prince II*²⁶³, la Corte evidenzia come, sebbene sia noto che l'abuso di cannabis sia dannoso per la salute, nondimeno è altresì certo che vi sia una certa soglia entro la quale l'assunzione di quella sostanza risulta essere sicura²⁶⁴. A tanto, la Corte aggiunge che, in ogni caso, l'efficacia delle strategie di criminalizzazione nel ridurre l'abuso di cannabis non risulta essere provata, e richiama in proposito un parere della *South African Central Drug Authority*, che promuove la decriminalizzazione della cannabis²⁶⁵.

Quanto, invece, ai rischi posti dagli assuntori di cannabis alla sicurezza pubblica, la Corte afferma che non siano state acquisite prove a sostegno della tesi secondo cui l'assunzione di cannabis causa un aumento della criminalità o pulsioni violente²⁶⁶.

Da tali premesse, la Corte addivene alla conclusione che non sussistano valide ragioni per impedire l'assunzione e l'autoproduzione di cannabis, che, per effetto della sentenza, devono ritenersi decriminalizzate.

La decisione della Corte costituisce un chiaro segnale del consolidamento di una tendenza liberale in tema di stupefacenti anche al di fuori dell'ambiente della dottrina. Nondimeno, sotto taluni profili, essa non risulta del tutto soddisfacente. In particolare, ciò che si obietta è il metodo impiegato dalla

²⁶³ *Constitutional Court of South Africa, Prince v President of the Law Society of the Cape of Good Hope* [2002] ZACC 1; 2002 (2) SA 794; 2002 (3) BCLR 231.

²⁶⁴ *Constitutional Court of South Africa*, [2018] ZACC 30, pp. 36 ss.

²⁶⁵ *Ibid.*, pp. 45-46.

²⁶⁶ *Ibid.*, pp. 43-44.

Corte costituzionale: una volta richiamato il principio del danno ad altri, non pare logicamente condivisibile, per le ragioni più volte esposte, che il diritto alla salute venga reso oggetto di un giudizio di bilanciamento con il diritto alla *privacy*. Per effetto dell'*harm principle*, infatti, l'azione prettamente *self-regarding* dovrebbe essere automaticamente esclusa dal raggio d'azione dell'intervento punitivo, con l'unica condizione che la condotta possa dirsi manifestazione di una volontà piena, libera e consapevole. Solo il conflitto con interessi altrui, infatti, potrebbe giustificare l'ingerenza dell'autorità nell'autonomia individuale dei singoli; ma, una volta esclusa la sussistenza di pericoli per la sicurezza pubblica, non rimane traccia di interessi che facciano capo a soggetti diversi dall'agente e che siano, pertanto, suscettibili di bilanciamento con la sua libertà di autodeterminazione.

Conclusioni

Il paradigma proibizionista al quale aderisce la normativa italiana in materia di cannabis presenta una serie di criticità, che instillano forti dubbi sulla legittimità del suo impiego. Di tali limiti ci si è occupati nel corso del presente lavoro, sui cui approdi giova ora soffermarsi.

Anzitutto, applicando il canone della necessaria offensività dei reati, si è osservato come le più diffuse ricostruzioni sul tema risentano di una ‘cultura’ antidroga, alla quale va ascritta la tendenza a riunire tutti gli stupefacenti in un’unica magmatica categoria, di fatto sprovvista di un’adeguata efficacia descrittiva. La diffusa avversione verso il fenomeno della tossicodipendenza si manifesta nella pubblicizzazione dei beni che si assumono essere presidiati dalla normativa antidroga: si allude, da un lato, al richiamo retorico a beni come la sicurezza, l’ordine pubblico, la salvaguardia del normale sviluppo delle nuove generazioni; dall’altro, alla collettivizzazione del bene-salute, che da diritto individuale si tramuta in obbligo nei confronti dell’intera società. Per tal via, la concezione ‘solidaristica’ del diritto alla salute rifiuta la dimensione negativa che pure l’art. 32 della Costituzione gli annette, imponendo la qualificazione di tale bene come indisponibile.

In questo lavoro si aderisce, invece, ad una diversa lettura di quel diritto, che ne riconosce, almeno in parte, la disponibilità. Se così non fosse, dovrebbe ritenersi legittimo l’uso del diritto penale per tutelare la salute individuale contro ogni abitudine malsana: si pensi, ad esempio, all’enorme impatto sulla salute di una cattiva alimentazione o di uno stile di vita sedentario, comportamenti entrambi che

predispongono il soggetto ad un elenco sconfinato di patologie, con gravi ricadute per la sanità e l'economia pubblica. A maggior ragione, dovrebbe concepirsi la criminalizzazione del traffico di alcol e tabacco e l'estensione anche a tali sostanze delle sanzioni amministrative comminate per il consumo di stupefacenti.

Del resto, come evidenziato nel primo capitolo, sebbene l'abuso di cannabis sia correlato a significativi danni alla salute, l'impatto da essa prodotto risulta comunque modesto, se comparato ad altre sostanze stupefacenti, ivi comprese quelle regolamentate. L'approccio proibizionista in materia di cannabis, in definitiva, non dà luogo ad un contrasto insanabile con il principio di offensività, ma neppure trova in esso un appiglio granitico, dinanzi alla incontestabile arbitrarietà della 'tabellizzazione' delle sostanze stupefacenti, che si ripercuote massimamente sulle sostanze meno dannose e correlate ad un più basso rischio di dipendenza.

Più decisivo nel contrastare la criminalizzazione del traffico di cannabis risulta essere il principio di sussidiarietà: il panorama internazionale offre ormai uno scenario normativo piuttosto variegato, e stimola a ripensare la disciplina in materia in vista di una cauta regolamentazione del mercato della cannabis, che colga le suggestioni offerte dalla filosofia della *harm reduction* e garantisca canali legali di approvvigionamento della sostanza, che assicurino il rispetto degli standard di qualità in fase di produzione e lavorazione e consentano un monitoraggio più da vicino del consumo di tale psicotropo.

Siffatta regolamentazione risulterebbe infine maggiormente sintonica con il principio, di matrice anglosassone, dell'*harm principle*, che porta ad escludere la criminalizzazione non solo del consumo di stupefacenti, ma anche della loro

distribuzione, secondo la massima *volenti non fit iniuria*. Tale registro di pensiero pare porsi in perfetta assonanza con i principi di laicità e pluralismo che informano la Costituzione: una condotta autolesiva che non impatti in alcun modo su interessi altrui merita di restare estranea al diritto penale, ove costituisca una forma di manifestazione del potere di autodeterminarsi del singolo.

Quella che qui si propone, peraltro, è una soluzione moderata: una regolamentazione della cannabis che preveda programmi di divulgazione sui rischi ad essa connessi, si da garantire la reale volontarietà dell'assunzione, e che limiti la potenza della cannabis in circolazione nel mercato, allo scopo di contenere il rischio di insorgenza di una dipendenza da tale sostanza e mitigarne, eventualmente, i sintomi.

Ciò che si è tentato di provare, del resto, è che non vi è contraddizione tra la previsione di limiti alla libera circolazione della cannabis e l'adesione all'*harm principle*: atteso, infatti, che tale principio si fonda sul riconoscimento e sulla tutela della libertà di autodeterminazione del singolo, alcuni correttivi normativi che moderino gli effetti della cannabis si rendono necessari, giacché, diversamente, si incorrerebbe nel paradosso di ampliare così tanto la libertà di autodeterminarsi, al punto di rendere l'assuntore libero di conculcarla.

Beninteso, non si tratta di porre in essere un bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla autodeterminazione: aderendo, infatti, al principio del danno ad altri, si ritiene che l'unico soggetto deputato a valutare l'opportunità dell'assunzione dei rischi per la propria salute sia l'assuntore stesso.

Dinanzi, dunque, alla triplice constatazione che la dipendenza distorce il normale processo di formazione della volontà dell'assuntore; che essa integra un fenomeno

che, allorché contenuto in manifestazioni moderate, non elide completamente la volontà; ed infine, che un certo grado di dipendenza deve pur ritenersi accettabile, giacché essa si rannoda a consuetudini di vita così diffuse, da essere ineliminabili; in virtù di tutte queste considerazioni, la soluzione che qui si propone pare pienamente coerente con le premesse logiche da cui scaturisce.

Bibliografia

ALDINGTON S. ET AL., *Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study*, in *European Respiratory Journal*, 2008, (31) pp. 280 ss.

AMATO G., *Cessione di sostanza stupefacente priva di effetti droganti e reato impossibile*, ne *Il Foro Italiano*, 1998, (12), col. 758 ss.

AMATO G., *Coltivazione di sostanza stupefacente: è possibile una «alternativa» a quella «di rigore» adottata dalle Sezioni unite?*, ne *Il Foro Italiano*, 2008, (12) col. 619 ss.

AMATO G., *I reati in materia di stupefacenti: le fattispecie previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990*, in Caputo A., Fidelbo G. (a cura di), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012.

AMATO G., *La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti*, in *Archivio penale*, maggio-agosto 2014, (2), in archiviopenale.it.

AMATO G., *Va riequilibrata la risposta sanzionatoria onde evitare conseguenze irragionevoli*, in *Guida al diritto*, 2008, (31) pp. 86 ss.

ANDRÉASSON S. ET AL., *Cannabis and schizofrenia: a longitudinal study of Swedish conscripts*, in *Lancet*, 1987, (2) pp. 1483 ss.

ARAIN M. ET AL., *Maturation of the adolescent brain*, in *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 2013, (9) pp. 449 ss.

ARCHARD D., *Freedom Not to be Free: The Case of the Slavery Contract in J. S. Mill's on Liberty*, in *The Philosophical Quarterly*, 1990, (161) pp. 453 ss.

ARCIERI S., TINCANI P., *Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro). Intervista a Persio Tincani*, in *Diritto penale e uomo*, 2020.

ARNAO G., *Perché legalizzare la droga significa ridurne la pericolosità*, in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione*, Milano, 1991, pp. 52 ss.

ASHTARI M. ET AL., *Medial temporal structures and memory functions in adolescents with heavy cannabis use*, in *Journal of psychiatric research*, 2011, (45) pp. 1055 ss.

BACCO F., *La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale*, in *Sistema penale*, 2020, (7) pp. 5 ss.

BACCO F., *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018.

BAIN R., *Cannabis: Professor Raphael Mechoulam -Discovery of THC in 1964, Anandamide in 1992. Dr Mechoulam and Schuel on Anandamides*, in *Boulder Weekly*, 2003.

BASSI A., *La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Commento al D.P.R. n. 309/1990 alla luce delle modifiche con Legge n. 49/2006*, Padova, 2010.

BECKETT K, HERBERT S., *The consequences and costs of marijuana prohibition*, Washington, 2008.

BONORA P., *L'offensività della coltivazione domestica di cannabis. Commento a margine della sentenza SS.UU. n. 12348/2020*, in *Diritto penale e uomo*, 2020, (11) pp. 60 ss.

BRANDOLI M., RONCONI S., *Città, droghe, sicurezza. Uno sguardo europeo tra penalizzazione e welfare*, Milano, 2007.

BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo digesto italiano*, XIX, 1973.

BUDNEY A.J ET AL., *Marijuana dependence and its treatment*, in *Addiction science and clinical practice*, 2007, (4) pp. 4 ss.

CABRAL T.S., *The fifteenth anniversary of the Portuguese drug policy: Its history, its success and its future*, in *Drug Science, Policy and Law*, 2017, (0) pp. 1 ss.

CADOPPI A., *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in *Archivio penale*, 2019, (1) pp. 1 ss.

CADOPPI A., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in Fiandaca G., Francolini G. (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Torino, 2008, pp. 83 ss.

CADOPPI A., *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 2011, pp. 223 ss.

CADOPPI A., SCARCELLA B., *California dreamin'*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, (3) pp. 202 ss.

CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018, VII ed.

CALIGNANO A. ET AL., *Control of pain initiation by endogenous cannabinoids*, in *Nature*, 1998, (6690) pp. 277 ss.

CANESTRARI S., FAENZA F., *Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona*, in CADOPPI A. (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, pp.167 ss.

CANESTRARI S., *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione*, Torino, 2012, pp. 5 ss.

CARDIN S., *Le tabelle*, in Riondato S. (a cura di), *Commento pratico sistematico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti*, 2006, pp. 1 ss.

CARRA D., *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 309 ss.

CASTELLANO C., voce 'cocaina', 1999, in treccani.it.

CATERINI M., *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso delle droghe*, in *Politica del diritto*, 2014, (4) pp. 567 ss.

CAULKINS J.P. ET AL., *Basing drug scheduling decisions on scientific ranking of harmfulness: false promise from false premises*, in *Addiction*, 2011, (11), pp. 1886 ss.

CAVALIERE A., *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, in *Archivio penale*, 2017, 3, pp. 1 ss.

CAVALIERE A., *Neoliberismo e politica criminale repressiva*, in www.costituzionalismo.it, 2018, (1).

CAVALIERE A., *Paternalismo, diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale*, in *i-lex*, 2013, (20) p. 434.

CAVALIERE A., *Punire per ottenere sicurezza: corsi e ricorsi di un'illusione repressiva e prospettive alternative*, in Catenacci M., D'Ascola V.N., Rampioni R. (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. 1, Roma, 2021, pp. 77 ss.

CAVALIERE A., *Può la 'sicurezza' costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?*, in *Critica del diritto*, 2009, (1-4) pp. 43 ss.

CERDÀ M. ET AL., *Association of State Recreational Marijuana Laws With Adolescent Marijuana Use*, in *JAMA Pediatrics*, 2017, (171) pp. 142-149.

CERMAK T., *The brain's endocannabinoid system: an overview. A briefing paper submitted to the California Blue Ribbon Commission on Marijuana*, 2015.

CHANDRA S. ET AL., *New trends in cannabis potency in USA and Europe during the last decade (2008–2017)*, in *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 2019, (269) pp. 5 ss.

COOPER Z., HANEY M., *Cannabis reinforcement and dependence. Role of the cannabinoid CB1 receptor*, in *Addiction biology*, 2008, (2) pp. 188 ss.

CORBETTA S., *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2014.

CORNACCHIA L., *Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale*, in *Criminalia*, 2011, pp. 239 ss.

CREAN R.D., CRANE N.A., MASON B.J., *An Evidence Based Review of Acute and Long-Term Effects of Cannabis Use on Executive Cognitive Functions*, in *Journal of Addiction Medicine*, 2011, (1) pp. 1 ss.

CSETE J., ELLIOTT R., *Consumer protection in drug policy: The human rights case for safe supply as an element of harm reduction*, in *International Journal of Drug Policy*, 2021, art. 102976.

CUPELLI C., *La legalità delegata: Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli, 2012.

DE FRANCESCO G., *Il controllo penale degli stupefacenti negli sviluppi della modernità: un'introduzione*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 1 ss.

DE KORT M., *A short history of drugs in the Netherlands*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 3 ss.

DE LIA A., "Ossi di seppia"? *Appunti sul principio di offensività*, in *Archivio penale*, 2019, (2), in archiviopenale.it.

DE QUADROS RIGONI R., "Drugs Paradise": *Dutch Stereotypes and Substance Regulation in European Collaborations on Drug Policies in the 1970s*, in *Contemporary Drug Problems*, 2019, (3) pp. 219 ss.

DE VERO G., *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti*, Milano, 1988.

DE VERO G., *Ordine pubblico (Delitti contro)*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 72 ss.

DEBBAUT S., *The legitimacy of criminalizing drugs: Applying the 'harm principle' of John Stuart Mill to contemporary decision-making*, in *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2022, art. 100508.

DEGENHARDT L. ET AL., *Strategies to reduce drug-related harm: responding to the evidence base*, in *The Lancet*, 2019, (10208) pp. 490 ss.

DELLA BELLA A., *Le novità in materia di stupefacenti*, ne *Il libro dell'anno del Diritto Treccani 2015*, Roma, 2015.

DELLA BELLA A., VIGANÒ F., *Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 febbraio 2014.

DEMURO G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, pp. 1654 ss.

DEVLIN P., *The enforcement of morals. Maccabaeen lecture of jurisprudence*, London, 1959, in *Proceedings of the British Academy*, vol. XLV, pp. 129 ss.

DI GIOVINE O., *Stupefacenti: meglio "di tutta l'erba un fascio" oppure "un fascio per ogni erba?"*, in *Legislazione penale*, 27 febbraio 2020.

DICIOTTI E., *Paternalismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1986, (2) pp. 557 ss.

DICIOTTI E., *Preferenze, autonomia e paternalismo*, in *Ragion pratica*, 2005, (1) pp. 99 ss.

DILLEY J.A. ET AL., *Prevalence of Cannabis Use in Youths After Legalization in Washington State*, in *JAMA Pediatrics*, 2018, (2) pp. 192 s.

DONINI M., *'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg*, in Cadoppi A., *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, 6 ss.

DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in Donini M., Castronuovo D. (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, Padova, 2007, pp. 201 ss.

DONINI M., *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, ne *Il Foro Italiano*, 2001, (2) col. 29 ss.

DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cassazione penale*, 2008, (10) pp. 3558 ss.

DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996.

DORN N., LEE M., *Drugs and policing in Europe: from low streets to high places*, in South N. (a cura di), *Drugs. Cultures, Controls and Everyday life*, Londra-Thousand Oaks-New Delhi, 1998, p. 86 ss.

DUFF C., *Drug use as a 'practice of the self': is there any place for an 'ethics of moderation' in contemporary drug policy?*, in *International Journal of Drug Policy*, 2004, (5-6) pp. 385 ss.

DUPONT R.L., VOTH E.A., *Drug Legalization, Harm Reduction and Drug Policy*, in *Annals of Internal Medicine*, 1995, (6) pp. 461 ss.

DWORKIN G., *Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality*, in *William and Mary Law Review*, 1999, (3) pp. 927 ss.

DWORKIN G., *Paternalism*, in Wasserstrom R.A. (a cura di), *Morality and the Law*, Belmont, 1971.

DWORKIN R., *Lord Devlin and the enforcement of morals*, in *Yale Law Journal*, 1966, (75) pp. 986 ss.

EMCDDA, *EMCDDA insights. An overview of cannabis potency in Europe*, Lisbona, 2004.

EMCDDA, *France. France country drug report 2019*, Lisbona, 2020.

EMCDDA, *Illicit drug use in the EU: legislative approaches*, Lisbona, 2005.

EMCDDA, *Italy. Italy country drug report 2019*, Lisbona, 2020.

EMCDDA, *Netherlands. Netherlands country drug report 2019*, 2020.

EMCDDA, *Portugal. Portugal country drug report 2019*, Lisbona, 2020.

EMCDDA, *Relazione europea sulla droga. Tendenze e sviluppi*, Lisbona, 2021.

EMCDDA: *Developments in the European cannabis market*, Lisbona, giugno 2019.

ENGELSMAN E.L., *Dutch policy on the management of drug related problems*, in *British Journal of Addiction*, 1989, (2) pp. 211 ss.

EUSEBI L., *Droghe e diritto: quali risposte? L'assunzione degli stupefacenti non è un diritto, ma il tossicodipendente non è un nemico*, in *Legislazione penale*, 2007, (2) pp. 483 ss.

EZARD N., *Public health, human rights and the harm reduction paradigm: from risk reduction to vulnerability reduction*, in *International Journal of Drug Policy*, 2001, (3) pp. 207 ss.

FAUBION J., *Reevaluating Drug Policy: Uruguay's Efforts to reform Marijuana Laws*, in *Law and Business Review of the Americas*, 2013, (3) pp. 383 ss.

FEINBERG J., *Legal Paternalism*, in *Canadian Journal of Philosophy*, 1971, (1) pp. 105 ss.

FEINBERG J., *The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Others*, Oxford - New York, 1986.

FEINBERG J., *The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self*, Oxford - New York, 1986.

FERRAJOLI L., *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014, pp. 129 ss.

FERRAJOLI L., *Proibizionismo e diritto*, in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione*, Milano, 1991, pp. 133 ss.

FERREIRA S., *Portugal's radical drugs policy is working. Why hasn't the world copied it*, in *The Guardian*, 5 dicembre 2017.

FIANDACA G., *Considerazioni intorno a bioetica e diritto, tra laicità e "post-secolarismo"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 546 ss.

FIANDACA G., *L'offensività è un principio codificabile?*, ne *Il Foro Italiano*, 2001, (1) col. 1 ss.

FIANDACA G., *La nuova legge antidroga. Tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*, ne *Il Foro Italiano*, 1991, parte I, pp. 2630 ss.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, VIII ed.

FIANDACA G., MUSCO E., *Perdita di legittimazione del diritto penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, (2), pp. 23 ss.

IORE C., voce *'Ordine pubblico (dir. pen.)'*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, pp. 1084 ss.

FLICK G.M., *Droga e legge penale: miti e realtà di una repressione*, Milano, 1979.

FORNASARI G., RIONDATO S. (a cura di), *Reati contro l'ordine pubblico*, II ed., Torino, 2017.

FORTI G., *Per una discussione sui limiti morali nel diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in Dolcini E., Paliero C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, pp. 283 ss.

FORZATI F., *La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo*, in *Archivio penale*, 2018, (3).

FRANCOLINI G., *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014.

FRANCOLINI G., *Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice*, in Fiandaca G., Francolini G. (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Torino, 2008, pp. 1 ss.

FREEMAN T.P. ET AL., *Increasing potency and price of cannabis in Europe, 2006-16*, *Addiction*, 2019, (6), pp. 1015 ss.

FRESA R., *Introduzione alla disciplina delle sostanze stupefacenti*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 507 ss.

GABOARDI A., *La disciplina penale in materia di stupefacenti al cimento della ragionevolezza*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 83 ss.

GAMBARDELLA M., *I reati in materia di stupefacenti*, in Fiorella A. (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, II ed., p. 111 ss.

GAMBARDELLA M., *Il ripristino ope legis delle tabelle degli stupefacenti*, in *Archivio penale web*, 2014, (2).

GAMBARDELLA M., *Illeciti in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose*, in *Cassazione penale*, 2020, (2), pp. 449 ss.

GAMBARDELLA M., *Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti*, Roma, 2020, II ed.

GAMBERINI A., INSOLERA G., *Uno sguardo d'insieme alla nuova disciplina*, in Insolera G. (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti*, Milano, 2008, pp. 4 ss.

GARGANI A., *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005.

GIORGIO G., *La coltivazione di sostanze stupefacenti: sempre punibile?*, ne *Il Foro Italiano*, 2008, (10) col. 489 ss.

GORDON A.J, CONLEY J.W., GORDON J.M., *Medical consequences of marijuana use: a review of current literature*, in *Current Psychiatry Reports*, 2013, (15) p. 419.

GRAPENDAAL M., NELEN H., LEUW E., *A world of opportunities. Life-style and Economic Behavior of Heroin Addicts in Amsterdam*, Albany (New York), 1995.

GREENWALD G., *Drug decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and successful drug policies*, Washington, 2009.

GRILL K., *The Normative Core of Paternalism*, in *Res Publica*, 2007, 13 (4) pp. 441 ss.

GRILLO S., *Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni*, Assago, 2012.

GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Coffee shops and compromise. Separated illicit drug markets in the Netherlands*, New York, 2013.

GRUND J.P., BREEKSEMA J.J., *Drug Policy in the Netherlands*, in Colson R., Bergeron H. (a cura di), *European drug policies: the ways of reform*, Londra, 2017, pp. 128 ss.

HALL W. ET AL., *Public health implications of legalising the production and sale of cannabis for medicinal and recreational use*, in *Lancet*, 2019, (10208) pp. 1580 ss.

HALL W., LYNSKEY M., *Evaluating the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United States*, in *Addiction*, 2016 (10), pp. 1764 ss.

HALL W., LYNSKEY M., *Is cannabis a gateway drug? Testing hypotheses about the relationship between cannabis use and the use of other illicit drugs*, in *Drug and Alcohol Review*, 2005, (1) pp. 39 ss.

HALL W., WEIER M., *Assessing the Public Impacts of Legalizing Recreational Cannabis Use in the USA*, in *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2016, (6) pp. 607 ss.

HAMMOND D. ET AL., *Evaluating the impacts of cannabis legalization: the international cannabis policy study*, in *International Journal of Drug Policy*, marzo 2020.

HAN B.H. ET AL., *Decreasing perceived risk associated with regular cannabis use among older adults in the United States from 2015 to 2019*, in *Journal of the American Geriatrics society*, 2021, (9) pp. 2591 ss.

HANLON E.C., *Impact of circadian rhythmicity and sleep restriction on circulating endocannabinoid (eCB) N-arachidonylethanolamine (anandamide)*, in *Psychoneuroendocrinology*, 2020, vol. 111, art. 104471.

HART H.L.A., *Law, Liberty and Morality*, Stanford, 1963.

HASIN D.S. ET AL., *Prevalence of Marijuana Use Disorders in the United States Between 2001–2002 and 2012–2013*, in *JAMA Psychiatry*, 2015, (12) pp. 1235 ss.

HATHAWAY A.D., *Shortcomings of harm reduction: toward a morally invested drug reform strategy*, in *International Journal of Drug Policy*, 2001, (2) pp 125 ss.

HEIT H.A., GOURLAY D.L., *DSM-V and the definitions: time to get it right*, in *Pain medicine*, 2009, (10) pp. 784 ss.

HELPER M., *Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, 9 dicembre 2020, in www.la legislazione penale.eu.

HIRVONEN J. ET AL., *Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers*, in *Molecular Psychiatry*, 2012, (17) pp. 642 ss.

HONIG R., *Die Einwilligung des Verletzten. Die geschichte des einwilligungsproblems und die methodenfrage*, I, Mennheim – Berlin Leipzig, 1919.

HORWOOD L. ET AL., *Cannabis use and educational achievement: findings from three australasian cohort studies*, in *Drug and alcohol dependence*, 2010, (110) pp. 247 ss.

HUBER A., NEWMAN R., LAFAVE D., *Cannabis Control and Crime: Medicinal Use, Depenalization and the War on Drugs*, in *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 2016, (4).

HUGHES B., MATHIAS J., GRIFFITHS P., *Inconsistencies in the assumptions linking punitive sanctions and use of cannabis and new psychoactive substances in Europe*, in *Addiction*, 2018, (12) pp. 2155 ss.

HUGHES C., STEVENS A., *The effects of decriminalization of drug use in Portugal*, Oxford, 2007.

HUGHES C., STEVENS A., *What can we learn from the Portuguese decriminalization of drugs?*, in *The British Journal of Criminology*, 2010, (6) pp. 999 ss.

HUNT N., *Public health or human rights: what comes first?*, in *International Journal of Drug Policy*, 2004, (4) pp. 231 ss.

HUSAK D., *Droghe illecite: un test dei "limiti morali del diritto penale" di Joel Feinberg*, in Cadoppi A., *Laicità, Valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, pp. 3 ss.

HUSAK D., *Legalize this! The Case for Decriminalizing Drugs*, Londra, 2002.

HUSAK D., *Liberal Neutrality, Autonomy, and Drug Prohibition*, in *Philosophy and Public Affairs*, 2000, (1) pp. 43 ss.

IEDE M.A. ET AL., *The consequences of chronic cannabis smoking in vulnerable adolescents*, in *Paediatric Respiratory Reviews*, 2017, vol. 14, p. 44 ss.

INCIARDI J.A., *Sociology and American Drug Policy*, in *The American Sociologist*, 1987, (2) pp. 179 ss.

IRCCA: *Mercado regulado del cannabis*, Montevideo, 5 giugno 2018.

JANIK P. ET AL., *Categorization of psychoactive substances into "hard drugs" and "soft drugs": a critical review of terminology used in current scientific literature*, in *The American journal of drug and alcohol abuse*, 2017, (6) pp. 636 ss.

JETT J. ET AL., *Cannabis Use, Lung Cancer, and Related Issues*, in *Journal of Thoracic Oncology*, 2018, (4) pp. 480 ss.

JORDAN E., *Marijuana legalization in Uruguay*, Londra, 23 novembre 2018.

KALANT H., *Drug classification: science, politics, both or neither?*, in *Addiction*, 2010, (105) pp. 1146-1149.

KALKMAN G.A. ET AL., *Trends in use and misuse of opioids in the Netherlands: a retrospective, multi-source database study*, in *The Lancet*, 2019, (10) pp. E498 ss.

KANDEL D.B., *Stages and pathway of drug involvement. Examining the gateway hypothesis*, Cambridge, 2002.

KATEB G., *A reading of On Liberty*, in Bromwich D., Kateb G. (a cura di), *On liberty: John Stuart Mill*, New Haven, 2003, pp. 28 ss.

KILMER J.R. ET AL., *Cannabis Use Among Young Adults in Washington State After Legalization of Nonmedical Cannabis*, in *American Journal of Public Health*, 2022, (4) pp. 638 ss.

KORF D.J., *Cannabis Regulation in Europe: Country Report Netherlands*, Amsterdam, 2019.

KORF D.J., *Dutch coffee shops and trends in cannabis use*, in *Addictive Behaviours*, 2002, (6) pp. 851 ss.

LAMPE J.R., *The Controlled Substances Act (CSA): A Legal Overview for the 117th Congress*, 2021.

LAPOINT J. ET AL., *Cannabinoid Hyperemesis Syndrome: Public Health Implications and a Novel Model Treatment Guideline*, in *Western Journal of Emergency Medicine*, 2018, 19(2), pp. 380–386.

LAQUEUR H., *Uses and abuses of drugs decriminalization in Portugal*, in *Law and social inquiry*, 2014, (3) pp. 746 ss.

LEMMENS P.H., GARRETSEN H.F., *Unstable pragmatism: Dutch drug policy under national and international pressure*, in *Addiction*, 1998, (2) pp. 157 ss.

LEUW E., *Drugs and Drug Policy in the Netherlands*, in *Crime and Justice*, 1991, vol. 14, pp. 229 ss.

LEUW E., *Initial construction and development of the official Dutch drug policy*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 23 ss.

LEVAYER L. *Regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Génesis, implementación y retos de futuro*, in Martínez Oró D.P. (a cura di), *Las Sendas de la regulación del cannabis en España*, Barcellona, 2017, pp. 314 ss.

LEVINE H.G., *Global drug prohibition: its uses and crises*, in *International Journal of Drug Policy*, 2003, (2) pp. 145 ss.

LOMBARDI F., *Corte Cost. 32 del 2014: riflessi su processo e giudicato e coordinamento con i fatti di lieve entità*, in *Giurisprudenza penale*, 26 marzo 2014.

LU R. ET AL., *The Cannabis Effect on Crime: Time-Series Analysis of Crime in Colorado and Washington State*, in *Justice Quarterly*, 2021, (4) pp. 565 ss.

MAHLER S., SMITH K., BERRIDGE K., *Endocannabinoid hedonic hotspot for sensory pleasure: Anandamide in Nucleus accumbens shell enhances 'liking' of a sweet reward*, in *Neuropsychopharmacology*, 2007, (32) pp. 2267 ss.

MANCONI L., *Limitare la sofferenza per un programma di limitazione dei danni*, in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di legalizzazione*, Milano, 1991, pp. 5 ss.

MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

MANES V., *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasarario essenziale alla luce dei principi di offensività, proporzione e ragionevolezza*, in Insolera G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, pp. 7 ss.

MANES V., ROMANO L., *L'illegittimità costituzionale della legge c.d. "Fini-Giovanardi": gli orizzonti attuali della democrazia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 marzo 2014.

MANIACI G., *Contro il paternalismo giuridico*, Torino, giugno 2012.

MANIACI G., *Principio del danno, antipaternalismo e proibizionismo delle droghe*, in Riva N. (a cura di), *L'antipaternalismo liberale e la sfida della vulnerabilità*, Roma, 2020, pp. 33 ss.

MANNA A., *La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale*, 2006, in *Diritto penale e processo*, (7) pp. 823 ss.

MANTOVANI F., *Droga: male oscuro della vita e della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, (1) pp. 57 ss.

MANTOVANI F., *Ideologia della droga e politica antidroga*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, (2) pp. 369 ss.

MARSICANO G. ET AL., *The endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories*, in *Nature*, agosto 2002, (6897) pp. 530 ss.

MCCOUN R., REUTER P., *Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate*, in *Science*, 1997, (5335) pp. 47 ss.

MEDINA K.L., NAGEL B.J., TAPERT S.F., *Abnormal cerebellar morphometry in abstinent adolescent marijuana users*, in *Psychiatry Research: Neuroimaging*, maggio 2010, (2) pp. 152 ss.

MESSAMORE W.E., *If cannabis is legalized, Portugal could be a window into California's future*, in *420megazine*, 2010.

MILL J.S., *On liberty*, Kitchener (Ontario), 1859.

MINICUCCI G., *Gli stupefacenti*, in Giunta F. (a cura di), *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale*, 2021, p. 55 in *Discrimen.it*.

MÜLLER-DIETZ H., *Aspekte und Konzepte der Strafrechtbegrenzung*, in *Festschrift für R. Schmitt*, Tübingen, 1992.

MUSTO M., *Regulating Cannabis Markets. The construction of an innovative drug policy in Uruguay*, tesi dottorale, Università di Utrecht, 2018.

National Academies of Sciences, Engineering, Medicine, *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research*, Washington, 2017, pp. 217 ss.

NESTOR L. ET AL., *Deficits in learning and memory: parahippocampal hyperactivity and frontocortical hypoactivity in cannabis users*, in *NeuroImage*, aprile 2008, (3) pp. 1328 ss.

NKANSAH-AMANKRA S., MINELLI M., *Gateway hypothesis” and early drug use: additional findings from tracking a population-based sample of adolescents to adulthood*, in *Preventive Medicine Reports*, vol. 4, 2016, pp. 134 ss.

NOTARO D., *“Eppur si muove” (qualcosa). Sussulti giurisprudenziali e assestamenti dei divieti di impiego di sostanze stupefacenti*, in *Legislazione penale*, 19 maggio 2020.

NOTARO D., *Fra corte costituzionale e parlamento. Considerazioni intorno alle prospettive politico-criminali in materia di stupefacenti*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 9 ss.

OMODEI R.E., *I traffici illeciti nel Meditarreneo. Persone, stupefacenti, tabacco. Report Italia*, 2019.

OMS, Madras B.K., *Update of cannabis and its medical use*, 2015.

OMS, *The health and social effects of nonmedical cannabis use*, Ginevra, 2016.

OSBECK M.K., BROMBERG H., *Marijuana Law in a nutshell*, Saint Paul, 2017.

PALAZZO F., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pp. 453 ss.

PALAZZO F., *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999.

PARKER M.A., ANTHONY J.C., *Population-level predictions from cannabis risk perceptions to active cannabis use prevalence in the United States, 1991–2014*, in *Addictive Behaviours*, 2018, pp. 101 ss.

PAROLARO D., *Adolescent cannabis consumption and schizofrenia: epidemiological and experimental evidences*, in *Adicciones*, 2010, (22) pp. 187 ss.

PAVARIN R.M. ET AL., *Differences between subjects with socially integrated drug use: a study in Italy and Portugal*, in *Journal of substance use*, 2020, (4) pp. 449 ss.

PEDERSEN W., SKARDHAMAR T., *Cannabis and crime: findings from a longitudinal study*, in *Addiction*, 2010, (1) pp. 109 ss.

PERILONGO G.F., *Il principio di sussidiarietà esterna: l'extrema ratio nella scelta tra sanzioni penali e amministrative*, Tesi dottorale, Università degli studi di Trento, 2018.

PERINI C., *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio"*, in Morgante G., De Francesco G. (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri del sistema*, Torino, 2017, pp. 455 ss.

PINI O., *Norma penale e Corte costituzionale*, Padova, 2021.

POIARES C.A., *As drogas ilícitas: Consumo, Incriminação e Desculpabilização*, in *Toxicodependências*, 1998, (3) pp. 57 ss.

POPE H.G. JR ET AL., *Cognitive measures in long-term cannabis users*, in *Journal of clinical pharmacology*, 2002, (S1) pp. 41S ss.

POPE H.G. JR ET AL., *Early-onset cannabis use and cognitive deficits: what is the nature of the association?*, in *Drug and alcohol dependence*, 2003, (69) pp. 303 ss.

POULTON R., MOFFITT T.E., SILVA P.A., *The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study: overview of the first forty years, with an eye to the future*, in *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 2015, (50) pp. 679 ss.

PULITANÒ D., *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, (1) pp. 55 ss.

PULITANÒ D., *Paternalismo penale*, in Bertolino M., Eusebi L., Forti G. (a cura di), *Sudi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 499 ss.

QUEIROLO R., *The effects of recreational cannabis legalization might depend upon the policy model*, in *World Psychiatry*, 2020, (2) pp. 195 s.

RECCHIA N., *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020.

RECCHIONE S., *L'effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32: considerazioni generali sui problemi applicativi e di diritto intertemporale*, in Licata F., Recchione S., Russo N., *Gli stupefacenti: disciplina e interpretazione. Legislazione e orientamenti delle Corti superiori*, Torino, 2015, pp. 21 ss.

REED J. K. (a cura di), *Impacts of marijuana legalization in Colorado - A Report Pursuant to Senate Bill 13-283*, Denver, 2018.

REED J.K. (a cura di), *Impacts of Marijuana Legalization in Colorado - A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516*, Denver, 2021.

REHM J., FISCHER B., *Cannabis legalization with strict regulation, the overall superior policy option for public health*, in *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2015, (6) pp. 544 ss.

REINERMAN C., *Cannabis policies and user practices: market separation, price, potency, and accessibility in Amsterdam and San Francisco*, in *International Journal of Drug Policy*, 2009, (1) pp. 28 ss.

REINERMAN C., COHEN P.D.A., KAAL H.L., *The limited relevance of drug policy: cannabis in Amsterdam and in San Francisco*, in *American Journal of Public Health*, 2004, (5) pp. 836 ss.

RICCARDI G., *Alla ricerca dell'offensività perduta: note a margine di una discutibile sentenza delle sezioni unite*, ne *Il Foro Italiano*, 1998, (12), col. 760 ss.

RICHARDS J.R., *Unintentional Cannabis Ingestion in Children: A Systematic Review*, in *Journal of Pediatrics*, 2017, vol. 190, pp. 142 ss.

RISICATO L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019.

RISICATO L., *Laicità, legislazione e giurisdizione penale negli ultimi trent'anni*, in *Discrimen*, 2020.

ROMANO M., *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, pp. 987 ss.

ROMANO M., *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, 2011, pp. 33 ss.

ROMANO M., *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, (3) pp. 413 ss.

ROMANO M., *Principio di laicità dello stato, religioni, norme penali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 493 ss.

RONCO M., voce *Stupefacenti*, Diritto penale, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 2006, p. 1 ss.

ROSENTHAL R.J., FARIS S.B., *The etymology and early history of 'addiction'*, in *Addiction Research and Theory*, 2019, (5) pp. 437 ss.

RUGA RIVA C., *Droga e immigrazione penale: il diritto penale ingiusto, i suoi giudici e i suoi studiosi*, in *Critica del diritto*, 2005 (2-3-4) pp. 228 ss.

RUGA RIVA C., *La disciplina penale degli stupefacenti in Germania, Austria, Spagna e Portogallo*, in www.aidp.it.

RUGA RIVA C., *La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, (1) pp. 234 ss.

SCHWEINSBURG A.D. ET AL., *Abstinent adolescent marijuana users show altered fMRI response during spatial working memory*, in *Psychiatry Research*, 2008, (163) pp. 40 ss.

SGUBBI F., *Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti*, in Bricola F., Insolera G. (a cura di), *La riforma della Legislazione penale in tema di stupefacenti*, Padova, 1991.

SILVESTRI A., *Gateways from Drug to Health: the Portuguese Drug Commissions* (Report Winston Churchill Memorial Trust) 2014.

SIMESTER A.P., VON HIRSCH A., *Crimes, Harms and Wrongs: on the principles of criminalisation*, Oxford-Portland, 2011.

SMART R. ET AL., *Variation in cannabis potency and prices in a newly-legal market: evidence from 30 million cannabis sales in Washington State*, in *Addiction*, 2017, (12) pp. 2167 ss.

SMITH N. T., *A review of the published literature into cannabis withdrawal symptoms in human users*, in *Addiction*, 2002, (6) pp. 621 ss.

SOLOWIJ N., STEPHENS R.S, ROFFMAN R.A., *Cognitive Functioning of Long-term Heavy Cannabis Users Seeking Treatment*, in *Journal of the American Medical Association*, 2002, (9) pp. 1123 ss.

STATISTICAL ANALYSIS CENTER, *Monitoring Impacts of Recreational Marijuana Legalization 2019 Update Report*, 2019.

STEVENS A. ET AL., *Depenalization, diversion and decriminalization: a realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession*, in *European Journal of Criminology*, 2022, (1), p. 29 ss.

TAKAHASHI S., *Human Rights and Drug Control: The False Dichotomy*, Oxford-Portland, 2016.

TANFERNA M., *Principio di offensività, reati di pericolo presunto e razionalità della norma incriminatrice*, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, (2) pp. 121 ss.

TARADASH M., *Come riformare la politica sulla droga*, in Manconi L. (a cura di), *Legalizzare la droga. Una ragionevole proposta di legalizzazione*, Milano, 1991, pp. 159 ss.

THAYSEN DAMGAARDS J., *Defining legal moralism*, in *SATS*, 2015, (2) pp. 179 ss.

TORDINI CAGLI S., *Il paternalismo legislativo*, in *Criminalia*, 2011, pp. 313 ss.

TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008.

TORIELLO M., *Produzione e traffico di stupefacenti: il nuovo assetto del reato e le implicazioni processuali e sostanziali*, Milano, 2015.

TRIGUEIROS F., *A Portuguese insight into coherent policy*, in Muscat R., Pike B. et al. (a cura di), *Reflections on the concept of coherency for a policy on psychoactive substances and beyond*, Strasburgo, 2012, pp. 101 ss.

TROMBETTI S., *Le tabelle (Artt. 13 e 14 d.p.r. 9-10-1990, n. 309)*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, pp. 555 ss.

UITERMARK J., *The origins and future of the Dutch approach towards drugs*, in *Journal of Drug Issues*, 2004, pp. 511 ss.

United Nations Commission on Narcotics Drugs, Press statement, 2 dicembre 2020.

United Nations, *Bulletin of Narcotics*, 1967, n. 19.

VALLINI A., *La riforma della disciplina degli stupefacenti: momenti di incoerenza, profili di incostituzionalità, opportunità ermeneutiche*, in Piemontese C. (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti: un'analisi sul campo*, Pisa, 2010, pp. 15 ss.

VAN BEUSEKOM I., VAN HET LOO M., KAHAN J.P., *Guidelines for implementing and evaluating the Portuguese drug strategy*, Lisbona, 2002.

VAN HET LOO M., VAN BEUSEKOM I., KAHAN J.P., *Decriminalization of Drug use in Portugal: the Development of a Policy*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2002, pp. 49 ss.

VAN OUYEN M., KLEEMANS E.R., *Drug policy: the "Dutch model"*, in *Crime and Justice*, 2015, (1) p. 165 ss.

VAN OURS J.C., WILLIAMS J., *Health effects of illegal drug use*, in *Encyclopedia of Health Economics*, Oxford, 2014, pp. 1 ss.

VAN REE E., *Drugs as a Human Right*, in *International Journal of Drug Policy*, 1999, (10) pp. 89 ss.

VANYUKOV M.M. ET AL., *Common liability to addiction and "gateway hypothesis": Theoretical, empirical and evolutionary perspective*, in *Drug and Alcohol Dependence*, 2012, (1) pp. S3 ss.

VERGA M., *Gli effetti collaterali del proibizionismo*, in *Cassazione penale*, 2005, pp. 2787 ss.

VIGANÒ F., *Le Sezioni Unite risolvono un contrasto... dottrinale sugli effetti della sentenza n. 32/2014 in materia di stupefacenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1° agosto 2015.

VOLINO C.L., *Il problema degli stupefacenti dal punto di vista criminologico: definizioni e tassonomie*, in Morgante G. (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, pp. 35 ss.

WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES, *Healthy Youth Survey 2016 Analytic Report*, Olympia, 2017.

WEVER L., *Drugs as a public health problem: assistance and treatment*, in Leuw E., Marshall I.H., *Between prohibition and legalization: the Dutch experiment in drug policy*, Amsterdam, 1994, pp. 59 ss.

WILKINS C., *A “not-for-profit” regulatory model for legal recreational cannabis: Insights from the regulation of gaming machine gambling in New Zealand*, in *International Journal of Drug Policy*, 2018, pp. 115 ss.

WOODS J.B., *A Decade after Drug Decriminalization: What Can the United States Learn from the Portuguese Model?*, in *University of the District Columbia Law Review*, 2011, (1).

ZALESKY A. ET AL., *Effect of long-term cannabis use on axonal fibre connectivity*, in *Brain: a journal of neurology*, luglio 2012, pp. 2245 ss.

ZANETTINI C. ET AL., *Effects of endocannabinoid system modulation on cognitive and emotional behavior*, in *Frontiers in Behavioural Neuroscience*, settembre 2011, vol. 5, art. 57.

